

CCXI SEDUTA*(POMERIDIANA)***SABATO 23 APRILE 1988****Presidenza del Vicepresidente MURA****I n d i****del Presidente SANNA****I n d i****del Vicepresidente PIRETTA****I n d i****del Presidente SANNA****I N D I C E**

Bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1988. (Discussione e approvazione)	10349
Conto consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1986. (Discussione e approvazione)	10351
Fissazione di termini per l'esame di progetti di legge in Commissione:	
PULIGHEDDU	10352
ORRU'	10352
MELIS, Presidente della Giunta	10352
MORETTI	10352
Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1988)" (368). (Continuazione della discussione degli articoli):	
SABA	10198-10258-10262-10303
ISONI	10227-10242-10287-10304
SATTA, Assessore dell'industria	10228-10270
.....	10304-10320

ANEDDA	10237-10239-10284-10305
CARTA, Assessore dell'ambiente	10237-10305
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	10240-10255
.....	10265-10287-10295-10309-10317
BECCIU	10244-10249-10297
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	10246
MURRU	10247-10266-10289
PILI	10248
MELIS, Presidente della Giunta	10249
ORTU ITALO	10253-10255
MORETTI	10255-10310-10317
OPPI	10270
LORETTU	10277-10286
MELONI	10285
COSSU	10288
TAMPONI	10292
ORRU'	10292
MURA	10293
(Votazione segreta sugli emendamenti n. 88 e n. 89)	10293
(Risultato della votazione)	10294
SERRA PINTUS	10296

BARRANU, Assessore degli affari generali
personale e riforma della Regione ... 10299-10304
..... 10320-10322

DEIANA 10309

FLORIS 10314

(Votazione segreta sull'emendamento n. 94) . 10318

(Risultato della votazione) 10318

PALMAS 10320-10322

CATTE 10320

(Votazione segreta) 10350

(Risultato della votazione) 10350

**Disegno di legge: "Proposta di bilancio per
l'anno finanziario 1988 e di bilancio pluriennale
per gli anni 1988-1990 - Leggi di approvazione
e stati di previsione - relazione generale" (369).
(Discussione e approvazione degli articoli):**

MORETTI 10347

LORETTU 10349

CASULA, Assessore del turismo, artigianato
e commercio 10349

(Votazione segreta) 10350

(Risultato della votazione) 10350

**Progetto di bilancio di previsione delle spese
interne del Consiglio regionale per l'anno
finanziario 1988. (Discussione e approvazione
di ordine del giorno) 10350**

**Proposta di legge Loretto - Lorelli - Meloni -
Pigliaru - Cabras - Catte - Planetta - Chessa
- Canalis - Manunza - Dettori - Isoni - Ortu
V. - Pes - Uras - Soro - Ruggeri - Saba -
Onnis - Mereu - Oggiano - Asara - Lai -
Porcu: "Disposizioni in materia di pesca
marittima" (422). (Discussione e approvazione):**

SABA 10233

(Votazione segreta) 10234

(Risultato della votazione) 10234

Sull'ordine del giorno:

FADDA FAUSTO, Assessore della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport 10352

Sull'ordine dei lavori:

PLANETTA 10232

MURRU 10233

MOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 aprile 1988, che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988)". (368)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988)".

Ha facoltà di parlare, per continuare il suo intervento, l'onorevole Saba.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io per la verità, quando stamane sono stato interrotto, mi stavo già avviando alla conclusione del mio intervento. Però non ho voluto urtare la legittima suscettibilità che ci sarebbe stata ovviamente nei colleghi, se avessi proseguito anche solo per qualche minuto oltre le 14, ora per la quale era stata fissata l'interruzione della seduta per il pranzo.

Sui laghi collinari ho fatto soltanto un accenno, perché l'argomento è stato illustrato egregiamente dal collega Isoni. Anche lo stanziamento per le strade vicinali è assolutamente insufficiente, pur se sommabile in parte a quanto stanziato nell'articolo precedente. Nessuno mi accusi di essermi messo d'accordo con l'onorevole Muledda, ma lui, che è Assessore all'agricoltura, sa quali pressioni vengono continuamente dalle nostre zone agricole, visto che abbiamo una rete di strade vicinali assolutamente insufficiente, per quanto si sia fatto molto da quando esiste la Regione. Forse la Sardegna è una delle Regioni che hanno fatto più strade vicinali, di questo ne dobbiamo dare atto. Altri hanno potuto approfittare di stanziamenti stradali, provinciali o comunali, classificando molto spesso le strade a seconda della fonte di finanziamento. La Sardegna è molto carente di strade statali, povera di strade provinciali, quasi assolutamente priva di strade comunali, e quindi c'è da sempre un'opera di supplenza della Regione.

D'altra parte questo è un settore che non

La seduta è aperta alle ore 16 e 05.

D'altra parte questo è un settore che non possiamo assolutamente trascurare, perché non solo eleva la produttività dell'agricoltura, ma favorisce anche la radicazione nelle campagne delle nuove generazioni. Oggi, se i poderi sono irraggiungibili con l'auto, non si fa più come un tempo, quando ci si arrivava comunque con l'asinello, il mulo, il cavallo o il carro a buoi; oggi, se le strade sono impraticabili, non si va in campagna. Dobbiamo evitare di "corsicizzare" la Sardegna. Grandi compendi boschivi, pochi vigneti nelle zone accessibili e basta; questa è la Corsica. La Sardegna invece è e deve continuare ad essere abitata e frequentata nelle campagne, ai fini agricoli, turistici, ecologici, ai fini della stessa sicurezza dell'ordine pubblico. Voi sapete quanto questo è importante, e pertanto io faccio un'accurata richiesta: se non è più possibile farlo ora, dato il processo di maturazione del bilancio, almeno impegnamoci ad approvare una variazione di bilancio in corso d'anno, perché questo stanziamento va assolutamente integrato.

Molte volte cerchiamo di far sì che gli stanziamenti siano anche produttivi di consenso popolare, e non parlo del consenso partitico, ma del consenso verso le istituzioni, verso la Regione. Ebbene, gli stanziamenti per le strade vicinali non sono sprecati; sono stanziamenti preziosi, che testimoniano la presenza della Regione, la vicinanza della Regione ai nostri pastori, ai nostri agricoltori e (perché no?) anche a quella proprietà mantenuta da tanti nuclei familiari che, per necessità degli studi dei figli o per le diverse vicende della vita, si sono trasferiti in piccoli centri urbani e continuano a mantenere i poderi nella campagna. Soltanto grandi trasformazioni agricole porteranno a poco a poco all'accorpamento e alla razionalizzazione delle aziende, ma oggi queste realtà ancora esistono.

La mia quindi è una denuncia, ma è allo stesso tempo un appello alla vostra sensibilità. Questo è uno stanziamento che va assolutamente integrato nel corso dell'anno, perché è insufficiente. D'altra parte molto spesso i nostri contadini, i nostri pastori non ci chiedono grandi cose, mentre vedono stanziamenti enormi destinati ai centri urbani. E' inevitabile che sia così,

perché la città crea effetti moltiplicativi dei bisogni e quindi effetti moltiplicativi anche dell'intervento pubblico, ma cerchiamo almeno di non lasciare al mondo agricolo proprio le briciole, perché questo saprebbe anche di distacco morale, di incomprensione da parte della Regione, da parte delle grandi forze politiche popolari che sono presenti in quest'Aula. Un tale atteggiamento non verrebbe compreso e verrebbe quasi interpretato come un incoraggiamento all'abbandono, al disinteresse per le campagne. Certo, in questo settore occorrono grandi cifre, però stiamo attenti a non andare per questo all'estremo opposto, rinunciando a proseguire con tenacia nella politica intrapresa non da oggi, ma continuata anche oggi e che dovrà essere continuata anche domani.

La nostra presenza in questo settore è indispensabile; è la testimonianza che la Regione sarda e la sua classe dirigente è radicata nelle zone interne, è radicata nelle zone rurali e nelle zone pastorali; è la testimonianza che noi siamo forti partiti popolari, che non abbandoniamo i deboli; è la prova che non ascoltiamo soltanto la voce degli interessi forti, ma anche gli interessi deboli, che pure sono utili al circuito economico, sociale, morale della comunità sarda.

Parliamo molto di identità, ma che cosa sarebbe una cultura sarda, un popolo sardo che si radicasse dalle campagne e che andasse tutto a vivere nei grossi centri o che fosse ridotto, nelle zone interne, solo ad alcune (anche se numerose, ci auguriamo) moderne o modernissime espressioni aziendali agro-pastorali? La Sardegna è anche quella del piccolo o del medio podere, è anche quella delle realtà che testimoniano tradizioni grandi di cultura e di agricoltura diretta; tradizioni che devono essere agevolate, altrimenti oggi, davanti alla meccanizzazione del trasporto, sarebbero del tutto emarginate, perché oggi in campagna ci si va solo se la campagna è accessibile. Perciò le strade vicinali, se sono state da sempre necessarie, oggi lo sono più che mai, per consentire la penetrazione agraria a fini produttivi, a fini sociali, a fini culturali, a fini turistici, in una parola a fini civili, perché tutta la Sardegna sia vivibile. E con questo ho concluso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sia dia lettura dell'articolo 30.

MOI, *Segretaria*:

Art. 30

Infrastrutture agrarie danneggiate

1. L'onere previsto dal secondo comma dell'articolo 2, della legge regionale 17 novembre 1986, n. 61, per gli interventi relativi alle infrastrutture ed alle opere pubbliche agrarie, è rideterminato in lire 28.000.000.000; all'onere aggiuntivo di lire 3.000.000.000 si fa fronte con le disponibilità esistenti nel fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, al fine di far fronte alle ulteriori necessità verificatesi in sede di attuazione degli interventi per il ripristino di infrastrutture pubbliche agrarie (cap. 06120).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

Art. 31

Credito di esercizio

1. A valere sulle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento

nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzato, nell'anno finanziario 1988, lo stanziamento di lire 15.000.000.000 (cap. 06098/02) per la concessione di concorsi nel pagamento di interessi sui prestiti contratti da pastori e allevatori associati, ai termini dell'articolo 16 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

Art. 32

Concorso interessi su mutui di miglioramento

1. Il limite d'impegno di cui all'ultimo comma dell'articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è rideterminato in lire 18.547.000.000 e la sua durata è protratta fino all'anno 2003 (cap. 06068).

2. All'onere relativo fino all'anno 2000 si provvede attraverso le quote spettanti alla Regione in applicazione dell'articolo 3, punto 3), della legge 8 novembre 1986, n. 752; all'ulteriore onere derivante dalle annualità dal 2001 al 2003 si farà fronte con l'utilizzazione della quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, *Segretaria*:

Art. 33

Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. E' autorizzata, nell'anno 1988 la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (cap. 06285); tali somme sono destinate al titolo di spesa P. 1.06 e sono erogate per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sia dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado

1. La Regione è autorizzata ad istituire presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, un fondo di rotazione per la concessione agli organismi cooperativi di secondo grado operanti in Sardegna nella trasformazione e commercializzazione agricola, di anticipazioni finanziarie ai medesimi esclusivamente necessarie per il pagamento dei prodotti conferiti dai soci.

2. Le anticipazioni predette sono gravate del tasso passivo di interesse vigente in Sardegna, per il credito agrario di esercizio, nel momento della loro utilizzazione, comunque non

inferiore a quello minimo fissato in campo nazionale.

3. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono concesse sotto forma di apertura di credito in conto corrente, possono essere utilizzate entro limiti di importo stabiliti per lo scopo indicato al comma primo e devono essere rimborsate con il ricavo delle vendite dei prodotti.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, stabilisce i criteri di gestione del "Fondo", autorizza l'affidamento della stessa agli istituti anzi indicati mediante apposita convenzione e ripartisce tra i medesimi le disponibilità finanziarie relative.

5. L'Assessore anzidetto esercita ogni altro potere di indirizzo e controllo sulla gestione tecnica e amministrativa del "Fondo" e sulla regolare utilizzazione delle anticipazioni.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000.000.000 (cap. 06109) così ripartita:

- anno finanziario 1988	lire 5.000.000.000
- anno finanziario 1989	lire 3.000.000.000
- anno finanziario 1990	lire 3.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Lasciamo in sospeso l'articolo 35, a cui sono stati presentati due emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 35 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 35 bis

Contributo alle confederazioni delle imprese agricole

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni imprese agricole la somma di lire 240.000.000 per il pagamento dell'IVA e degli imprevisti inerenti l'impianto e il funzionamento del sistema infor-

mativo di cui alla L.R. 23/1/1986, n. 20 (cap. 06007).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, *Segretaria*:

Art. 36

Distillazione agevolata - provvidenze a favore delle cantine sociali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1988 (cap. 06229/03) alla distilleria DI.CO.VI.SA. di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia ed altri vini a denominazione di origine geografica, di proprietà delle cantine sociali interessate, in giacenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare sarà pari a quello medio di realizzo degli anni 1986 e 1987, desumibile dalla documentazione amministrativo-contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.

3. Gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 33 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 sono destinati, in deroga alla stessa norma, al completamento dei programmi della DI.CO.VI.SA. di Assemini (cap. 06237).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, a favore delle cantine sociali che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle cantine sociali di Iglesias -

società cooperativa a responsabilità limitata - un contributo straordinario di lire 400.000.000 necessario per far fronte alle passività contratte a causa dell'insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni dal 1984 al 1987 e per favorire l'adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06233).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, *Segretaria*:

Art. 37

Anticipazione delle "azioni organiche" previste dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986)

1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le provvidenze relative alle azioni organiche, n. 7 (allevamenti zootecnici), e n. 9 (forestazione produttiva), di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 dicembre 1986, in attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le disponibilità iscritte rispettivamente nei capitoli 06290/01 e 06292/01.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al comma primo, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per

l'erogazione dei benefici previsti dalle predette azioni organiche (capp. 06290 e 06292).

3. A carico degli stanziamenti dei capitoli relativi alle azioni organiche n. 8 e n. 9 possono sostenersi, inoltre, rispettivamente le "spese di allevamento in agrumeti riconvertiti", a suo tempo finanziabili dalla Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del Progetto speciale n. 11 e gli interventi di forestazione produttiva, in attuazione della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13.

4. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico dei capitoli del bilancio indicati al comma primo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, Segretaria:

Art. 38

Anticipazione dei contributi concessi per opere di miglioramento fondiario

1. L'anticipazione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 è estesa a tutte le categorie di richiedenti, nella stessa misura prevista per gli imprenditori agricoli a titolo principale, sono fatte salve le misure più favorevoli previste nella predetta norma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 39.

MOI, Segretaria:

Art. 39

Anticipazioni alle cooperative per l'attuazione di programmi per lo sviluppo zootecnico

1. L'Amministrazione regionale, previa domanda delle cooperative interessate, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo concesso a termini dell'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1956, n. 1367 per l'attuazione dei programmi diretti allo sviluppo zootecnico, ivi compresi quelli di assistenza sanitaria; la misura dell'anticipazione è pari ai due terzi del contributo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, Segretaria:

Art. 40

Modalità nelle anticipazioni alle associazioni allevatori

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura massima del cinquanta per cento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, i contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, modificata dall'articolo 43, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, sulla base della spesa approvata dai programmi di attività dell'anno precedente.

2. L'approvazione del programma annuale ed il conguaglio dell'anticipazione del contributo, che non può in ogni caso superare i due terzi del contributo concesso, avviene dopo l'approvazione del bilancio regionale relativo all'anno di svolgimento del programma; il saldo del contributo è corrisposto dopo la presentazione del consuntivo delle spese sostenute.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 40 *bis*

Completamento frigomacello di Chilivani

1. E' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 2.500.000.000 per il completamento delle strutture e linee di macellazione, l'ampliamento delle celle frigorifere e il completamento delle strutture di commercializzazione del frigomacello di Chilivani (cap. 06243).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 41 è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

Piano agrumi

1. Una quota di lire 5.000.000.000 delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, è destinata ad integrare gli stanziamenti da impiegare per la concessione dei benefici diretti alla riconversione di colture idonee di arancio e di mandarino (cap. 06035/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, *Segretaria*:

Art. 43

Estensione di interventi a favore di cooperative

1. Le provvidenze regionali per la realizzazione di strutture cooperative possono essere concesse per tutte le fattispecie contemplate negli articoli 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interventi possono comprendere, altresì, le opere e i lavori che riguardino l'adeguamento tecnologico, la manutenzione straordinaria delle strutture, la sostituzione e revisione degli impianti tecnologici e delle attrezzature, le attrezzature elettro-contabili e di laboratorio, nonché gli impianti fognari-depurativi, anche se realizzati congiuntamente a consorzi di utenti o a comuni.

3. L'aliquota relativa alle spese generali e oneri vari può essere ammessa, nei singoli progetti, nella stessa misura prevista per le opere di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 43 *bis*

Contributi oleifici sociali cooperativi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 1988 ad erogare agli oleifici sociali cooperativi un contributo straordinario di lire 400.000.000 per favorire l'adeguamento

strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06238).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, Segretaria:

Art. 44

Ambito concessione mutui acquisto terreni per tecnici agricoli

1. I mutui per l'acquisto di terreni previsti dalla legge regionale 23 novembre, 1979, n. 60 – estesi ai tecnici agricoli dal secondo comma dell'articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 – possono essere concessi nei casi previsti dalla legge 6 marzo 1968, n. 377, recante: "Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura" o quando i richiedenti, contemplati nella medesima legge, abbiano i requisiti di tempo lavorativo e di reddito previsto dal quarto comma dell'articolo 6 della citata legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, Segretaria:

Art. 45

Mutui per acquisto fondi rustici

1. L'articolo 9, lett. b) della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, intitolata "Concessio-

ne di mutui per l'acquisto di fondi rustici", si interpreta nel senso che è escluso dal mutuo l'acquisto di terreni oggetto di diritto di successione, anche parziale, in favore degli imprenditori agricoli aventi titolo, tanto mediante trasferimenti diretti tra coeredi che con trasferimenti successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, Segretaria:

Art. 46

Modifica norme su trasferimenti catastali

1. Le provvidenze previste dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, recante "Agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli" riguardano anche gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sono estese ai fabbricati rurali, funzionali ai fondi sui quali insistono o alle aziende delle quali fanno parte.

2. La restituzione del contributo, prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 62 del 1986, è esclusa quando la modifica della destinazione agricola del terreno è dovuta ad intervento della Pubblica amministrazione.

3. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 1 ed il terzo comma dell'articolo 3 della citata legge regionale 17 novembre 1986, n. 62.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, *Segretaria*:

Art. 47

Progetto Videotel

1. Lo stanziamento di lire 100.000.000, autorizzato dall'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, per la realizzazione del "Progetto Videotel", può essere utilizzato direttamente dall'Amministrazione regionale (cap. 06023).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 47 *bis*

Patrimoni silvo-pastorali di comuni

1. Lo stanziamento del capitolo 06307 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale, può essere utilizzato anche per quelle erogate a tal fine dagli stessi comuni negli anni 1986 e 1987.

2. Nella concessione dei contributi l'Amministrazione regionale può derogare dal limite temporale previsto dall'articolo 34, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MOI, *Segretaria*:

Art. 48

Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 41, è così modificato:

"L'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati da uno statuto elaborato dalle due Regioni interessate ed approvato con decreti dei rispettivi presidenti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, *Segretaria*:

Art. 49

Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1988 la somma di lire 300.000.000 (cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale a titolo di rimborso delle spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato nel periodo 1984-1987 presso l'ufficio speciale istituito ai termini dell'articolo 2, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, e per i maggiori oneri derivanti dagli interessi legali relativi ai compensi del personale addetto all'assistenza tecnica e transitato all'ERSAT, in applicazione dell'articolo 20, della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 49 *bis*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5

1. Al primo comma, secondo alinea dell'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 dopo le parole "delle organizzazioni professionali agricole", aggiungere "ed attribuiti in forma paritaria alla Coldiretti, confcoltivatori e Unione regionale degli agricoltori".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

MOI, *Segretaria*:

Art. 50

Fondo regionale per la prevenzione degli incendi

1. E' autorizzata nell'anno 1988, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 06266) quale incremento del fondo regionale per la prevenzione degli incendi di cui agli articoli 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e 41 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Lasciamo in sospeso l'articolo 50 *bis*, a cui

è stato presentato un emendamento. Si dia lettura dell'articolo 51.

MOI, *Segretaria*:

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
COMMERCIO E TURISMO

Art. 51

Fondo per la tutela dei livelli produttivi
e occupativi
Legge regionale n. 66 del 1976.

1. L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1988, in lire 10.000.000.000; tale disponibilità è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 51 *bis*

Interventi a favore dei Consorzi di garanzia
collettiva fidi tra le piccole e medie imprese
industriali ed edilizie

1. L'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e l'articolo 51 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 sono sostituiti dal seguente:

"L'Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti fra piccole e medie imprese

individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica e aventi sede nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l'integrazione dei relativi fondi.

Per l'ammissione all'incentivo i consorzi, operanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo ed aventi alla stessa data fondi di garanzia depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a lire 50.000.000, devono presentare apposita richiesta all'Assessorato dell'industria entro il 30 giugno di ciascun anno.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dianzi indicato, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo i relativi stanziamenti previsti nel bilancio di ciascun anno, per il 20 per cento, fra tutti i consorzi ammessi ai sensi del comma precedente e, per l'80 per cento ai consorzi medesimi, in proporzione all'ammontare degli affidamenti accordati alle imprese associate ed in essere al termine dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Nella ripartizione relativa all'anno 1988 è utilizzata anche la disponibilità derivante dai residui di stanziamento".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 51 *ter*

Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi tra le imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi

1. L'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e l'articolo 51 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 sono sostituiti

dal seguente:

"L'Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra imprese individuali, societarie o cooperative, operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica e aventi sede nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l'integrazione dei relativi fondi.

Per l'ammissione all'incentivo i consorzi, operanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo ed aventi alla stessa data fondi di garanzia depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a lire 50.000.000, devono presentare apposita richiesta all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, entro il 30 giugno di ciascun anno.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dianzi indicato, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo i relativi stanziamenti previsti nel bilancio di ciascun anno, per il 20 per cento, fra tutti i consorzi ammessi ai sensi del comma precedente e, per l'80 per cento ai consorzi medesimi, in proporzione all'ammontare degli affidamenti accordati alle imprese associate ed in essere al termine dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Nella ripartizione relativa all'anno 1988 è utilizzata anche la disponibilità derivante dai residui di stanziamento (cap. 07063).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 *quater*.

MOI, Segretaria:

Art. 51 *quater*

Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra le imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell'artigianato

1. Gli articoli 50 e 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e l'articolo 51 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 sono sostituiti dal seguente:

“L'Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria ai consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra le imprese artigiane individuali o cooperative, aventi sede nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l'integrazione dei relativi fondi.

Per l'ammissione all'incentivo i consorzi, operanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo ed aventi alla stessa data fondi di garanzia depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a lire 50.000.000, devono presentare apposita richiesta all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio entro il 30 giugno di ciascun anno.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore d'anzì indicato, approva i piani di assegnazione dei contributi, ripartendo i relativi stanziamenti previsti nel bilancio di ciascun anno, per il 20 per cento, fra tutti i consorzi ammessi ai sensi del comma precedente e, per l'80 per cento ai consorzi medesimi, in proporzione all'ammontare degli affidamenti accordati alle imprese rispettivamente associate ed in essere al termine dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Nella ripartizione relativa all'anno 1988 è utilizzata anche la disponibilità derivante dai residui di stanziamento (07063/01)”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 *quinquies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 51 *quinquies*

Concorsi interessi prestiti a favore di imprese operanti in vari settori produttivi

1. Per gli anni 1986 e 1987, l'articolo 4 bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, quale modificato con l'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 è interpretato nel senso che il beneficio previsto da tale norma si applica anche alle imprese non operanti nel settore dell'industria che abbiano ottenuto, da istituti e aziende di credito, prestiti con la garanzia di consorzi fidi costituiti in Sardegna prevalentemente tra le piccole e medie imprese industriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 *sexies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 51 *sexies*

Concorso interessi su prestiti delle piccole e medie imprese industriali ed edilizie

1. Gli articoli 52 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e 51 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 salvi gli effetti di cui al precedente articolo 51 ter, sono sostituiti dal seguente:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cinque punti, il concorso per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi, da istituti o aziende di credito, alle piccole e medie imprese individuali, societarie e cooperative operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica, quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi avente sede in Sardegna e costituito fra imprese operanti nei predetti settori.

Il concorso di cui al precedente comma fa carico agli stati di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria (cap. 09042-01) e viene erogato tramite gli istituti ed aziende di credito concedenti, con i quali l'Amministrazione regionale stipula l'apposita convenzione”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 septies.

MOI, Segretaria:

Art. 51 septies.

Concorso interessi su prestiti delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi

1. Gli articoli 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e 51 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, salvi gli effetti di cui al precedente articolo 51 ter, sono sostituiti dal seguente:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cinque punti, il concorso per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi, da istituti o aziende di credito alle imprese individuali, societarie o cooperative o consortili, operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi avente sede in Sardegna e costituito tra imprese operanti nei predetti settori.

Il concorso di cui al precedente comma fa carico agli stati di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio (cap. 07064) e viene erogato tramite gli istituti ed aziende di credito concedenti, con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 octies.

MOI, Segretaria:

Art. 51 octies

Concorso interessi su prestiti delle imprese artigiane

1. Gli articoli 52 e 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e 51 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, salvi gli effetti di cui al precedente articolo 51 ter, sono sostituiti dal seguente:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di cinque punti, il concorso per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti concessi, da istituti o aziende di credito, alle imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell'artigianato, quando tali prestiti siano garantiti da un consorzio di garanzia fidi avente sede in Sardegna e costituito tra imprese operanti nel predetto settore.

Il concorso di cui al precedente comma fa carico agli stati di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato (cap. 07064) e commercio e viene erogato tramite gli istituti ed aziende di credito concedenti, con i quali l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 novies.

MOI, Segretaria:

Art. 51 novies

Fondi regionali presso gli istituti di credito

1. L'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzato a disporre, nell'ambito di ciascuna legge di intervento, l'assestamento finanziario tra i fondi istituiti con

propri provvedimenti presso gli Istituti di credito convenzionati con la Regione per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie di settore.

2. L'asestamento finanziario di cui al precedente comma è effettuato sulla base dell'effettivo fabbisogno relativo all'erogazione da disporre sui fondi stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 *decies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 51 *decies*

Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo e la miglior qualificazione delle attività di intermediazione, anche in vista della realizzazione del mercato unico europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti al ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, contributi in conto interessi sui mutui da essi contratti presso gli istituti di credito convenzionati con la Regione, per l'acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche.

2. Il mutuo non può avere durata superiore a cinque anni e l'importo assistibile dal contributo regionale non può superare la somma di lire 20.000.000.

3. Il tasso da porre a carico dei beneficiari è pari a quello previsto per gli imprenditori commerciali per le operazioni poste in essere in applicazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'emissione del provvedimento di concessione è delegata, attraverso apposita convenzione stipulata dall'Assessore competente

in materia di commercio agli istituti di credito convenzionati.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi alle cooperative e ai consorzi promossi o gestiti da agenti e rappresentanti di commercio, di cui al primo comma del presente articolo, che intendano migliorare e qualificare l'attività di intermediazione attraverso la concentrazione di servizi e la realizzazione o l'acquisizione di moderne strutture nonché l'acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche.

6. Il contributo in conto capitale non può superare il 40 per cento delle spese ammesse, né comunque essere superiore a lire 400.000.000 per ogni iniziativa; esso è disposto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio.

7. Il contributo in conto interessi può avere una durata non superiore a cinque anni se il relativo mutuo è finalizzato all'acquisto di impianti, attrezzature ed apparecchiature tecnologiche, e non superiore a 10 anni se è finalizzato alla realizzazione o acquisizione di strutture immobiliari; l'importo del mutuo assistibile non può superare il 60 per cento della spesa ammessa e il tasso a carico dei soggetti beneficiari è pari a quello di cui al precedente terzo comma.

8. Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui ai precedenti primo e quinto comma è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni finanziari dal 1988 al 1997 (cap. 07050); le stesse annualità sono versate in un fondo da costituire presso gli istituti di credito convenzionati.

9. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al quinto comma è autorizzato, nell'anno 1988, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07051).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MOI, *Segretaria*:

Art. 52

C.I.S. - Credito industriale sardo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1988, al C.I.S. - Credito industriale sardo - la somma di lire 16.978.000.000 (cap. 04172) a titolo d'integrazione della quota di partecipazione della Regione all'incremento del relativo fondo di dotazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 52 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 52 *bis*

Credito di esercizio

1. L'ammontare dei prestiti di cui all'articolo 27 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 relativo al credito di esercizio non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di lire 800.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 53.

MOI, *Segretaria*:

Art. 53

Agevolazioni per l'innovazione tecnologica

1. Al fine di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica:

- nelle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675;

- nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consorzi;

- nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali purché i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l'esercizio delle suddette attività;

con particolare riferimento alle nuove iniziative finalizzate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l'occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti con ammortamento quinquennale, pari al 50 per cento del costo, al netto di IVA, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983 nonché di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazio-

ne delle macchine degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b), c);

e) acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

2. Sono ammesse a beneficiare delle predette incentivazioni solo le iniziative per le quali sia già stata inoltrata domanda per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalle leggi statali 3 ottobre 1987, n. 399 e/o 1° marzo 1986, n. 64 (art. 12, quarto comma); tale condizione di ammissibilità non si applica per le iniziative previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma.

3. Nel caso in cui le agevolazioni di cui alle leggi 3 ottobre 1987, n. 399 e 1° marzo 1986, n. 64, vengano concesse ed erogate, il finanziamento di cui ai commi precedenti si configura come un'anticipazione sugli stessi, conservando invece la natura di prestito agevolato per la parte rimanente ed eccedente l'ammontare delle agevolazioni statali.

4. Qualora la domanda di agevolazione di cui alle leggi statali sopra citate non venga accolta e sia stata già concessa l'agevolazione regionale, quest'ultima acquisisce definitivamente la natura di prestito agevolato.

5. L'importo del finanziamento concesso ad ogni singola impresa, individuale o societaria, cooperativa e consortile, non può superare il miliardo di lire.

6. Il tasso da porre a carico delle imprese beneficiarie è pari a quello adottato per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma primo si provvede mediante l'istituzione presso il Credito industriale sardo di un "Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica"; detto fondo è suddiviso in due sezioni, una riservata al finanziamento delle imprese industriali, l'altro al finanziamento delle imprese artigiane.

8. Sulla scorta dell'istruttoria delle richieste effettuate dal suindicato Istituto di credito, gli Assessori dell'industria e dell'artigianato, nelle rispettive competenze, dispongono la concessione dei prestiti di cui ai commi precedenti,

che vengono erogati a carico delle disponibilità del "Fondo" anzidetto.

9. L'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio e con l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio stipulano con il Credito industriale sardo apposita convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente comma.

10. Per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

- Sezione aziende industriali la somma complessiva di lire 7.500.000.000 (cap. 09045) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;

- Sezione aziende artigiane la somma complessiva di lire 4.500.000.000 (cap. 07038) in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 53 bis

Contributo al Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 1988 ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 a favore del consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese per la realizzazione di una centralina eolica di produzione di energia elettrica a basso costo necessaria al funzionamento dell'impianto di depurazione consortile (cap. 09025-01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

MOI, *Segretaria*:

Art. 54

Carta sughericola della Sardegna

1. Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700.000.000 (cap. 09004) così ripartita:

- anno finanziario 1988	lire 350.000.000
- anno finanziario 1989	lire 350.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 54 bis

Stazione sperimentale del sughero

1. Dello stanziamento del capitolo 09015/01 una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla manutenzione straordinaria degli immobili della stazione sperimentale del sughero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

MOI, *Segretaria*:

Art. 55

Mercati agro-alimentari

1. Gli stanziamenti autorizzati dal quinto comma dell'articolo 56 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sono destinati, in deroga alla stessa norma, alla sottoscrizione, da parte della Regione, di quote azionarie anche non paritarie delle società consortili che realizzano e gestiscono sul territorio della Sardegna i mercati agro-alimentari all'ingrosso di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1986, n. 41 (cap. 07049); è confermata la destinazione degli stanziamenti di cui all'ultimo comma del citato articolo 56 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, lo stanziamento di lire 6.000.000.000 già previsto per l'anno finanziario 1988 è posto a carico dell'anno 1989.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 55 bis

Promozione studi di mercato

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1988, all'Unione Regionale Confcommercio con sede in Cagliari un contributo di lire 250.000.000 per la realizzazione di studi di mercato relativi alla produzione ed al collocamento dei prodotti sardi, con particolare riferimento ai settori ortofrutticolo e florovivaistico, e per l'effettuazione di uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un sistema meccanografico di informazione commerciale (cap. 07074).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo l'esame dell'articolo 56, al quale sono stati presentati emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 57.

MOI, *Segretaria*:

Art. 57

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 - periodo di utilizzo e relativo tasso di interesse - soppressione del preammortamento

1. Per la realizzazione delle iniziative ammesse alle anticipazioni creditizie agevolate della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso - con il beneficio del tasso agevolato nella competente misura fissata in applicazione dell'articolo 7 della stessa legge - un periodo massimo di complessivi 36 mesi decorrenti dalla data di stipula con i convenzionati istituti di credito del contratto condizionato di mutuo.

2. Gli interessi agevolati dovuti sui ratei di utilizzo e di saldo dei mutui sono portati in aumento al complessivo ammontare delle concesse anticipazioni creditizie e con queste cumulativamente posti in ammortamento ventennale, ad intervenuta ultimazione dell'opera finanziata, alla scadenza del terzo anno dalla stessa data di decorrenza assunta nel precedente primo comma.

3. Eventuali ritardi rispetto ai termini di ultimazione dei lavori stabiliti a norma del primo comma del presente articolo comportano, per l'intero periodo eccedente i termini medesimi, l'applicazione a carico del mutuatario inadempienza del tasso passivo di mora, nonché la decadenza dal beneficio della concessa provvidenza creditizia regionale, e conseguente recupero delle maturate esposizioni finanziarie, qualora all'ultimazione dei lavori ed alla messa in ammortamento dell'anticipazione regionale non venga provveduto, su formale proroga del-

l'Amministrazione, entro i successivi 12 mesi.

4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei beneficiari delle anticipazioni creditizie precedentemente concesse ma non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché all'ultimazione dei lavori ed alla messa in ammortamento delle anticipazioni medesime venga provveduto - indipendentemente dall'eventuale minore termine originariamente stabilito per tale ultimazione dai formali atti di concessione - entro il termine massimo di cui al precedente primo comma, ovvero, se già scaduto alla predetta data, entro i successivi 12 mesi, eccezionalmente prorogabili con formale provvedimento dell'Amministrazione una sola volta ed in presenza di documentate e comprovate cause di forza maggiore, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.

5. Salva l'ipotesi di decadenza per l'inosservanza del nuovo termine così fissato, negli ammissibili casi di cui al precedente quarto comma e ferma restando la sanzione del previsto tasso di mora per gli eventuali ritardi al termine di ultimazione delle opere venuti a maturazione dopo l'entrata in vigore della presente legge, il beneficio sia del tasso agevolato di interesse sulle somministrazioni in acconto che dell'ammortamento ventennale delle somme dovute per tale interesse è limitato alle sole quote di interesse ancora insolute o maturande.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57 bis.

MOI, *Segretaria* :

Art. 57 bis

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e modalità erogazione finanziamenti

1. L'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1964, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Le costruzioni, le attrezzature e le aree finanziate con la presente legge, non possono essere destinate ad altra finalità per venti anni dalla data di inizio dell'ammortamento, in conformità del vincolo che sarà disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge.

Il beneficiario dovrà altresì impegnarsi a non cedere, per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzati senza aver ottenuto il preventivo benestare dell'Amministrazione regionale.

Analogamente, la cessione di quote od azioni da parte di una società beneficiaria delle provvidenze creditizie o contributive deve essere preventivamente approvata dalla Amministrazione regionale, che dovrà esprimere il proprio benestare entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la decorrenza dei termini viene sospesa da una richiesta di chiarimenti o documentazione da parte della stessa.

Le disposizioni di cui al precedente terzo comma trovano applicazione anche nei confronti dei beneficiari delle provvidenze precedentemente concesse, per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso.

Il vincolo in parola viene imposto anche a coloro che beneficiano del contributo di cui all'articolo 8 ed ha la durata di venti anni dall'ultimazione dell'opera.

Solo in casi del tutto eccezionali e dopo attenta valutazione delle risultanze delle gestioni, il vincolo di cui sopra può essere sciolto con decreto dell'Assessore regionale al turismo di concerto con quello al bilancio e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, qualora dopo almeno tre anni dall'entrata in esercizio dello stabile il movimento turistico risulti irrilevante e la finalità dell'iniziativa si sia dimostrata non corrispondente alle esigenze della località.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche a favore di coloro che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.

Il mutamento di destinazione è sempre subordinato al rimborso totale delle somme mutate ovvero alla restituzione del contributo”.

2. Il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 1986, n. 151 è abrogato.

3. Alla utilizzazione degli stanziamenti disponibili sul capitolo 07017/01 si provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti degli stanziamenti iscritti al medesimo capitolo negli esercizi precedenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 57 ter

Credito di esercizio alle aziende
turistico-ricettive.

1. Il contributo in conto interessi previsto dall'articolo 64 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è concesso agli operatori che si impegnano a tenere in funzione le strutture ricettive per un periodo non inferiore a 120 giorni.

2. Il contributo rapportato alla durata del periodo di esercizio annuale, è determinato nelle seguenti misure:

a) 30 per cento del tasso di sconto per un periodo di esercizio non inferiore ai 120 giorni;

b) 40 per cento del tasso di sconto per un periodo di esercizio non inferiore ai 150 giorni;

c) 50 per cento del tasso di sconto per un periodo di esercizio non inferiore ai 165 giorni.

3. All'accertamento dell'effettivo prolungamento dell'esercizio stagionale provvedono gli enti provinciali del turismo competenti per territorio.

4. E' abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1987, n. 84, ed ogni altra disposizione dello stesso regolamento in contrasto con le norme di cui ai commi precedenti (cap. 07022).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57 *quater*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 57 *quater*

Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali

1. L'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare e la ripartizione dei contributi alla singole confederazioni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1 sono determinati, sulla base del numero dei soci effettivamente iscritti a ciascuna di esse nell'anno precedente, con decreto dell'Assessore competente per materia, da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, sentite le confederazioni aventi diritto.

L'erogazione dei contributi predetti prescinde dalle risultanze economiche di esercizio delle confederazioni beneficiarie".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo l'esame dell'articolo 58, al quale sono stati presentati due emendamenti.

L'articolo 59 è stato soppresso dalla Commissione.

All'articolo 59 *bis* sono stati presentati due emendamenti. Ne sospendiamo l'esame.

Si dia lettura dell'articolo 60.

MOI, *Segretaria*:

Art. 60

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28

1. I contributi per l'apprendistato e in conto occupazione, rispettivamente previsti dal comma secondo dell'articolo 17 e dal comma primo dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono entrambi stabiliti, per le assunzioni di personale successive all'entrata in vigore della presente legge, nella misura annua di lire 5.000.000.

2. La misura annua del contributo in conto occupazione alle imprese artigiane, qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, già prevista dal terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, in lire 4.000.000 è elevata a lire 6.000.000.

3. Il comma primo dell'articolo 19 della citata legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è così sostituito: "Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 17 e 18, le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei sei mesi precedenti alla data di assunzione oggetto della richiesta di contributi, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro".

4. Nella legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, dopo l'articolo 18, è istituito il seguente articolo 18 bis:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto occupazione alle imprese sia individuali che societarie, cooperative o consortili, aventi sede legale in Sardegna ed operanti nei settori del commercio, del

turismo e dei servizi, per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, da esse effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi in costanza di rapporto di lavoro per la durata di un triennio ed il loro ammontare, per ogni unità lavorativa assunta, è quello fissato per le imprese artigiane dal primo comma dell'articolo 18 della presente legge e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo le imprese che abbiano licenziato propri dipendenti nei sei mesi precedenti la data di assunzione oggetto della richiesta di contributo, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in lire 1.500.000.000 annue (cap. 07047-01)".

5. Alla stessa legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

– all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Le provvidenze di cui al primo comma sono altresì concesse nel settore dell'acquacoltura aziendale ad alta produttività e specializzazione tecnica non comprese e non complementari al normale esercizio dell'attività agricola";

– al primo comma dell'articolo 26 è aggiunto il seguente alinea:

"Per il settore dell'acquacoltura aziendale ad alta produttività e specializzazione tecnica di cui all'articolo 2 dell'Assessorato della difesa dell'ambiente".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

MOI, Segretaria:

Art. 61

Contributi a favore degli artigiani
Legge regionale 21 Luglio 1976, n. 40.

1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64, sono autorizzate, nell'anno 1988, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 07028/01) per la concessione dei contributi in conto capitale e la spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 07031) per l'incremento del fondo di rotazione per la concessione di prestiti agevolati e di anticipazioni di contributi a favore delle aziende artigiane ai termini della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 62 è stato presentato un emendamento. Perciò ne sospendiamo l'esame.

Si dia lettura dell'articolo 63.

MOI, Segretaria:

Art. 63

Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese Legge regionale n. 21 del 1985

1. L'operatività del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è estesa alle imprese artigiane singole, associate e alle forme miste di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

MOI, *Segretaria*:

Art. 64

Comitati provinciali prezzi

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dall'articolo 41, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, in ordine all'attività dei comitati provinciali per i prezzi, sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati, è autorizzata la relativa spesa valutata in annue lire 60.000.000 (cap. 07073).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo l'esame degli articoli 64 *bis*, 64 *ter*, 65, 65 *bis* e 66, ai quali sono stati presentati diversi emendamenti.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, non so se sia il caso di sospendere anche questi articoli, che riguardano le tematiche relative all'occupazione, perché così si sospende un dibattito politico di ampie proporzioni. E' vero che noi abbiamo deciso di accantonare tutti quegli articoli su cui ci sono degli emendamenti, ma qui c'è un tema politico che va chiarito. Quindi chiedo alla Giunta se non sia il caso di discutere ora questi articoli.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La discussione è soltanto sospesa e potrà essere ripresa più avanti.

FLORIS (D.C.). Ma la discussione non è solo sugli emendamenti; la discussione è anche sugli articoli.

PRESIDENTE. Certo, onorevole Floris; a suo tempo si discuteranno gli articoli e gli emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 67.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67

Locazione finanziaria agevolata per attività agricole

1. La Regione è autorizzata a concedere le provvidenze contributive e creditizie, previste dalle proprie leggi, in favore delle imprese agricole che intendano provvedere agli investimenti ammessi, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria.

2. Sono operazioni di locazione finanziaria ammesse quelle definite e disciplinate dall'articolo 83, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrate dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, stipulate tra gli imprenditori beneficiari e gli istituti o società esercenti detta attività e convenzionate con la Regione.

3. Ferme le altre procedure di ammissione, controllo e verifica degli investimenti e forniture, i benefici di cui al comma primo sono corrisposti tramite la società locatrice, che deve ridurre i canoni a carico del conduttore beneficiario in misura equivalente.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti, macchinari e forniture oggetto della locazione finanziaria disciplinata ai commi precedenti possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto.

5. Ove gli impianti siano stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

6. La Regione, direttamente o tramite organismi delegati, liquida e corrisponde alle società di locazione in un'unica soluzione, previo esperimento dei controlli e collaudi prescritti e la registrazione del contratto di locazione finan-

ziaria, un contributo, in conto canoni, di valore pari alla somma del contributo in conto capitale e del contributo sugli interessi stabiliti per gli investimenti realizzati dall'imprenditore nelle forme ordinarie.

7. Il contributo in conto interessi di cui al comma sesto è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento, e quelle a carico del beneficiario calcolate a tasso agevolato.

8. I tassi anzidetti sono quelli applicati, al momento della concessione delle provvidenze, nei rispettivi settori; il tasso di attualizzazione è pari a quello di riferimento.

9. I contributi di cui ai precedenti commi relativi ad investimenti fanno carico ai pertinenti capitoli del bilancio regionale.

10. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al comma secondo, è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore avente titolo ai benefici di cui al comma primo, purché essi rimangano nell'ambito del territorio regionale. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67 *bis*

Locazione finanziaria agevolata per attività artigiane

1. Le provvidenze contributive previste dalle leggi regionali in favore delle imprese ar-

tigiane sono estese in misura equivalente agli ammessi investimenti, realizzati totalmente o parzialmente mediante operazioni di locazione finanziaria.

2. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta o indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

3. Ferme le altre procedure di ammissione, controllo e verifica degli investimenti e forniture, i benefici di cui al comma 1 sono concessi, anche parzialmente, in alternativa ai contributi sugli interessi e sono corrisposti al conduttore beneficiario, per il tramite di società di locazione finanziaria convenzionate con la Regione.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti, i macchinari, gli immobili e le forniture oggetto della locazione finanziaria disciplinata ai commi precedenti, possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto se trattasi di beni mobili e del cinque per cento se trattasi di beni immobili.

5. I contributi in conto canoni sono concessi in modo da risultare equivalenti in valore attuale al contributo in conto capitale stabilito per gli investimenti realizzati dall'imprenditore nelle forme ordinarie.

6. La Regione, direttamente o tramite gli organismi delegati, liquida e corrisponde alle società di locazione in un'unica soluzione, previo esperimento dei controlli e collaudi prescritti, e la registrazione del contratto di locazione finanziaria, un contributo, in conto canoni, di valore pari al contributo in conto capitale stabilito per gli investimenti realizzati dall'imprenditore nelle forme ordinarie.

7. I contributi di cui al comma 6 fanno carico al capitolo 07028 del bilancio regionale e possono essere liquidati tramite le aziende di credito ed istituti di credito delegati a termini dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, come integrata dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 19, e del relativo regolamento

di attuazione.

8. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al comma 2 è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore avente titolo ai benefici di cui al comma 1, purché essi rimangano nell'ambito del territorio regionale; il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 67 ter

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20.

Anticipazioni alle imprese artigiane.

1. L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, modificata dalla legge regionale 19 luglio 1954, n. 15 è così sostituito:

“Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate subordinatamente al concorso delle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, la sede amministrativa e quella di armamento, nonché, ove ne possieda, i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie;

b) che tutte le navi di proprietà dell'impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione;

c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, facendovi altresì scalo normalmente in rela-

zione alla natura dell'attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;

d) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre nei limiti delle capacità operative dei cantieri navali sardi e quando non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio o evidenti ragioni di economia e tempestività;

e) che, in ordine al personale da imbarcare su navi di stazza lorda superiore alle 250 tonnellate, l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare”.

2. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, modificata dalla legge regionale 19 luglio 1954, n. 15 è così sostituito:

“Il mancato adempimento o l'inosservanza anche parziale di quanto prescritto all'articolo 2 implica l'obbligo alla immediata restituzione delle anticipazioni ottenute e della integrazione degli interessi fino alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e nel caso di locazione finanziaria allo scioglimento del contratto e alle conseguenze previste al punto 8 dell'articolo 13”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67 *quater*.

MOI, Segretaria:

Art. 67 *quater*

Integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20. Locazione finanziaria agevolata per le imprese di navigazione ed estensione dell'intervento

1. Alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo 13:

"In alternativa alle anticipazioni previste dagli articoli precedenti, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese di navigazione aventi titolo, che intendono provvedere all'acquisto dei consentiti mezzi di trasporto marittimo mediante operazioni di locazione finanziaria, un contributo in conto canoni.

Il contributo di cui al comma precedente è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento, e quelle calcolate al tasso del cinque per cento.

Il tasso di riferimento è quello vigente per il credito navale al momento della concessione del contributo; il tasso di attualizzazione è pari a quello di riferimento.

Il contributo fissato dal secondo comma del presente articolo, calcolato per contratti aventi durata non superiore a nove anni è posto a carico del fondo di rotazione istituito dall'articolo 1 e viene concesso con le procedure stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

Ai fini del presente articolo sono operazioni di locazione finanziaria quelle definite dall'articolo 83, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tra gli imprenditori beneficiari e gli istituti e società esercenti detta attività, all'uopo convenzionati con la Regione.

Il contributo stabilito ai precedenti commi è erogato, previa registrazione del relativo contratto di locazione a cura delle parti e previa verifica dell'investimento da parte dell'istituto gestore del fondo, all'impresa beneficiaria tramite la società locatrice, che deve ridurre i canoni a carico del conduttore-utilizzatore in misura equivalente. L'ammontare del contributo anzidetto viene liquidato in rate annuali, co-

stanti e posticipate, di durata pari a quella del contratto.

Alla scadenza del contratto i natanti oggetto della contribuzione regionale di cui ai precedenti commi possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto.

In caso di insolvenza del conduttore il contratto di locazione finanziaria può essere sciolto; previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, la società locatrice deve concedere in locazione i natanti ad altra impresa avente i requisiti stabiliti dall'articolo 2. Il nuovo conduttore è tenuto al pagamento dei canoni residui gravanti sul precedente, oltre agli interessi passivi maturati per l'inadempienza contrattuale di quest'ultimo, acquisendo titolo alle rate di contributo non ancora erogate".

2. Le anticipazioni e i contributi in conto canoni previsti dalla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni sono estesi a favore delle imprese aventi la loro sede legale in Sardegna, che intendano provvedere alla costruzione o realizzazione di bacini galleggianti destinati al servizio del settore naval-meccanico.

3. Le anticipazioni e i contributi in conto canoni previsti dalla stessa legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili anche agli investimenti effettuati nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine fa fede la data della fattura di acquisto o, nel caso di locazione finanziaria, quella di stipula del contratto.

4. Una quota pari al cinquanta per cento delle disponibilità annue del fondo di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 20 del 1951, conteggiati in esse gli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione per il corrispondente esercizio finanziario, è prioritariamente utilizzata per iniziative finalizzate alla navigazione costiera o locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67 *quinquies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67 *quinquies*

Investimenti delle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea

1. Il contributo per l'acquisto di materiale rotabile in favore delle imprese ed aziende private è equiparato alla misura stabilita dall'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 per gli enti, imprese ed aziende pubbliche.

2. I contributi previsti dal comma 5 dell'articolo 9 della citata legge regionale n. 16 del 1982 per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine deposito, possono essere concessi anche ad imprese ed aziende private purché consorziate od associate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Agli articoli 68, 69, 69 *bis*, 69 *ter* e 70 sono stati presentati degli emendamenti, quindi se ne sospende la discussione.

Si dia lettura dell'articolo 70 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 70 *bis*

Cessione immobili società collegate ERSAT

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti ai singoli Comuni per il recupero al patrimonio pubblico, di superfici di interesse turistico e sociale, nonché eventuali immobili derivanti dalla disponibilità di beni delle società collegate all'ERSAT e regolate dal Codice di procedura civile, non suscet-

tibili di destinazione agricola in base all'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 19 gennaio 1984, da utilizzare per attività degli stessi Comuni o verosia per fini sociali. In specie, le superfici e gli immobili restano vincolati al patrimonio pubblico e non possono essere alienati a favore di privati né utilizzati per attività private.

2. Le aree ricadenti nella fascia costiera fino ad una distanza di 1.500 metri dal mare saranno acquisite col vincolo di inedificabilità assoluta, di esse sarà garantita la fruizione pubblica.

3. Sulle aree predette sarà consentita unicamente, previa deliberazione del Consiglio comunale, la realizzazione di strade di accesso, di spazi attrezzati per la sosta, di punti di ristoro e delle relative opere di collegamento con le reti dei servizi primari.

4. Per i finanziamenti di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 (cap. 04161/02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 70 *ter*

Cooperative di produzione.
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16

1. L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 è sostituito dal seguente:

“Onde favorire l'acquisto degli stabilimenti delle imprese ammesse a procedura concorsuale, da parte di dipendenti delle stesse imprese, i finanziamenti di cui all'art. 3, possono comprendere anche l'acquisto della relativa attrezzatura, purché ritenuta valida, e in deroga al-

l'art. 4, potranno arrivare al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto degli stabilimenti di cui sopra, ferma restando la condizione della validità tecnico-economica della iniziativa.

Ai fini dell'accertamento dell'ammissione a procedura concorsuale, sarà sufficiente, ancorché non dichiarata dal Tribunale, una perizia giurata da un Dottore Commercialista indicato dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dei dipendenti e del consenso scritto del proprietario dell'Azienda interessata.

Saranno ammesse ai benefici del presente art. 5 le cooperative o loro consorzi con precedenza a quelle formate da ex dipendenti dell'Azienda in cessione".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo la discussione degli articoli 71 e 71 *bis*, a cui sono stati presentati emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 71 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 71 *ter*

Patronati scolastici Contributi ai Comuni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni un contributo per gli oneri derivanti agli stessi dall'attuazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25.

2. La spesa per l'attuazione del precedente comma è valutata in lire 1.500.000.000 annue (cap. 11050/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Agli articoli 72, 73, 74 e 75 sono stati pre-

sentati diversi emendamenti. Perciò ne sospendiamo la discussione.

L'articolo 76 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 77.

MOI, Segretaria:

Art. 77

Contributi alle associazioni di volontariato

1. A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 12011 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni di volontariato operanti senza scopo di lucro nel campo dell'assistenza agli infermi, contributi finalizzati all'acquisizione di beni strumentali, con esclusione di beni immobili, destinati al perseguimento dei fini assistenziali previsti dallo statuto associativo.

2. All'assegnazione ed all'erogazione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con la stessa procedura in atto per l'applicazione della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, in quanto compatibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

MOI, Segretaria:

Art. 78

**Ricoveri fuori della Regione.
Legge regionale n. 14 del 1986**

1. Per l'anno 1988 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese

di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.

2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, è sostituito come segue:

"4. Il contributo per le spese di viaggio, a richiesta degli aventi diritto, è anticipato nella misura pari all'80 per cento della spesa complessiva di viaggio, risultante dalle tariffe in vigore nei mezzi pubblici. La suddetta anticipazione è erogata nei casi di spesa complessiva di viaggio superiore a lire 900.000. Per le spese di viaggio di importo inferiore l'anticipazione è erogata, esclusivamente, nei casi in cui il reddito familiare complessivo del paziente, determinato ai fini dell'IRPEF, risulti inferiore a lire 16.000.000; ai fini della determinazione del reddito familiare, il reddito di lavoro dipendente è diminuito nella misura del 40 per cento (cap. 12088)".

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14 il termine di 5 giorni è modificato in 30 giorni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione dell'articolo 78 *bis*, a cui sono stati presentati emendamenti, è sospesa.
Si dia lettura dell'articolo 78 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 78 *ter*

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1988
Riordino delle funzioni socio-assistenziali

1. Dall'articolo 55, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concernente il riordino delle funzioni socio-assistenziali, sono eliminate le seguenti parole: "aventi ad oggetto rapporti di lavoro anche a tempo parziale".

2. Il primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è così sostituito:

"Entro il 31 ottobre 1988 la Giunta presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il primo piano regionale socio-assistenziale".

3. Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le parole "A decorrere dal termine di cui al primo comma" sono sostituite con le parole "A decorrere dal 1° gennaio 1989".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione dell'articolo 78 *quater*, a cui sono stati presentati emendamenti, è sospesa.

Si dia lettura dell'articolo 79.

MOI, *Segretaria*:

CAPO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 79

Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979

1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno 1988, la somma complessiva di lire 21.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Detto stanziamento è così suddiviso:

1) lire 20.700.000.000 (cap. 04162) da ri-

partire tra i Comuni della Sardegna:

a) per lire 6.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT;

b) per lire 1.750.000.000 in proporzione all'estensione territoriale dei Comuni fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

c) per lire 12.950.000.000 in relazione ai posti istituiti nelle piante organiche o ancora da istituire per lo svolgimento delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

2) lire 300.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1988-1989.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo la discussione degli articoli 79 bis e 80, a cui sono stati presentati emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 81.

MOI, Segretaria:

Art. 81

Programma di formazione professionale

1. E' sospesa, nell'anno 1988, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1988 è determi-

nata in lire 47.000.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo anche la discussione dell'articolo 82, a cui sono stati presentati emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 83.

MOI, Segretaria:

Art. 83

Finanziamento campagne antincendi

1. Gli stanziamenti da destinare al finanziamento delle campagne antincendi nell'anno 1989 sono determinati nei seguenti importi:

Cap. 05040 - Spese per il personale	lire	6.000.000.000
-------------------------------------	------	---------------

Cap. 05041 - Finanziamenti ai Comuni	lire	6.300.000.000
--------------------------------------	------	---------------

Cap. 05043 - Attrezzature, materiali ed altre spese	lire	10.800.000.000.
---	------	-----------------

2. E' autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 4.000.000.000 per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi e della relativa rete radiotelefonica (cap. 05054), così ripartita:

- anno finanziario 1989	lire	2.000.000.000
-------------------------	------	---------------

- anno finanziario 1990	lire	2.000.000.000.
-------------------------	------	----------------

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 84 sono stati presentati emen-

damenti. Perciò ne sospendiamo la discussione.
Si dia lettura dell'articolo 85.

MOI, *Segretaria*:

Art. 85

Servizio regionale della fauna

1. Il servizio regionale della fauna (articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32) di cui si conferma l'autonomia funzionale nell'espletamento delle attività tecnico-scientifiche istituzionali, provvede, a norma dell'articolo 119 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, all'individuazione, su aree pubbliche e private, delle zone per lo studio ed il ripopolamento della fauna da istituirsi, con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, entro i limiti territoriali complessivamente previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32. Successivamente, il Servizio della fauna procederà alla delimitazione e realizzazione di dette zone ed alla loro gestione, attraverso i suoi centri per lo studio e la gestione della fauna (articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32).

2. Per consentire il funzionamento dei centri del Servizio regionale della fauna e specificamente per la cura, il recupero e l'allevamento di fauna selvatica, nonché per l'immissione, il rilevamento ed il ripopolamento da realizzarsi attraverso le zone di cui al precedente comma.

3. Il Servizio regionale della fauna è autorizzato a trasformare l'attuale rapporto di convenzione per la fornitura di prestazioni operaie applicando ai convenzionati i contratti collettivi del settore agricolo, vigenti nel territorio della Sardegna.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati sugli stanziamenti in dotazione al Servizio regionale della fauna (capitoli 05101 e 05101-01). Per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi inerenti l'attività del Servizio regionale della fauna, dei suoi centri e delle zone di cui al precedente primo comma, è inoltre autorizzata la spesa complessiva di lire

6.000.000.000 (Cap. 05101-01) così ripartita:

– anno finanziario 1989

lire 3.000.000.000

– anno finanziario 1990

lire 3.000.000.000.

5. E' confermato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (Cap. 05101-01) disposto, per l'anno 1988, dall'articolo 80 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, nell'articolo appena votato c'è un errore tecnico. Occorre correggere "Servizio della fauna" in "Ufficio della fauna".

PRESIDENTE. Su questa correzione potremo tornare successivamente.

Si dia lettura dell'articolo 85 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 85 *bis*

Integrazione alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 - Esercizio della caccia

1. Nel terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

"e) atto notorio dal quale risulti il possesso della residenza in un comune della Sardegna da almeno 18 mesi senza interruzioni".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, intorno a quest'argomento vorrei fare una osservazione breve, molto breve, per non tediare l'uditorio che mi sembra piuttosto terrorizzato appena qualcuno di noi prende la parola.

E' stato emanato un decreto-calendario della caccia, con il quale si inibisce l'accesso ai cacciatori non sardi. Già 15 anni fa noi proponevamo non di escludere, ma soltanto di far pagare i non sardi che vengono in Sardegna a cacciare. Vedo che i tempi maturano e mi fa piacere che da parte della Giunta di sinistra ci siano dei cambiamenti così profondi e radicali, visto che allora la nostra proposta veniva definita antisociale. Però, signor Presidente, io alla Giunta e all'Assessore voglio fare una raccomandazione.

Tra coloro che hanno la residenza in Continente non ci sono solo i continentali, ma ci sono migliaia di sardi che la povertà dell'Isola ha costretto ad emigrare e a questi viene negato il piacere di tornare a esercitare uno sport praticato dai loro nonni e dai loro padri.

Bisogna essere attenti a questi aspetti marginali dei problemi, che magari non sono importanti sul piano economico, ma lo sono sul piano morale e sul piano sociale, per cui chiediamo all'onorevole Assessore di consentire la caccia ...

PUBUSA (P.C.I.). Ma noi la vorremmo negare anche ai sardi ...

ISONI (P.C.I.). Onorevole collega, bisogna ascoltare prima d'intervenire! Chiediamo all'Assessore, peraltro assente, che modifichi quel provvedimento e che dica espressamente che la Regione autonoma della Sardegna concede il diritto all'esercizio della caccia a tutti i sardi emigrati nella penisola italiana e all'estero e ai loro figli. Sì, anche ai loro figli, perché io personalmente ho provato gran dispiacere quest'anno, quando un mio vecchio compagno di caccia di 30 anni fa, venendo da Como, dove è emigrato con la famiglia e dove si è creato una fortuna, non è potuto venire a caccia con me perché a lui viene negato questo piacere. Un amico di Tula, della patria dei tuoi antenati, collega Canalis...

LORELLI (P.C.I.). Insomma proponi un emendamento!

ISONI (D.C.). Io non propongo nessun emendamento. Chiedo solo all'Assessore e alla Giunta che si facciano carico di questo problema marginale, che ha solo un valore morale, che non costa una lira. Per consentire che in Sardegna possano cacciare anche i sardi emigrati in Italia e all'estero e i loro figli non credo che occorranو spese, che occorra un articolo della finanziaria. Non ne parlo neanche; son cose che non hanno rilevanza.

LORELLI (P.C.I.). Hai ragione...

ISONI (D.C.). Vedo che all'amico Lorelli il problema non piace, non gli sembra importante.

LORELLI (P.C.I.). Ma hai ragione!

ISONI (D.C.). Abbi pazienza, io che non sono più un ragazzo vivo anche di queste cose; queste cose mi toccano dentro e chiedo la solidarietà di tutti voi.

LORELLI (P.C.I.). E te la stiamo dando.

ISONI (D.C.). Ti ringrazio, ti ringrazio.

Sia fatto in modo, dicevo, che il permesso di caccia in Sardegna venga concesso a tutti i sardi emigrati e ai figli dei sardi emigrati. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Credo che la raccomandazione del collega potrà essere accolta dalla Giunta. Ovviamente, non essendo presente l'Assessore competente, prendiamo questo impegno per suo conto e riferiremo al titolare perché provveda.

PRESIDENTE. A questo punto a me pare opportuno sospendere la discussione dell'articolo 85 *bis*.

Si dia lettura dell'articolo 85 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 85 *ter*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1

1. Alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

– articolo 3: dopo la frase “associazioni professionali agricole”, aggiungere “coldiretti regionale, confcoltivatori regionale, federazione regionale agricoltori”;

– articolo 4: la data del 30 settembre è sostituita dal 30 gennaio di ogni anno;

– articolo 5: la data del 30 novembre è sostituita dal 30 giugno di ogni anno;

– l'articolo 5, ultimo comma, è sostituito dal seguente: “lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all'articolo 2 in pari quote”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 86 è stato soppresso dalla Commissione.

La discussione dell'articolo 86 *bis* è sospesa, essendo stati presentati emendamenti.

L'articolo 87 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 88.

MOI, *Segretaria*:

Art. 88

Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1988, all'Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 5.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire

2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro-elettrico (cap. 08226).

2. E' autorizzata, altresì, a favore dello stesso ente l'erogazione del contributo di lire 543.000.000 per l'ultimazione dello studio sui problemi dell'eutrofizzazione del sistema “Flumendosa-Campidano” (cap. 08226/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 89.

MOI, *Segretaria*:

Art. 89

Servizio idrografico

1. E' autorizzata, nell'anno 1988, la spesa complessiva di lire 680.000.000 (cap. 08253/01) per la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del servizio idrografico della Sardegna:

– opere per il rilevamento delle aste fluviali e delle zone a rischio;

– bacino campione multidisciplinare;

– maglia telepluviografica e rete di rilevamento anemometrografica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 89 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 89 *bis*

Pagamenti su assegnazioni
Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985

1. I pagamenti sugli impegni assunti sui capitoli 08043, 08043/02 e 08043/03, relativi ad assegnazioni FIO per l'anno 1985, possono essere disposti, negli appositi conti correnti bancari di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, fino al 100 per cento degli impegni medesimi, per i progetti ammessi al finanziamento della Banca Europea Investimenti (B.E.I.).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo la discussione degli articoli 90 e 91, a cui sono stati presentati emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 92.

MOI, *Segretaria*:

Art. 92

Contributo per l'istituzione della sezione sarda del CONFEMILI

1. All'associazione "Bustianu Dessanay", quale sezione sarda del CONFEMILI (Comitato Nazionale federativo minoranze linguistiche), l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno finanziario 1988, ad erogare un contributo di lire 50.000.000 (cap. 11131); detta somma verrà accreditata a presentazione, da parte della predetta Associazione, del programma di attività e del preventivo di spesa relativi al primo anno di funzionamento della sezione stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 92 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 92 *bis*

Contributo al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari un contributo di lire 50.000.000 per l'organizzazione nell'anno 1989 di corsi di specializzazione professionale di preparazione agli esami di procuratore legale, per tutti i laureati in giurisprudenza, anche se non iscritti alla pratica forense.

2. Al termine del corso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari presenterà alla Presidenza della Giunta un rendiconto ed una relazione sui corsi (cap. 11146).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione degli articoli 93 e 94 è sospesa, essendo stati presentati degli emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 95.

MOI, *Segretaria*:

Art. 95

Fondo integrativo trattamento quiescenza personale Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria de lire 15.000.000.000 nell'anno 1988 (cap. 02100).

2. Nella legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, concernente l'istituzione del fondo di cui al precedente comma, la lettera a) del primo comma dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

"a) dall'Assessore competente in materia

di personale, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;”.

3. Alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, nell'ultimo comma, le parole: “un funzionario della Presidenza della Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “un funzionario dell'Assessorato competente in materia di personale”;

b) all'articolo 18, nel secondo comma, le parole: “o dall'Assessore da lui delegato” sono sostituite dalle seguenti: “o da funzionario da lui delegato”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendiamo la discussione degli articoli 96, 97 e 98, a cui sono stati presentati emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 98 *bis*.

MOI, Segretaria:

Art. 98 bis

Smarrimento o distruzione dei titoli di spesa

1. Nella legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è inserito il seguente articolo 45 bis:

“Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso dall'Amministrazione regionale, ne deve essere informata la Ragioneria generale della Regione che farà eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. A tale scopo la Ragioneria generale, tenuto conto della importanza del titolo smarrito o distrutto, potrà provvedere a fare pubblicare il fatto denunciato nel Bollettino Ufficiale della Regione, assegnando un congruo termine per la presentazione del titolo. Riuscite infruttuose le indagini e scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta

opposizione, la Ragioneria generale, con determinazione del proprio coordinatore generale, autorizza la spedizione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto.

Il nuovo titolo, corredato della determinazione suaccennata, viene spedito con le stesse formalità del primo e contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato.

Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere inviato alla Ragioneria generale della Regione che ne cura l'annullamento.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, qualora non si fosse conclusa la procedura per la spedizione del duplicato del titolo, la Ragioneria generale della Regione curerà comunque l'annullamento del titolo smarrito o distrutto. In tal caso, conclusi gli adempimenti di cui al primo comma, la ragioneria generale è autorizzata ad emettere un nuovo titolo di spesa, che deve contenere la dichiarazione che è emesso in sostituzione del titolo smarrito o distrutto.

I titoli di spesa pagati, smarriti dalla Tesoreria regionale prima di essere prodotti in contabilità possono, su autorizzazione del coordinatore generale della Ragioneria generale, essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale, da parte del Tesoriere, si assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualunque danno potesse derivare in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione, che deve contenere le precise caratteristiche del titolo con l'attestazione dell'avvenuto pagamento viene inviata alla Corte dei Conti in sostituzione del titolo smarrito o distrutto”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 98 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 98 *ter*

Conto giudiziale del tesoriere

1. Nel primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente punto:

“6) alla verifica del conto giudiziale del tesoriere regionale, dichiarandone la conformità alle proprie scritture”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 98 *quater*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 98 *quater*

Programmi di contabilità speciali

1. La procedura di approvazione di cui all'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è estesa ai programmi ed agli interventi da realizzare con le disponibilità amministrate nell'ambito di contabilità speciali la cui istituzione sia prevista da leggi dello Stato o della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 99.

MOI, *Segretaria*:

Art. 99

Copertura finanziaria

1. Alle nuove e maggiori spese derivanti

dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato e della CEE, come previsto nel bilancio della Regione per l'anno 1988.

2. Alle maggiori spese previste per l'ammortamento dei mutui autorizzati dall'articolo 1, si fa fronte con le maggiori entrate tributarie derivanti dal loro naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 100.

MOI, *Segretaria*:

Art. 100

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Sospendiamo la discussione delle tabelle A, B, B1 e C, che sono collegate agli articoli accantonati. Suspendo la seduta.

(*La seduta sospesa alle ore 17, viene ripresa alle ore 17 e 25*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, vorrei chiedere, se possibile, di discutere ora, prima di riprendere l'esame del disegno di legge

finanziaria, la proposta di legge numero 422, riguardante le disposizioni in materia di pesca marittima, già inserita all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, purché non sia un *escamotage* come quelli praticati in queste circostanze, e dato che trattasi di un provvedimento del tutto particolare, io mi associo in pieno alla proposta del collega Planetta, a condizione che non si chieda poi l'inserimento di altri disegni di legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, l'inversione dell'ordine del giorno si intende approvato.

Discussione e approvazione della proposta di legge Loretto - Lorelli - Meloni - Pigliaru - Cabras - Catta - Planetta - Chessa - Canalis - Manunza - Dettori - Isoni - Ortu V. - Pes - Uras - Soro - Ruggeri - Saba - Onnis - Mereu - Oggiano - Asara - Lai - Porcu: "Disposizioni in materia di pesca marittima". (422)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione della proposta di legge: "Disposizioni in materia di pesca marittima"; relatore l'onorevole Planetta.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Prendo la parola sulla proposta di legge soltanto da un punto di vista formale, per poter sottolineare, perché rimanga agli atti dell'Assemblea, che l'inversione dell'ordine dei lavori è stata resa possibile soltanto dall'unanimità dei consensi, perché non esiste alcuna norma del Regolamento che la preveda. Desideravo sottolineare questo punto, affinché l'episodio non costituisca precedente fin quando vige questo Regolamento.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Saba. Tenga comunque presente che esistono altri precedenti in materia. Poiché nessun altro do-

manda di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Planetta, relatore.

PLANETTA (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il parere della Giunta?

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti alla deriva o vaganti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000.

La trasgressione comporta altresì la confisca del pescato, delle reti e degli altri attrezzi impiegati.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Lorelli - Pes - Isoni - Planetta

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORELLI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: "Disposizioni in materia di pesca marittima".

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	54
contrari	10

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Anedda - Aresti - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Mannoni - Marracini - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Oppi - Orrù E. - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 17 e 45, viene ripresa alle ore 19*)).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

Continuazione e fine della discussione degli articoli del disegno di legge numero 368

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli rimasti sospesi del disegno di legge numero 368.

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Fondi globali

1. Nelle tabelle A, B e B1, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1988.

2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

lire 59.500.000.000

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

lire 37.000.000.000

bl) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019)

lire 7.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento modificativo numero 51.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Mannoni - Cogodi - Barranu

“L'importo di cui alla lettera a) del secondo comma (Capitolo 03016) è incrementato di lire 53.000.000.000; quello di cui alla lettera b) dello stesso comma (Capitolo 03017) è diminuito di lire 6.000.000.000.

Nella tabella A sono introdotte le seguenti variazioni:

– la voce n. 4) “Provvedimenti nel settore degli interventi sociali e delle politiche attive del lavoro” è incrementata di lire 21.000.000.000;

– è istituita la seguente voce n. 6) “Ulteriori provvedimenti per favorire l'occupazione” con la riserva di lire 32.000.000.000.

Nella tabella B l'importo di cui alla voce n. 1) “P.I.M. Sardegna” è diminuita di lire 6.000.000.000”. (51)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato da uno dei presentatori.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della pro-

grammazione bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento modificativo numero 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 10 bis. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Art. 10 bis

Edifici di culto

1. E' autorizzata, oltre allo stanziamento previsto dall'articolo 11 punto 4) della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per edifici di culto, restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico.

2. Degli stanziamenti di cui al precedente comma la somma di lire 2.000.000.000 in ragione di lire 1.000.000.000 per ognuno degli anni 1988 e 1989 è assegnata al Comune di Cagliari per il restauro della Basilica di Nostra Signora di Bonaria (cap. 08033/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 12 e numero 60.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Floris - Ladu - Becciu - Oppi - Tidu - Baghino - Fadda P. -

Moretti - Mulas - Secci - Tamponi - Atzeni - Onida - Loretto - Mura - Asara - Atzori A. - Deiana - Dettori - Isoni - Manunza - Saba - Soro - Serra Pintus - Zurru - Randazzo - Sechi

“Il primo comma dell’articolo è così sostituito:

‘E’ autorizzata, oltre allo stanziamento previsto dall’articolo 11, punto n), della L.R. 27.6.1986, n. 44, la spesa complessiva di lire 25.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per l’anno 1988 e di 10.000.000.000 per l’anno 1989, per la costruzione di edifici di culto, restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico’.

In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

Entrata

Cap. 12106 +10.000.000.000

Spesa

Cap. 08033/01 +10.000.000.000”. (12)

Emendamento sostitutivo totale Oppi - Moretti - Loretto - Mura

“L’articolo 10 *bis* è sostituito dal seguente:

‘1. E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per edifici di culto.

2. Degli stanziamenti di cui al precedente comma la somma di lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ognuno degli anni 1988 e 1989, è assegnata al Comune di Cagliari per il restauro della Basilica di Nostra Signora di Bonaria (cap. 08033)’.

In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

Cap. 08033/01 - 5.000.000.000
Cap. 08033 + 5.000.000.000”. (60)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

OPPI (D.C.) Li ritiriamo entrambi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l’articolo 10 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Passiamo all’articolo 21. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Bollettino ufficiale degli avvisi di gara

1. E’ istituito presso l’Assessorato dei lavori pubblici il “Bollettino ufficiale degli avvisi di gara” su cui le amministrazioni appaltanti opere pubbliche, forniture e servizi a finanziamento, anche parziale, della Regione, sono obbligate, pena nullità dell’appalto, a pubblicare gli avvisi di gara, qualunque sia l’importo dei lavori.

2. Con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono dettate le modalità e procedure da seguirsi per la raccolta degli avvisi di gara, nonché per la stampa e diffusione del bollettino di cui sopra.

3. Oltre che sul bollettino degli appalti, gli avvisi di gara devono essere pubblicati nell’albo della stazione appaltante e nell’albo pretorio del comune ove l’ente ha la sede.

4. I lavori di importo superiore a un milione di E.C.U. sono soggetti anche alle norme di pubblicità indicate dall’articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con le modifiche previste dall’articolo 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbono eseguire.

5. Nelle more dell’attuazione del disposto indicato nel primo comma, le amministrazioni sono obbligate ad attenersi alle disposizioni statali vigenti in materia.

6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati (cap. 08238/01):

- in lire 200.000.000 per l’anno 1988;

- in lire 80.000.000 per l'anno 1989 e seguenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il numero 5 e il numero 47, di identico contenuto. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu V. - Meloni - Mereu S. - Onnis - Catte - Zurru - Atzori V. - Isoni - Orrù

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Mannoni - Merella

Il primo comma è così sostituito:

"1. E' istituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici, il "Bollettino ufficiale degli avvisi di gara" su cui le amministrazioni appaltanti opere pubbliche, forniture e servizi a finanziamento, anche parziale, della Regione, sono obbligate, pena nullità dell'appalto, a pubblicare gli avvisi di gara, per i lavori di importo superiore a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13". (5) (47)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

ORTU VELIO (P.C.I.). L'emendamento numero 5 si dà per illustrato.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato anche l'emendamento numero 47.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io credo che, per raggiungere gli scopi che i proponenti si sono proposti, sarebbe opportuno aggiungere qualcosa, stabilendo almeno quanto tempo prima della gara devono essere pubblicati gli avvisi, perché la formulazione attuale consente di pub-

blicare gli avvisi anche dopo che la gara si è svolta.

Perciò è necessario chiarire che il bollettino con gli avvisi deve essere pubblicato un certo numero di giorni prima dello svolgimento della gara.

PRESIDENTE. Se i presentatori degli emendamenti sono d'accordo, io penso che si possa introdurre questa specificazione in sede di coordinamento.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Presidente, basterebbe aggiungere "e diffondere 45 giorni prima della gara" dopo le parole "a pubblicare".

ORTU VELIO (P.C.I.). Ci sono già i termini di legge.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Solo che, se io pubblico il testo dell'avviso sul bollettino dopo la gara, sono sempre a posto. Dobbiamo tutti sapere che stiamo stendendo un velo, non mettendo uno sbarramento, perché se il bollettino viene pubblicato dopo che la gara si è svolta, la gara resta valida. Quindi, visto che tutti sappiamo questo, in nome della trasparenza, perché questa è l'intenzione, il bollettino deve essere pubblicato e diffuso prima che la gara si svolga.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Questa è la legge.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). No, non è la legge; è solo l'intenzione.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti sono d'accordo su questa proposta d'integrazione dell'onorevole Anedda?

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. A parere della Giunta, piuttosto che il termine fisso di 45 giorni, è meglio far riferimento ai termini fissati dalle leggi vigenti.

ORTU VELIO (P.C.I.). Siamo d'accordo.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Va bene; allora aggiungiamo, dopo "pubblicare", le parole:

“entro i termini di legge”.

PRESIDENTE. Mettiamo allora in votazione il testo degli emendamenti numero 5 e 47, con la integrazione testé specificata dall'onorevole Anedda. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 21 bis

Fondo integrativo per finanziamento OO.PP.
legge 588/1962

1. A valere sulle disponibilità presenti nel fondo speciale di cui al titolo di spesa 5.2.03 - riassegnazione somme impegnate e non pagate - del V programma esecutivo del Piano di rinascita, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, possono essere disposti trasferimenti al titolo di spesa 5.2.01 - fondo per l'integrazione degli stanziamenti destinati alle opere pubbliche - del medesimo programma esecutivo per le iniziative considerate da quest'ultimo titolo, qualora lo stesso risulti privo di disponibilità.

2. A detto trasferimento si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori competenti.

3. In caso di esaurimento delle disponibilità del suddetto titolo di spesa 5.2.03, per le iniziative considerate dal titolo di spesa 5.2.01 può attingersi, con la procedura di cui al comma precedente, alle disponibilità di cui ai titoli di spesa 8.4.3/I, par. IV. 3 - Fondo di riserva - del programma di intervento per gli anni 1982-1984 approvato dal CIPE l'8 giugno 1983 e 10.4.03/I,

par. IV.3 - Fondo di riserva - del programma straordinario d'intervento per il biennio 1986-1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 13. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Onida - Manunza - Atzori A.

Dopo l'articolo 21 bis è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 21 ter

Per la realizzazione del progetto esecutivo relativo alla costruzione di due banchine a servizio delle industrie lungo il canale ovest-est del porto industriale di Oristano è stanziata la somma di lire 10.000.000.000, che verrà erogata in due esercizi (Cap. 08260):

- anno 1988	lire	4.000.000.000
- anno 1989	lire	6.000.000.000.

Il D.L. 369 è così modificato:

Entrate

Cap. 12106	+ 4.000.000.000
------------	-----------------

Assessorato LL.PP.

Cap. 08260 (N.I.) Realizzazione progetto banchine porto Oristano (art. 21 ter legge finanziaria)
4.000.000.000”. (13)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ONIDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e as-

setto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). L'emendamento dà l'occasione per una raccomandazione e per portare il Consiglio a conoscenza di qualcosa che forse non tutti i consiglieri sanno a proposito del porto di Oristano.

L'emendamento era diretto (dico era, perché col parere contrario della Giunta non sarà approvato) alla costruzione di altre due banchine, ma io credo che piuttosto sia necessario provvedere alla gestione del porto. Riferisco un piccolo episodio, senza pretendere di scoprire l'acqua calda: il porto di Oristano è senza luce, non perché non c'è illuminazione, ma perché non c'è illuminazione pubblica. L'illuminazione infatti è collegata all'impianto dell'impresa che ha eseguito i lavori e che ha sul luogo un custode il quale, a seconda dell'umore, quando cala il buio accende o no le luci. Perciò, se il custode è di buon umore, si continua a scaricare anche di notte; se il custode non ne ha più voglia, come è capitato, per non andar lontano, una settimana fa, non si scarica più.

Parrebbe una cosa divertente, ma lo è un po' meno, perché sapete che cosa è accaduto quest'ultima volta? E' accaduto che, in attesa che venissero da Ottana due gruppi elettrogeni per consentire la prosecuzione delle operazioni di sbarco, si è levato il maestrale. Ora vi erano in porto due navi, l'una che avrebbe dovuto caricare dei tessuti bianchi prodotti a Ottana e l'altra che scaricava carbone. Per le favorevoli condizioni del vento, il carbone è andato a finire sui tessuti bianchi che erano diretti negli Stati Uniti; a quel punto, nessuno si è neanche sognato di caricarli, perché sono stati subito contestati dall'incaricato. E anche questo parrebbe tutto sommato, a parte le molte decine di milioni di danni, un problema che riguarda solo le compagnie di assicurazione, ma non è così, perché,

siccome non si sa chi abbia la responsabilità del porto, non si sa neppure chi debba rispondere di questi danni: il risultato è che lo spedizioniere ha chiesto il sequestro della nave, che è rimasta bloccata nel porto.

Io non so se la Giunta abbia possibilità e poteri per interessarsene, ma penso che, tra un contributo a un'associazione culturale e l'altra, tra un convegno e l'altro, farebbe bene in tempo a occuparsi di questa che è una questione seria, per dotare il porto dell'illuminazione pubblica e, più esattamente, per far allacciare l'impianto di illuminazione pubblica ad una struttura pubblica che lo gestisca.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 21 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

All'articolo 27, soppresso dalla Commissione, è stato presentato un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Oppi - Moretti - Mura - Ladu - Deiana

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente articolo:

“CAPO III BIS

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 27 *bis*

L'Amministrazione regionale è autorizza-

ta ad erogare alla Università degli studi di Cagliari un contributo straordinario di lire 10.000.000.000, per il completamento del primo lotto del nuovo complesso edilizio destinato alla facoltà di farmacia, scienze fisiche, matematiche e naturali e di medicina e chirurgia, in fase di avanzata costruzione nell'area di Monserrato (Cap. 11084/03).

La erogazione della somma avverrà secondo le seguenti modalità:

- anno 1988	lire	6.000.000.000
- anno 1989	lire	4.000.000.000.

Il D.L. 369 è così modificato:

STATO DELLA SPESA ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11084-03 (N.I.) Contributo straordinario all'Università di Cagliari per il completamento del primo lotto del nuovo complesso edilizio destinato alla facoltà di farmacia, scienze fisiche, matematiche e naturali e di medicina e chirurgia (art. 27 bis legge finanziaria) lire 6.000.000.000

Entrate

Cap. 12106 + 6.000.000.000".(59)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

OPPI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta non accoglie questo emendamento. A parte le questioni di principio sulle competenze statali in ordine all'edilizia universitaria, che sono fondamentali e discriminanti, se un problema speciale e specifico deve trovare risoluzione nel tempo breve, esistono fondi della legge 268 destinati alle aree

urbane di Cagliari e di Sassari, per mezzo dei quali, con il consenso degli enti locali, si può trovare una soluzione per il problema che in questo emendamento viene portato in discussione.

Per questi motivi la Giunta chiede che l'emendamento sia ritirato o respinto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 59. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'articolo 28. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 28

Destinazione della quota derivante dalla "legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura" legge n. 752 del 1986.

1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate, nell'anno 1988, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)

lire 150.000.000

b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950,

n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)

lire 4.000.000.000

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02)

lire 30.000.000.000

d) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni (cap. 06051)

lire 13.000.000.000

e) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (L.R. 29 novembre 1961, n. 14; art. 39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01)

lire 7.000.000.000

f) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 33 e art. 28 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086)

lire 8.000.000.000

g) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)

lire 2.650.000.000

h) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)

lire 1.100.000.000

i) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)

lire 4.550.000.000

l) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)

lire 2.100.000.000

m) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro alimentari, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni, dall'articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dall'articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222)

lire 2.000.000.000

n) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione e l'ampliamento e le attrezzature di stabilimenti razionali (cap. 06231/01)

lire 4.000.000.000

o) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01)

lire 4.000.000.000

p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)

lire 6.500.000.000

q) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)

lire 1.500.000.000

r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)

lire 3.500.000.000

s) anticipazioni per lo svolgimento dell'azione organica n. 8 del primo piano annuale di attuazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 (cap. 06291/01)

lire 10.000.000.000

2. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui alla voce s) (cap. 06291/01), mediante trasferimento delle relative somme da prelevare dal pertinente capitolo di bilancio istituito per l'erogazione dei benefici previsti dall'azione organica n. 8 (coltivazioni tipiche meridionali) (cap. 06291); le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo 06291/01.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, ho chiesto la parola non certo con la presunzione di potere stasera tessere gli elogi del Presidente di questa Giunta regionale, che finalmente ci fa grazia della sua augusta presenza, visto che finora, dopo tanti giorni di dibattito, avevamo avuto notizie della sua esistenza solo attraverso le gentili parole che per mezzo dei giornalisti ha voluto rivolgere stamattina ai gruppi di opposizione. Ma basta così, l'incidente è chiuso.

Prendo la parola soltanto, e infatti brevemente, molto brevemente, per gridare tutta l'indignazione dei democratici cristiani, dei contadini, degli agricoltori e dei pastori per come il mondo agricolo è stato trattato da questa Giunta regionale e da questa maggioranza.

Voglio solo sottolineare che per gli investimenti produttivi in agricoltura, comprese le colture specializzate, sono stati messi a disposizione 43 miliardi, mentre questa maggioranza ha avuto l'improntitudine di assegnare un'ottantina di miliardi a tre enti comatosi che la classe politica sarda negli anni decorsi aveva condannato a morte non gloriosa. E voglio sottolineare, onorevole Cogodi, che i suoi padri di ieri erano contro quelle organizzazioni che lei oggi sta contribuendo a ingrassare, e per convincerla io la rimando ai resoconti consiliari degli anni scorsi, non del secolo scorso.

A titolo di esempio, onorevole Assessore all'agricoltura, voglio citare soltanto il caso (e ho finito, perché non vi vogliamo tediare) di quanto è stato destinato per contributi a coloro che godono dell'irrigazione: 6 miliardi e 500 milioni di contributi agli usufruttuari delle acque pubbliche; invece non troviamo una cifra adeguata per dare l'acqua a chi non ce l'ha assolutamente, perché questa Giunta ha stanziato solo 3 miliardi e mezzo per i laghi collinari. Ma vogliamo essere seri? Che cosa si può fare con 3 miliardi e mezzo? Con quella cifra lei, onorevole Assessore, non riuscirà neanche a dotare i suoi uffici di una collezione appena decorosa di orinali, altro che fare laghi collinari per l'agricoltura sarda! Tre miliardi e mezzo sono un affronto, sono un'irrisione. E ho finito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Contributi a Consorzi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio latterie sociali della Sardegna con sede in Macomer la somma di lire 2.380.000.000 (cap. 06244) per il pagamento dell'IVA e degli imprevisti inerenti la realizzazione del centro regionale per la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, di cui alla lettera B) del comparto lattiero-caseario del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, previsti dal titolo 6.1.3 del programma di sviluppo economico e sociale per la Sardegna per gli anni 1976-1978, approvato dal CIPE l'8 giugno 1976.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio cooperativo carni "3C" un contributo di 300.000.000 di lire a titolo

di rimborso per le spese sostenute per il completamento e l'attivazione degli impianti del frigo macello di Chilivani, ai fini dell'ammasso AIMA delle carni nell'ambito dei provvedimenti per la siccità (cap. 06243-02).

3. Al fine di consentire lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura per una efficace politica di commercializzazione dei prodotti agricoli è autorizzata nell'anno 1988 l'erogazione di un contributo al CO.S.T.A.S. (Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda) di lire 150.000.000 per l'acquisizione di aree di stoccaggio al centro e nord Italia (cap. 06336).

4. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 374.000.000 (cap. 06334) al CON.SAR.CO.RI. (Consorzio sardo fra le cooperative della Rinascita) finalizzata al ripiano del disavanzo esistente al 1° gennaio 1988.

5. Una quota pari a lire 2.000.000.000 dello stanziamento del capitolo 06273-01 è destinata al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano per il completamento della centrale di spumantizzazione e dell'essicatoio di prodotti agro-alimentari, e per il secondo lotto dei lavori concernenti l'azienda agricola di Barisardo.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio provinciale ortofrutticolo di Cagliari un contributo straordinario di lire 400.000.000 per far fronte alle passività contratte a causa della insufficienza dei conferimenti e per favorire l'adeguamento strutturale e organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06227).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale Morittu - Mannoni - Merella

“Alla fine del 3° comma, sono eliminate le

parole: ‘per l'acquisizione di aree di stoccaggio al centro e nord Italia’”. (53)

Emendamento soppressivo parziale Moretti - Oppi - Mura - Loretta

“All'articolo 35 sono soppressi i commi 1, 3 e 4”. (75)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 75 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). L'emendamento presentato da me e dai miei colleghi si intende ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 53 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50 *bis*.

MOI, Segretaria:

Art. 50 *bis*

Mostra zootecnica di Macomer

1. E' autorizzata per l'anno 1988 l'erogazione al Comune di Macomer della somma di lire 500.000.000 per il completamento dei locali destinati alla mostra zootecnica (cap. 06168/01).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 14. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Becciu - Floris - Ladu S. - Loretto - Moretti - Mura - Oppi - Onida

Dopo l'articolo 50 *bis* è aggiunto il seguente:

“Art. 50 *ter*

Mutui di assestamento per aziende agricole danneggiate

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui con ammortamento decennale e con preammortamento massimo di due anni, a favore delle aziende agricole e delle cooperative agricole di conduzione, le quali, nel quinquennio 1983-87:

a) per effetto di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche abbiano ricevuto interventi contributivi e creditizi per danni alle strutture o per i danni alla produzione previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni;

b) abbiano fatto ricorso a finanziamenti agrari non agevolati;

c) si trovino in pericolo di ridurre unità occupate.

Possono costituire oggetto dell'assestamento:

1) i prestiti e le rate di prestito o mutuo, già costituiti per linea capitale, interessi contrattuali o moratori, e spese, non soddisfatti alle prescritte scadenze o soddisfatti col ricorso a mezzi bancari ordinari, maturati in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e ancora in essere;

2) le esposizioni residue, in linea capitale, dei prestiti a medio termine e i prestiti di conduzione, erogati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. In alternativa al mutuo decennale con preammortamento di due anni il produttore può optare per avere un con-

tributo che abbatta i debiti pari almeno al 50 per cento del debito totale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma gravano sul capitolo 06073 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Per far fronte alle spese di cui sopra calcolate in lire 600.000.000.000 si provvederà, per quanto attiene alla cifra di lire 300.000.000.000, mediante l'accensione di un mutuo, preferibilmente con gli istituti di credito tesorieri della Regione, per il quale viene concessa formale autorizzazione ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Per la rimanente somma si provvederà con uno stanziamento annuo di lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990”. (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando questo emendamento fu presentato in Commissione bilancio, esso causò sorpresa e perplessità, del che oggi per la verità ci chiediamo i motivi. Sarebbe bastato infatti tornare indietro di qualche mese per ritrovare, fra i documenti ufficiali del Consiglio, una mozione del Gruppo della Democrazia Cristiana sugli indirizzi di politica agricola, lo sviluppo economico e l'occupazione e sulla situazione esistente in Sardegna che, al punto 5 del dispositivo, impegnava la Giunta regionale a studiare ogni possibile modalità di intervento regionale, sia di carattere amministrativo che legislativo, per affrontare in modo complessivo e concreto il grave problema delle cambiali agrarie, ricorrendo preferibilmente all'abbattimento delle stesse.

Nelle premesse di quella mozione si ricordava la significativa dimostrazione degli agricoltori, organizzata dalla Coldiretti lo scorso 11 novembre, che aveva messo in luce il grave stato di degrado in cui si trova l'agricoltura sarda, a dispetto delle ottimistiche valutazioni che di essa danno il Presidente della Giunta e l'Assessore all'agricoltura. Si indicava perciò come ne-

cessario e indilazionabile un intervento della Regione, sia sul piano amministrativo sia sul piano legislativo, per risolvere appunto il problema delle cambiali agrarie, che costituiscono una palla al piede per gli operatori agricoli, vessati dagli impegni bancari, afflitti dalle carenze di infrastrutture e dalle calamità naturali e demotivati dalla mancanza di sostegno da parte degli organi regionali.

Perciò non avrebbe dovuto sorprendere nessuno l'iniziativa della Democrazia Cristiana, visto che, in presenza di un disinteresse quasi totale dell'Amministrazione regionale, noi eravamo stati costretti a presentare quella mozione ponderosa e lunga, molto lunga, come d'altra parte è lungo il calvario degli operatori agricoli che, specialmente in questo periodo, cominciano a tirare le somme della fallimentare situazione economica del loro settore.

Noi ci siamo allora e sempre sforzati di metterci dalla parte non di chi opera, compresi tutti noi, nelle stanze dorate del potere, o in quelle in cui si determina la sorte anche dell'economia agricola, ma dalla parte di chi tutti i giorni vede messa in pericolo non solo l'esistenza della propria azienda, ma il destino e l'avvenire della propria famiglia.

Noi siamo partiti, per queste due iniziative, da un giudizio complessivamente negativo sulla situazione agricola; d'altra parte non credo che neanche questo debba sorprendere nessuno, perché il giudizio negativo complessivo sulla situazione dell'agricoltura non è soltanto nostro, non è un giudizio di parte, ma coinvolge pure i rappresentanti delle categorie interessate e gli stessi sindacati, come abbiamo avuto modo di sentire in modo molto chiaro e lampante nell'ultima audizione che abbiamo fatto in Commissione agricoltura, nella quale anche i rappresentanti di sindacati di categoria ai quali si riferisce buona parte della maggioranza e della Giunta hanno dichiarato esplicitamente la loro insoddisfazione per il tipo e per l'impostazione della politica agraria.

Ricordate tutti la grande manifestazione degli agricoltori e dei coltivatori diretti nella città di Cagliari, che ha visto sfilare e protestare vivacemente sette-ottomila operatori agricoli;

inoltre, non più tardi di due giorni fa, abbiamo visto in questa sede del Consiglio regionale, e l'assessore Muledda ha visto nella sede dell'Assessorato, sette-ottocento operatori del settore serricolo invadere e occupare l'Assessorato, e poco ci mancava che tentassero di occupare anche il Consiglio regionale. Se questo è avvenuto ultimamente ad opera dei serricoltori, che sono quasi il fiore all'occhiello dell'agricoltura della Sardegna, cioè di quel comparto che, se ha il più alto tasso di capitale, dovrebbe avere anche il più alto tasso di reddito, potete immaginare che cosa succede negli altri comparti.

Noi comprendiamo benissimo che, specialmente col clima che si è creato da stamattina in questo Consiglio, queste sembrano affermazioni scontate, in quanto fatte dall'opposizione, che pregiudizialmente deve esprimere giudizi di questo genere. Ma così non è, perché obiettivamente sta sotto gli occhi di tutti la drammaticità della condizione dell'agricoltura in generale e, per la verità, noi siamo arrivati alla conclusione che, di fronte a mali estremi, perché di mali estremi si sta parlando, si deve ricorrere a rimedi estremi.

Io vi confesso, onorevoli colleghi, di trovarmi in un certo imbarazzo, dopo l'intervento di stamattina del mio collega Saba, con il quale io concordo dalla prima parola fino all'ultima, e nel quale il mio collega Saba ha lamentato una procedura scorretta nel presentare, dentro un bilancio e una legge finanziaria che hanno scadenza annuale, tutta una serie di iniziative che hanno una cadenza pluriennale. Ebbene, pur condividendo questa lamentela del collega Saba, non posso fare a meno di sostenere la proposta del nostro emendamento, che pure contiene una previsione pluriennale di impegno.

Nell'impostazione del bilancio, da parte dell'Assessore dell'agricoltura è stato scritto che le direttrici fondamentali della politica di bilancio perseguita da quell'Assessorato sono rivolte al superamento dei condizionamenti e dei vincoli che limitano il processo di modernizzazione e di sviluppo dell'impresa agricola. Io sono convinto che dovrebbe essere questa l'impostazione della politica agricola in un momento come questo; però purtroppo debbo ricono-

scere che così non è stato, forse perché è immane il compito dell'Assessore dell'agricoltura. Non mi nascondo le difficoltà nel risolvere i grandi problemi dell'agricoltura in questo momento; però realisticamente dobbiamo concludere che questo obiettivo non è adeguatamente presente nell'attuale bilancio regionale.

Ebbene, io sono convinto che noi possiamo porre in qualche modo riparo a questa situazione attraverso uno strumento come quello proposto nel nostro emendamento, che chiede la destinazione di 600 miliardi all'agricoltura. In tutti questi anni abbiamo aspettato la sanatoria delle situazioni pregresse in agricoltura; non è mai arrivata, però io sono convinto che con la sommatoria delle buone volontà di tutti quanti riusciremo a porre rimedio anche a situazioni di questo genere. Sono anche convinto, onorevoli colleghi, che se frughiamo - e gli esperti in queste cose sono bravissimi - fra le pieghe attuali del bilancio, non ci deve spaventare la somma di 600 miliardi da destinare all'agricoltura. Se cominciamo a sottrarre dal bilancio tutto quello che ha avuto una destinazione che non avrebbe dovuto essere prioritaria, noi riusciremo a trovare già nell'attuale raccolta delle entrate una somma che ci consenta di operare questi interventi a favore di un settore che continua a rimanere forse il settore che dà maggiori prospettive all'economia della Sardegna.

Noi abbiamo messo nel conto, onorevoli colleghi, i sorrisi scettici di quanti soppesano l'entità della richiesta che noi facciamo. Ebbene, io inviterei tutti gli scettici a non esserlo, perché voglio che ricordiate quali erano le condizioni nelle quali i governanti regionali del 1960 fecero la proposta che passò poi con il nome famoso di "legge Costa", la proposta cioè di abbattere i debiti degli agricoltori in quel periodo. La richiesta in termini finanziari di quella proposta era di 33 miliardi. Credo di non sbagliare se dico che 33 miliardi erano più del 50 per cento del bilancio di allora della Regione; dunque i 600 miliardi oggi credo che non debbano né preoccupare né tanto meno scandalizzare nessuno.

Io non voglio far perdere tempo né alla Giunta né ai miei colleghi né voglio entrare nel

merito tecnico di questo emendamento, perché comprendiamo tutti che qui non si discute di un fatto tecnico, bensì della comprensione politica di un problema che non attiene all'assetto di una coalizione né ad interessi specifici di una singola forza politica; è un problema che riguarda tutta la classe dirigente della Sardegna, alla quale in questa sede io mi rivolgo perché esamini con serietà, con obiettività e realismo un problema che può essere risolto facendo una scala di priorità dei bisogni della Sardegna. Io credo che, se faremo questa operazione, troveremo in cima a questa scala di priorità i problemi degli agricoltori.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Io ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega Becciu. Con il suo giudizio sulla crisi complessiva dell'agricoltura si può anche concordare; si tratta di valutare come, quando, perché, in quali settori di più e in quali di meno. Si può discutere, in una sede più congrua rispetto a quella della discussione attuale del bilancio, che può essere un incontro in Commissione agricoltura o anche una prossima seduta del Consiglio dedicato alla discussione delle mozioni proposte, sul tema dell'agricoltura, sia dalla Democrazia Cristiana, che da altri Gruppi anche della maggioranza, per elaborare una linea rispetto alla questione delle aziende danneggiate.

Mi sembra che però la proposta della D.C. non si faccia carico di altre aziende (per esempio quelle serricole qui citate) che resterebbero comunque escluse da un provvedimento di questo genere. D'altra parte la portata di quest'emendamento mi pare sia tale da comportare necessariamente un momento di riflessione diverso e più approfondito.

Io pregherei per questo i colleghi democristiani di ritirare l'emendamento, assumendo l'impegno come Giunta di andare a un momento di riflessione in Commissione o, se il Consi-

glio o i presentatori delle mozioni lo preferiscono, a un dibattito sulle mozioni in Aula, che si concluda dando direttive alla Giunta regionale perché operi di conseguenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' notorio e quindi ritengo superfluo sottolineare ancora una volta che la nostra organizzazione politica e in modo particolare la nostra organizzazione sindacale si battono giornalmente per gli interessi dei lavoratori dipendenti, ma sarebbe errato supporre che noi non tenessimo conto anche dei lavoratori autonomi, come nel caso dei serricoltori, perché questo fa parte della nostra tematica politica e soprattutto della nostra ideologia sociale.

E allora eccoci ad esaminare anche questo nuovo articolo da inserire nella finanziaria. L'assessore Muledda ha cercato di guadagnare tempo, proponendo la discussione nel suo complesso di questo importantissimo problema, interessante un comparto dell'agricoltura che, non dimentichiamocelo, è stata tutta quanta letteralmente distrutta in Sardegna. Non mi stanco di ripeterlo, per dimostrare ancora una volta che anche in questo settore dell'agricoltura si evidenzia il fallimento di una certa impostazione non solo di ordine sociale, ma anche di ordine ideologico.

Assessore, quando l'altro giorno i serricoltori sono venuti qui a prospettare le loro lamentele e a criticare l'indirizzo politico, sociale e soprattutto economico in questo comparto, hanno denunciato una cosa molto grave, di cui lei ha preso atto: se non riuscite a pareggiare o a rimediare in qualche modo, nell'arco di qualche anno chiuderete e non si farà più serricoltura in Sardegna.

Questo è un implicito, clamoroso riconoscimento che l'impostazione che state dando voi anche in questo settore, così come avete fatto attraverso la legislazione per le cooperative (mi riferisco alla legge 28), non offre più nessuna soluzione di ordine positivo dal punto di vista della produzione. Si può produrre anche in sen-

so negativo: infatti i serricoltori producono, ma la loro produzione non trova sbocchi, se è vero come è vero che i conti economici fatti dai competenti dimostrano che il costo è superiore al ricavo.

E allora come uscirne? Lei ha proposto una discussione, ma occorre esaminare il problema contingente. Che devono fare questi serricoltori? E' inutile che li si riceva ancora dopodomani o fra una settimana; è inutile discutere ancora: il problema va affrontato per quello che è, ma per prospettive immediate, non per prospettive a venire, fra cinque, sei, dieci anni, quando quel poco che c'è sarà distrutto, demoralizzando i diretti interessati, cioè i serricoltori.

In questa circostanza loro stanno chiedendo o l'abbattimento degli interessi per i mutui che sono costretti a pagare a brevissima scadenza, da qui a qualche giorno o a qualche settimana, oppure una dilazione e quindi la contrazione di altri mutui, ma a carico di chi? Della Regione sarda!

E' un problema di ordine sociale, più che di ordine economico, perché se dovessimo ragionare economicamente io sarei il primo a dire, così come ho già riferito a loro, che non si può concepire ancora sotto il profilo dell'assistenza un certo tipo di lavoro e un certo tipo di produzione; ma da qui bisogna uscirne, ed allora l'alternativa quale potrebbe essere? Nell'immediato dare sicurezza ai serricoltori, perché non abbiano a carico perdite continue in questa loro produzione, e in secondo luogo proporre una alternativa che abbia a monte di tutto l'intervento del pubblico, che deve essere coordinato, armonizzato e severamente controllato anche per l'estensione dei contributi o dei mutui, oppure per l'accollo degli interessi.

Vi può essere un'alternativa, ma deve rispondere ad una possibilità di mercato, che garantisca una vita più tranquilla ai serricoltori. Perciò la proposta che è stata fatta ci trova parzialmente d'accordo e noi voteremo per l'emendamento proposto dai colleghi che mi hanno preceduto.

Per l'agricoltura sono stanziati circa 600 miliardi. Io non so se tutti questi miliardi hanno una finalità produttiva, ma in questo caso mi

pare che sia più che ragionevole la proposta che è stata fatta, cioè di mettere nell'immediato a disposizione un certo numero di miliardi - cento o duecento, non dico trecento quanti ne hanno proposti i democristiani - perché questo comparto dell'agricoltura abbia perlomeno tranquillità in tre, quattro o cinque anni.

In questo periodo sarà compito del pubblico coordinare la loro organizzazione, attraverso la costituzione di determinati consorzi, mediante i quali con la forza possano far fronte alla concorrenza, non solo delle altre regioni d'Italia. Pensate, il prezzo di mercato del pomodoro oggi è all'incirca di 500, 600, 700 lire. Sappiamo perfettamente che la concorrenza della Spagna non consente assolutamente di smerciare ad un prezzo migliore. Bene: questo loro guadagno, questo loro ricavo, non paga neanche il 50 per cento delle spese; ecco perché in una loro piattaforma rivendicativa chiedono che ci sia un concorso almeno del 50 per cento da parte della Regione, per evitare la bancarotta completa in questo comparto.

Proposte alternative: io non condivido molto questi loro punti di vista; loro chiedono che vengano coperti dalla Regione i costi delle cassette, un'aliquota grossa dei costi del trasporto su ferrovia, ma anche su gomma, cosa che non è stata ancora concessa. Mi si dice che tutto questo deve essere inserito in un provvedimento di ordine nazionale, ma l'iniziativa in questo caso non può essere lasciata solo ed esclusivamente ai partiti politici e alle parti interessate (cioè in questo caso ai serricoltori), ma deve essere assunta dalla Giunta regionale, perché se è necessario un provvedimento di ordine nazionale per quanto riguarda i costi del trasporto su gomma e del trasporto via mare, si provveda.

I serricoltori lamentano questo stato di cose ormai da tre o quattro anni e non si può ancora dilazionare nel tempo, altrimenti quando si provvederà sarà troppo tardi. Le proteste di questi lavoratori, ancorché lavoratori autonomi, sono più che giustificate, più che legittime, come le proteste dei lavoratori dipendenti. Infatti, quando gli si dà la possibilità di iniziare, con l'aiuto in conto capitale per la costruzione di una serra, gli si deve dare anche la possibilità

di continuare questo tipo di attività, perché è inutile impiantare le serre, è inutile coltivare, è inutile produrre quando non si riesce, neppure in Sardegna, a vendere in pareggio.

Tutto questo rientra nella logica del fallimento del settore dell'agricoltura, come di tutti gli altri settori dell'economia sarda, perché questa è la realtà di questa Giunta come delle Giunte che hanno preceduto la presente; questa è la realtà incontestabile che di tanto in tanto affiora anche attraverso i lavoratori indipendenti, ancorché costituiti in cooperative, che servono per assistere i galoppini elettorali e non per produrre in senso positivo per l'economia della Sardegna.

Se è vero tutto questo io non posso che concordare - anche se non totalmente - con la proposta dei colleghi che mi hanno preceduto, richiamando l'attenzione della Giunta (e al riguardo noi abbiamo già presentato delle interpellanze) perché su questo argomento si provveda quanto prima. E' un altro comparto che squalifica la politica di questa Giunta e tutta la politica economica della Sardegna in questo comparto, perché siamo surclassati addirittura dalla Spagna e dai paesi del quarto mare (Israele, Tunisia), che esportano qui in Sardegna a costi notevolmente inferiori al nostro costo di produzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Signor Presidente, colleghi, soltanto un minuto perché la proposta degli amici della Democrazia Cristiana non appaia come un fatto isolato. Mi sono fatto promotore, unitamente ai colleghi della Commissione agricoltura della D.C., dei partiti repubblicano e socialdemocratico ed agli amici sardisti, di un progetto di legge che ha lo scopo di definire alcuni strumenti importanti e urgenti per far fronte alle difficoltà che i colleghi poc'anzi hanno illustrato.

Questo progetto di legge è stato presentato già da 23 giorni, il 30 di marzo; credo che in questi giorni verrà assegnato definitivamente alla Commissione agricoltura, se non è stato già

assegnato durante questa tornata consiliare, e che verrà messo all'ordine del giorno della Commissione in occasione della prima seduta. In quell'occasione credo che potremo (certamente con maggiore attenzione di quanto si possa fare oggi) discutere il problema dell'indebitamento delle aziende agricole, che è veramente arrivato a livelli incredibili: ben 1.035 miliardi al 31 dicembre 1986, rispetto a una produzione lorda vendibile di 1.443 miliardi.

Quindi non c'è dubbio che occorre attenzione da parte del Consiglio regionale; attenzione che molto probabilmente non può ottenersi in occasione della discussione del bilancio, ma forse piuttosto proprio nel momento in cui un provvedimento di questa portata, che prevede anche altri interventi per l'agricoltura, verrà discusso dalla Commissione, senza però proposte demagogiche che non possono essere accolte da parte di nessuno.

La proposta di legge è una proposta unitaria; soltanto i colleghi del P.C.I. non l'hanno voluta firmare, ma io mi auguro che in Commissione si possa trovare l'accordo anche con loro, per arrivare in Aula tutti uniti su un problema che sta diventando drammatico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 50 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, prendo la parola per rispondere alla sollecitazione che ci è venuta dall'Assessore all'agricoltura, il quale ha dimostrato una particolare sensibilità al problema che è emerso dalla lettura e dalla discussione dell'emendamento della Democrazia Cristiana e si è impegnato ad affrontare questo problema in una sede diversa.

Io non condivido le osservazioni che ha fatto (più tra le righe che esplicitamente) il collega Pili, perché non credo che fosse sede impropria quella della discussione del bilancio,

specialmente in sede di Commissione programmazione; si sarebbe allora potuto approfondire l'emendamento della Democrazia Cristiana e impostare (perché questo lavoro nella Commissione programmazione si stava facendo) il programma pluriennale nei termini indicati dal nostro emendamento. Perciò non capisco perché si debba dare priorità ad un provvedimento che rimanda un problema che, se ci fosse stata la volontà politica dell'onorevole Pili e della parte politica che l'onorevole Pili rappresenta, si sarebbe potuto anticipatamente affrontare in quella sede.

In tutti i casi, avendo premesso che questo non è problema che attiene all'etichetta e alle sigle di cui ciascuno di noi è titolare, io accedo alla sollecitazione dell'Assessore e ritiro, per conto della Democrazia Cristiana, l'emendamento numero 14.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. Chiedo alla sua cortesia, Signor Presidente, e col consenso dell'Assemblea, una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 05, viene ripresa alle ore 20 e 40).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio. Si dia lettura dell'articolo 56.

MOI, Segretaria:

Art. 56

Opere turistiche

1. Alla spesa dello stanziamento di lire 13.685.000.000 iscritto al capitolo 07003/03 del bilancio per l'anno finanziario 1988 si provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con l'applicazione dei criteri e modalità di accesso ai finanziamenti

stabiliti dalla legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le occorrenze finanziarie relative ai programmi di intervento predisposti in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono accreditati con decreto dell'Assessore competente, sulla base dei soli programmi approvati dalla Regione, negli appositi conti correnti istituiti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli stanziamenti residui provenienti da precedenti esercizi finanziari.

3. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 30.000.000.000 (cap. 07002/01) per l'esecuzione delle opere turistiche di cui all'articolo 1, della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7; in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

4. Per l'attuazione, a totale carico della Regione, di un programma concernente la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di ostelli per la gioventù è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 (cap. 07003-05), così ripartita:

- anno finanziario 1988	lire	15.000.000.000
- anno finanziario 1989	lire	10.000.000.000.

5. Alla spesa dei fondi di cui al precedente comma si provvede con l'applicazione dei criteri e modalità stabiliti dalla legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per il completamento funzionale dei lavori relativi alla realizzazione del complesso dei servizi turistici integrati congressuali-sportivo-culturali nel comune di Alghero è autorizzato, per il triennio 1988/1990, lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 (cap. 08215) così ripartiti:

anno 1988	lire 3 miliardi
anno 1989	lire 5 miliardi
anno 1990	lire 7 miliardi.

7. Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per opere, attribuiti, con la destinazione di cui al precedente comma, al titolo di spesa 8.3.4/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 di cui alla stessa legge, approvato con deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.

8. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (cap. 08215) per l'attuazione di un piano di completamento di opere pubbliche di interesse turistico, ivi comprese quelle relative agli itinerari turistico-culturali di cui ai precedenti programmi approvati dalla Regione, in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Mannoni - Barranu - Cogodi

"Nel secondo comma le parole 'residui provenienti da' sono sostituite con le seguenti: 'iscritti nei'". (25)

Emendamento sostitutivo parziale Loretta - Moretti - Mura - Oppi

"Al settimo comma, le parole 'per opere', sono sostituite da 'per essere'". (70)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 25 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 70 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 70 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 70. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MOI, *Segretaria*:

Art. 58

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20

Contributi alle confederazioni

1. Le provvidenze di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, sono concesse, sempre nei limiti percentuali ivi fissati, anche per gli anni 1988, 1989 e 1990.

2. Il limite massimo di cui alla lettera a) del citato articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, è fissato in lire 350.000.000. ed i relativi programmi di investimento devono essere realizzati entro quattro anni dalla data del-

la comunicazione della concessione del contributo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Moretti - Loretto - Mura - Oppi

Al punto 2) sostituire "lire 350.000.000" con "lire 450.000.000". (15)

Emendamento aggiuntivo Casula - Mannoni - Barranu

Dopo l'art. 58 è aggiunto il seguente:

"Art. 58 bis

Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento e misure dei prestiti di esercizio.

1. I massimali di investimento ed i massimali di credito di esercizio stabiliti, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, rispettivamente dagli articoli 4 e 25 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 gennaio 1987, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

a) *massimali di investimento* :

- L. 200.000.000 per le imprese individuali e societarie;
- L. 600.000.000 per le cooperative ed i consorzi.

2. Detti importi sono rispettivamente elevati a L. 400.000.000 ed a L. 1.000.000.000 quando i soggetti beneficiari si avvalgano delle sole provvidenze creditizie, con irrevocabile rinuncia scritta a quelle contributive;

b) *massimali di credito di esercizio* :

- L. 60.000.000 per le imprese individuali e societarie
- L. 100.000.000 per le cooperative ed i consorzi.

3. Restano valide le disposizioni di cui all'art. 6 - n. 1 - della L.R. 21/7/1976, n. 40". (57)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 15 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 57 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 58. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 57. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 59 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 59 *bis*

Cooperative artigiane di garanzia

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1988, alle cooperative artigiane di garanzia operanti in Sardegna la somma di lire 1.000.000.000 a titolo di contributo una tantum per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

2. Lo stanziamento di cui al primo comma è ripartito fra le cooperative che ne facciano domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in proporzione al numero dei soci aderenti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 1987, a condizione che il numero dei soci alla stessa data non sia inferiore a cento.

3. Le cooperative che abbiano goduto del contributo di cui all'articolo 61 della citata legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, potranno partecipare alla ripartizione unicamente in rapporto all'incremento dei loro soci registrati fra la data di concessione del predetto intervento ed il 31 dicembre 1987 (cap. 07029).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Moretti - Lorettu - Mura - Oppi

"E' soppresso il secondo comma". (16)

Emendamento aggiuntivo Ortu Italo - Onida - Manunza

Dopo l'art. 59 *bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 59 *ter*

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto Sardo per l'Organizzazione Artigiana -I.S.O.L.A.- la somma di L. 800.000.000 per la costruzione in Abbasanta di un Centro Artigiano pilota per il mobile sardo".

(46)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 16 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 46 ha facoltà di illustrarlo.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, con altri due colleghi del Consiglio ho ritenuto opportuno, e direi anzi necessario, presentare un articolo aggiuntivo alla finanziaria per richiamare l'attenzione del Consiglio su un problema di notevole rilevanza economico-sociale, nonché di ordine culturale e politico.

Viviamo un momento di grave crisi economica, una crisi che tocca tutti i settori produttivi ed investe, pur in termini differenti e in diversa misura, zone diverse. La crisi, se per alcuni paesi si caratterizza come crisi congiunturale di necessaria ristrutturazione, di adeguamento al mutare delle tecnologie e dell'evoluzione del mercato, in Sardegna si afferma, a mio parere, come profonda crisi di struttura e del modo di collocarsi della nostra Isola nel contesto della politica e della economia italiana e internazionale in senso più largo.

Si tratta di una profonda crisi di struttura, che richiede radicali mutamenti e nella nostra collocazione politica, economica, nei rapporti con lo Stato italiano e con la realtà internazionale e per quanto si riferisce al ripensamento sul tipo e sull'organizzazione del nostro sistema produttivo.

Da anni si afferma, e tante volte è stata richiamata in quest'Aula, la funzione propulsiva che sull'economia sarda esercita, e protrebbe più vigorosamente esercitare, il settore artigiano. A nessuno sfugge la stretta interconnessione tra l'artigianato e il resto dei settori produttivi, dall'agricoltura all'industria al turismo al terziario in genere.

Opportuno è ricordare il ruolo che il setto-

re artigiano assume in una economia debole e stagnante, quale quella sarda di oggi, per dinamismo, per numero di addetti, per fatturato.

E bene ha fatto l'amministrazione regionale a rivolgere nel tempo particolare attenzione al settore in cui si formano e da cui emergono operatori economici dotati di particolare capacità e spirito imprenditoriale, che costituiscono valide premesse per quell'affrancamento economico e liberazione da ogni subalternità che vogliamo perseguire.

In questo ruolo primario svolto dall'artigianato in Sardegna non è semplice individuare un settore produttivo che più di un altro possa essere privilegiato per un progetto di sviluppo specifico ad ampiezza regionale. Purtroppo la scelta del settore del legno, a cui ci si riferisce con l'emendamento in questo momento sottoposto alla nostra attenzione, non è dovuta al caso: il tessuto produttivo già ampio e sviluppato, il numero di unità lavorative impiegate, il reddito distribuito permettono oggi il consolidamento di questo settore, già storicamente ed artisticamente inserito nella tradizione della nostra Isola.

Facendo una breve analisi della situazione esistente e delle modificazioni tendenziali in atto, si possono individuare obiettivi raggiungibili e proporre strumenti operativi per il loro conseguimento. Oggi in Sardegna, tralasciando il settore industriale, la lavorazione del legno è attuata attraverso 2.400 aziende artigiane, che danno un'occupazione complessiva di oltre 7 mila addetti, con una ripartizione per attività che si configura in questi termini percentuali: falegnameria comune 83 per cento; montaggio di cornici e produzione delle stesse 5 per cento; segazione del legno 4 per cento e così via.

Le falegnamerie comuni hanno una distribuzione omogenea su tutto il territorio dell'Isola e, data la loro altissima percentuale nel settore, ne determinano in pratica le caratteristiche positive e negative. All'interno di questo comparto le ditte individuali rappresentano il 90 per cento, le società di vario tipo il 9 per cento, le cooperative solo l'uno per cento. I titolari hanno per il 65 per cento un'età compresa fra i 31 e 50 anni e ciò può essere un fattore decisivo

per le azioni di sostegno allo sviluppo del settore, unitamente al fatto che la nascita delle aziende si è avuta con un ritmo costante negli ultimi 15 anni. L'attività viene svolta in locali di proprietà per il 70 per cento circa delle aziende e la dotazione delle macchine appare sufficiente per il taglio, ma carente per quanto riguarda la finitura delle superfici. Questo è spiegabile con l'alto costo di un ammortamento non compatibile con il settore artigiano.

Il manufatto *standard* è l'infilso esterno ed interno, per cui oltre il 60 per cento dell'attività è destinata a questa produzione. Tale situazione ha prodotto un continuo degrado del lavoro manuale, con la perdita della fantasia propria dell'artigianato. In minima parte sopravvive la produzione di cassapanche, mobili intagliati in stile rustico adatti all'edilizia costiera e turistica, eseguibili su misura e personalizzabili secondo il gusto dell'acquirente.

Gli artigiani sono per lo più consapevoli della necessità di migliorare e rinnovare il prodotto, ma le difficoltà obiettive ostacolanti l'innovazione rimangono elevate: mancata conoscenza del mercato, attrezzature inadeguate, manodopera impreparata, mancanza di prototipi. La reperibilità delle materie prime è buona e i prezzi quasi simili a quelli della Penisola (più 2 per cento circa), ma solo per i legnami di maggiore utilizzo.

Tutte le produzioni di falegnameria sono legate all'edilizia e risentono delle fluttuazioni di questo settore. Se appare statica l'edilizia abitativa, si registrano invece incrementi notevoli per la costruzione delle seconde case localizzate nelle zone costiere a vocazione turistica e tale tendenza sembra confermata anche in prospettiva. Questo aspetto è veramente interessante per il settore artigiano, in quanto il gusto dominante impone elementi di arredamento in stile rustico, con manufatti su misura, non standardizzati e quindi non suscettibili di essere prodotti industrialmente.

Un'altra importante prospettiva è fornita dal diffondersi della personalizzazione degli arredi dei negozi, banche ed uffici, che si rinnovano in media ogni 7 anni con allestimenti scelti per privilegiare l'immagine esteriore.

Il centro pilota che l'emendamento propone viene localizzato in zona equidistante rispetto ai più grandi capoluoghi di provincia, *ad medias* tra Cagliari e Sassari e rispetto ai due minori, Oristano e Nuoro, lungo la direttrice Cagliari-Sassari che consente trasporti veloci e si innesta con le vie minori di comunicazione che portano verso le zone interne.

Si sottolinea anche il fatto che intorno alla località, proposta non per calcolo di carattere municipalistico né provincialistico, gravano comunità di antica, consolidata e nota tradizione nella lavorazione del mobile artistico sardo.

Il centro pilota dovrà offrirsi come modello per le piccole imprese artigiane, le cooperative, i consorzi di aziende e dovrà porsi obiettivi quali la professionalità degli addetti, la razionalizzazione dell'attività produttiva, la qualificazione e tipizzazione dei prodotti, i rapporti armonizzati e complementari con la componente industriale del legno, linee di elementi di arredamento coordinato con caratteri di tipicità legati a motivi tradizionali, linee di elementi per il completamento edilizio realizzabili su misura in stile rustico.

Negli anni diversi centri pilota sono stati costruiti ed avviati in Sardegna in località varie, ricche di tradizioni artigiane riferite a settori diversi del nostro artigianato artistico, che ha radici profonde nel tessuto culturale del popolo sardo, che vanta morbidezza e splendori di una civiltà completa. Ed è attraverso la molteplice e specifica produzione di oggetti e di strumenti del lavoro quotidiano che il popolo sardo, con sensibile fantasia e fervida creatività, ha contribuito a costruire la sua specificità culturale, la sua identità di popolo.

Non sono solo i valori della lingua, della poesia e della letteratura – che purtroppo ancora non trovano spazio, tempo ed attenzione in questo Consiglio – che caratterizzano e danno vitalità alla cultura del nostro popolo; è anche la produzione artistica tutta, il lavoro e il modo di produrre che concorrono a definire l'entità dei sardi.

La tutela e lo sviluppo dell'artigianato, specie artistico, costituisce non solo un elemento del crescere economico, ma soprattutto un

coerente dovere ed un impegno di ordine culturale e politico per questa Assemblea, massima espressione quale vuole essere della democrazia autonómica.

Nel bilancio e nella finanziaria che lo accompagna hanno trovato, direi ingiustificatamente, soddisfazione e risposta anche piccoli interessi localistici, di categorie e vari aggruppamenti. Si chiede almeno altrettanta attenzione e risposta adeguata per un problema di grande interesse per lo sviluppo economico, di rilevanza sociale e culturale, a tutela e a sostegno di un aspetto non di poco conto della specificità della Nazione sarda: il voto contro o a favore dell'emendamento non può non avere anche questa valenza e questa lettura.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del bilancio, programmazione e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, il problema posto dagli estensori dell'emendamento illustrato testé dal collega è un problema di grande portata, soprattutto per l'indicazione che è venuta dell'opportunità di creare una rete di servizi per l'artigianato, sia in termini formativi che in termini di lavorazioni e di assistenza alle imprese.

Questo indirizzo è condiviso dalla Giunta e crediamo di poter dare delle risposte concrete nella direzione auspicata dal collega Ortu, sia in sede di attuazione dei programmi della Giunta stessa, sulla base delle disponibilità di bilancio, sia anche in fase di formulazione e in alcune circostanze anche di attuazione dei vari programmi; ad esempio col programma delle zone interne o del Mezzogiorno, in cui i centri di servizio o centri pilota per l'artigianato trovano una considerazione attenta.

Perciò invitiamo i presentatori dell'emendamento numero 46 a ritirarlo, in considerazione dell'impegno che la Giunta assume di cercare di soddisfare a questa esigenza.

Invece l'altro emendamento, il numero 16, non può essere accolto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere un chiarimento che probabilmente può rendere la decisione della Giunta più interlocutoria.

Il secondo comma dell'articolo 59 *bis* lega i contributi al numero dei soci aderenti a ciascuna delle cooperative alla data del 31 dicembre 1987, a condizione che il numero dei soci alla stessa data non sia inferiore a 100.

L'emendamento propone di sopprimere l'intero comma e mi rendo conto che, così formulato, non può essere accolto dalla Giunta, anche se vi è una logica per cui lo abbiamo presentato. Pertanto invitiamo la Giunta ad accoglierlo come raccomandazione di sopprimere l'ultima parte del comma, cioè quella in cui si fa riferimento alla data e al numero dei soci, secondo l'accordo precedente tra i gruppi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta è favorevole a questa soluzione. Non capisco però come tecnicamente essa possa articolarsi; d'altra parte l'articolo deve avere una stesura precisa.

MORETTI (D.C.). Allora possiamo sospendere l'esame dell'articolo e preparare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Italo Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Personalmente prendo atto delle dichiarazioni dell'assessore Mannoni e della Giunta e ritengo che, trattandosi di uomini d'onore e di una Giunta che si caratterizza per le risposte puntuali e per la fede che tiene alle parole date, questo sia sufficiente per ritirare l'emendamento proposto, se anche gli altri colleghi firmatari sono dello stesso avviso.

ONIDA (D.C.). Va bene.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento numero 46 può considerarsi ritirato, mentre la discussione sull'articolo 59 *bis* viene sospesa per consentire la stesura del nuovo emendamento illustrato poc'anzi dall'onorevole Moretti.

Passiamo dunque all'articolo 62. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Art. 62

Anticipazioni degli incentivi contributivi previsti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno (art. 9 legge n. 64 del 1986)

1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi di intervento nel Mezzogiorno, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le provvidenze stabilite dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, giusta disposizione dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le disponibilità iscritte sul capitolo 07035/02.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al comma primo, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l'erogazione dei benefici previsti dalle norme anzicite (cap. 07035-07035/01).

3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo del bilancio indicato al comma primo.

4. All'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti primo e secondo comma si provvede mediante l'apertura presso la tesoreria re-

gionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 10 maggio 1979, di appositi conti correnti bancari a favore degli istituti di credito con i quali l'Assessorato al turismo, artigianato e commercio stipula apposite convenzioni per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Mannoni - Barranu - Cogodi

"Nel quarto comma l'espressione 'di cui ai precedenti articoli primo e secondo comma': è sostituita con la seguente: 'di cui al precedente comma primo'". (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il testo dell'articolo 62. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 64 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

CAPO V BIS

PROGETTI FINALIZZANTI
ALL'OCCUPAZIONE

Art. 64 bis

Progetti speciali

1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di lire 160.000.000.000 (cap. 03070) per l'attuazione di un programma di progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione.

2. Il programma degli interventi si articola per settori e per aree territoriali, in rapporto al tasso di disoccupazione rilevato su base ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'intervento.

3. Tali progetti sono attuati dall'Amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

4. Gli stessi progetti sono caratterizzati, nell'ambito delle politiche di sviluppo, da azioni tese a massimizzare le ricadute occupazionali, possono prevedere, per ampliarne la portata, l'utilizzo coordinato di risorse regionali, statali e comunitarie.

5. Tali progetti devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:

- una quota non inferiore all'80% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;

- una quota non superiore al 15% per la dotazione delle attrezzature;

- una quota non superiore al 5% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

6. Gli interventi specificati e coordinati in un programma predisposto dall'Amministrazione regionale riguardano le seguenti azioni:

- a) Impianto, cura, risanamento, vigilanza e ricostituzione di compendi boschivi; recupero di aree degradate a valorizzazione delle terre pubbliche;

- b) cura, risanamento, ripristino e sistemazione dei litorali e attivazione di strutture di servizio;

- c) servizi urbani, risanamento e riqualificazione di ambiti territoriali compromessi da inquinamento o da degrado ambientale;

- d) attivazione di servizi sociali, sanitari e culturali principalmente rivolti all'integrazione delle attività scolastiche, all'affermazione dei valori della identità, all'attività di prevenzione, all'inserimento di soggetti portatori di handicap o emarginati sociali, alla tutela degli anziani con particolare riguardo ai soggetti non autosufficienti;

- e) censimento e catalogazione di beni pubblici, riordino delle procedure di gestione;

- f) censimento, catalogazione, restauro, manutenzione, ammodernamento funzionale di beni culturali e librari;

- g) progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale, direttamente finalizzati all'inserimento nel contesto produttivo, attraverso preliminare intesa col sistema produttivo;

- h) progetti finalizzati all'acquisizione di conoscenze e loro elaborazione economica, quale supporto alla delineazione di più organici interventi di indirizzo degli investimenti e della produzione industriale, artigiana, agricola e commerciale.

7. L'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla legislazione vigente; lo stesso rapporto di lavoro è a termine ed è correlato alla natura ed alla durata del progetto; può essere a tempo pieno o parziale.

8. Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi di categoria del settore privato applicabili in via diretta o analogica per i profili professionali simili.

9. Il programma di cui al primo comma specifica gli interventi relativi alle azioni indicate nel sesto comma, le aree territoriali interessate, le categorie dei soggetti attuatori e i mezzi finanziari da impegnare.

10. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le forze sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. A tal finire, i soggetti interessati, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale proposte utili alla predisposizione ed all'attuazione del programma.

12. Sulla base del programma approvato

dal Consiglio, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al comma successivo, approva i progetti di intervento e ne delibera il finanziamento e l'affidamento ai soggetti attuatori, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica, le quali devono esprimere il parere in seduta congiunta entro 15 giorni utili.

13. I progetti sono attuati dai soggetti destinatari e sono verificati, prima dell'approvazione della Giunta regionale, nella loro rispondenza qualitativa rispetto agli obiettivi previsti, da un Comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta e composto dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

14. Il Comitato interassessoriale è integrato, di volta in volta, dagli Assessori competenti per le materie oggetto dei progetti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Loretta - Moretti - Saba - Soro - Zurrù

“Nel primo comma le parole ‘lire 160.000.000.000 (cap. 03070)’ sono sostituite dalle seguenti: ‘lire 187.000.000.000 (cap. 03070)’”. (23)

Emendamento modificativo Mannoni - Cogodi - Barranu

“Nel primo comma è eliminata la dizione ‘(cap. 03070)’”. (48)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 23 ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). L'aumento dello stanziamento per i progetti speciali è dovuto al fatto

che successivamente noi proporremo la soppressione dell'articolo 65 *bis*; quindi i fondi relativi a quell'articolo vorremmo destinarli nella totalità al finanziamento dei progetti di cui all'articolo in esame. Ci riserviamo di illustrare a suo tempo il motivo della nostra proposta di soppressione dell'articolo 65 *bis*.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 48 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento numero 23?

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 64 *bis*.

SABA (D.C.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo questa occasione, non avendone avuto prima il tempo, per replicare all'articolo che l'onorevole Eugenio Orrù ha scritto su

“La Nuova Sardegna”.

E' molto facile, a cose concluse, direi che tutto va bene, tutto è pacifico, giacché i progetti del piano straordinario del lavoro naturalmente verranno esaminati, prima della definitiva approvazione, dalla Commissione consiliare competente, e pertanto non si capisce perché la Democrazia Cristiana faccia difficoltà.

Ebbene, io voglio che rimanga agli atti del Consiglio che l'articolo 64 *bis* oggi contempla tutte queste cose perché noi abbiamo bloccato la Commissione - questa è verità storica - finché la maggioranza non ha accettato che i programmi fossero approvati in Consiglio e di conseguenza passassero prima in Commissione. Successivamente abbiamo anche chiesto e ottenuto che sui progetti venga dato un parere dalle Commissioni competenti.

Quindi oggi quest'articolo ci soddisfa nel suo impianto, tant'è che in Commissione addirittura abbiamo votato a favore. Ma questo non è l'articolo che aveva proposto la Giunta! Secondo la Giunta il Consiglio era totalmente ignorato e conseguentemente era ignorata anche la Commissione competente.

E' vero che nella polemica politica si può scrivere tutto quello che si vuole e spetta a noi (e forse io devo confessare una certa pigrizia, anche se giustificata dagli impegni di lavoro) il dovere di replicare; però io sono rimasto esterrefatto nel vedere come si possa attaccare la Democrazia Cristiana portando ad esempio il modo in cui è stato congegnato l'articolo 64 *bis*, in ordine al ruolo fondamentale del Consiglio e delle Commissioni, quando è verità storica che questo ruolo oggi c'è soltanto perché su questo noi ci siamo battuti.

Secondo la proposta originale della Giunta, le Commissioni non avrebbero avuto alcuna parte né nell'istruttoria dei programmi, né nel parere sui progetti. Quindi a ciascuno il suo, e qualche merito ce l'ha anche questa Democrazia Cristiana che, se ha fatto opposizione, l'ha fatta per qualcosa di serio. E se qualche riunione della Commissione è durata un po' più del previsto, questo è successo nell'interesse generale per difendere il ruolo del Consiglio, che oggi può dare spazio alla voce di questa opposi-

zione, ma domani darà la voce ad altre eventuali opposizioni.

Quando si è maggioranza non si devono cercare scorciatoie che impediscano il confronto, la dialettica e anche eventualmente l'incontro, tanto più che i maggiori partiti autonomistici hanno stabilito da tempo che i fatti della programmazione devono vedere il ruolo centrale del Consiglio per l'indirizzo, l'approvazione dei programmi e il controllo dei medesimi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 64 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 64 *ter*

Istituzione del fondo per l'attuazione dei progetti speciali

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 64 *bis* l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire apposita contabilità speciale denominata “Fondo regionale per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione” alla quale affluiscono i relativi stanziamenti.

2. Il fondo di cui al precedente comma è ripartito nei seguenti titoli di spesa cui sono attribuiti, per ciascuno degli anni 1988-1989-1990, gli stanziamenti negli stessi indicati:

- Titolo di spesa 01

Interventi per i compendi boschivi ed il recupero di aree degradate (art. 64 *bis*, lett. a) della presente legge)

lire 35.000.000.000

- Titolo di spesa 02

Interventi per la valorizzazione di terre pubbliche (art. 64 *bis*, lett. a) della presente legge)

lire 25.000.000.000

della presente legge)

lire 35.000.000.000

Cap. 01063 Interventi per la valorizzazione di terre pubbliche (art. 64 *bis*, lett. a) della presente legge)

lire 25.000.000.000

Cap. 01064 Interventi per i litorali (art. 64 *bis*, lett. b) della presente legge)

lire 30.000.000.000

Cap. 01065 Interventi per i servizi, il risanamento e la riqualificazione urbana (art. 64 *bis*, lett. c) della presente legge)

lire 30.000.000.000

Cap. 01066 Interventi per i servizi ed i beni culturali (art. 64 *bis* lett. d) della presente legge)

lire 10.000.000.000

Cap. 01067 Interventi per i servizi sociali e per gli anziani (art. 64 *bis*, lett. d) della presente legge)

lire 17.000.000.000

Cap. 01068 Interventi di prevenzione sanitaria e di inserimento dei soggetti portatori di handicap nell'attività scolastica e lavorativa (art. 64 *bis*, lett. d) della presente legge)

lire 25.000.000.000

Cap. 01069 Interventi per i beni pubblici (art. 64 *bis*, lett. e) della presente legge)

lire 5.000.000.000

Cap. 01070 Interventi per la formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale (art. 64 *bis*, lett. g) della presente legge)

lire 5.000.000.000

Cap. 01071 Studi e ricerche per una organica programmazione degli interventi (art. 64 *bis*, lett. h) della presente legge)

lire 5.000.000.000.

2. Gli impegni sui sopraindicati capitoli sono emessi dal Presidente della Giunta.

3. Qualora i progetti vengano realizzati da enti locali, enti ed aziende regionali i relativi finanziamenti possono essere versati sui conti correnti bancari accesi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1". (22)

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Cogodi - Barranu

L'articolo 64 *ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 64 *ter*

Capitoli di spesa per l'attuazione dei progetti speciali

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 64 *bis* sono istituiti nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

Cap. 05016 - Interventi per i compendi boschivi ed il recupero di aree degradate (art. 64 *bis*, lett. a) della presente legge)

lire 35.000.000.000

Cap. 06089/03 - Interventi per la valorizzazione di terre pubbliche (art. 64 *bis*, lett. a) della presente legge)

lire 25.000.000.000

Cap. 07003/06 - Interventi per i litorali (art. 64 *bis*, lett. b) della presente legge)

lire 25.000.000.000

Cap. 04161/03 - Interventi per i servizi, il risanamento e la riqualificazione urbana (art. 64 *bis*, lett. c) della presente legge)

lire 15.000.000.000

Cap. 11097 - Interventi per i servizi ed i beni culturali (art. 64 *bis*, lett. d) e f) della presente legge)

lire 10.000.000.000

Cap. 10076 - Interventi per i servizi sociali e per gli anziani (art. 64 *bis*, lett. d) della presente legge)

lire 10.000.000.000

Cap. 12064 - Interventi di prevenzione sanitaria e di inserimento dei soggetti portatori di handicap nell'attività scolastica e lavorativa (art. 64 *bis*, lett. d) della presente legge)

lire 25.000.000.000

Cap. 02178 - Interventi per i beni pubblici (art. 64 *bis*, lett. e) della presente legge)

lire 5.000.000.000

Cap. 10012 - Interventi per la formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale (art. 64 *bis*, lett. g) della presente legge)

lire 5.000.000.000

Cap. 03066 - Studi e ricerche per una organica programmazione degli interventi (art. 64 *bis* lett. h) della presente legge)

lire 5.000.000.000.

2. I provvedimenti d'impegno sul capitolo 02178 sono assunti dall'Assessore degli affari generali di concerto con gli Assessori competenti nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; analogamente, i provvedimenti sul capitolo 03066 sono assunti dall'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio di concerto con gli Assessori dell'industria, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'artigianato, turismo e commercio a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; i provvedimenti sul cap. 12064 sono assunti dall'Assessore all'igiene e sanità di concerto con gli Assessori del lavoro e della pubblica istruzione a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati.

3. Le spese iscritte in conto dei capitoli 02178, 03066, 10012, 10076 e 12064 del bilancio per l'anno 1988 non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno finanziario successivo". (49)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 49 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 22 ha facoltà di parlare l'onorevole Saba.

SABA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo emendamento la Democrazia Cristiana chiede a tutti i consiglieri, ma prima di tutto al Presidente della Giunta e agli Assessori, la disponibilità a valutare attentamente questa nostra proposta. Sulla prima parte (cioè sulla opportunità che i provvedimenti relativi al piano straordinario del lavoro e ai progetti speciali non vadano in una contabilità speciale, ma vengano inseriti nel bilancio ordinario della Regione) sappiamo che c'è convergenza e

prendiamo atto con soddisfazione che la Giunta è arrivata sulle posizioni sostenute fortemente in Commissione dalla Democrazia Cristiana.

Il nostro emendamento, dunque, cancella l'istituzione della contabilità speciale, con i relativi capitoli, e le norme sulla sua gestione presso i tesoriери. Tutti sanno che su questo punto noi abbiamo fatto una battaglia in Commissione, perché le norme vigenti vietano di costituire nuove contabilità speciali, le quali, per quanto appaiano in un primo momento più spedite, sono in realtà pericolose per gli aspetti amministrativi e contabili; infatti le contabilità speciali vanno al controllo della Corte dei conti solo a consuntivo e non via via che la spesa si svolge. Pertanto immettere gli stanziamenti nel bilancio ordinario significa agire con maggiore trasparenza. Abbiamo visto che su questo punto anche la Giunta ha presentato un suo emendamento e ne prendiamo atto con soddisfazione: su questo c'è convergenza.

C'è un altro punto che noi proponiamo all'attenzione di tutti i consiglieri: su questi progetti speciali, che impegnano a favore dell'occupazione ben 160 miliardi, non dobbiamo consentire il benché minimo sospetto da parte dell'opinione pubblica e del corpo sociale di un uso strumentale a fini di propaganda elettorale, a fini di gestioni assessoriali personalizzate nell'ultimo anno della legislatura.

Noi ci appelliamo alla vostra sensibilità e alla vostra correttezza e chiediamo che ogni consigliere voti secondo coscienza nell'esprimere questo giudizio; perciò su questo punto noi chiederemo il voto a scrutinio segreto.

Noi facciamo questo semplice ragionamento: se oggi ci fosse l'Agenzia del lavoro, tutti questi interventi sarebbero di sua competenza; vanno invece in capo alla Giunta perché non c'è quest'organismo apposito. Ebbene, noi guardiamo con enorme preoccupazione questa divisione degli stanziamenti per assessorato, questa ripartizione finanziaria tutta finalizzata a dosare gli assessorati dei vari gruppi politici in modo tale che ci sia un equilibrio interno nella coalizione. Noi abbiamo assistito in Commissione, o meglio nell'ambito dei lavori informali della Commissione, a trattative tra i partiti di maggio-

ranza per dosare questi stanziamenti di decine e decine di miliardi, attribuendoli all'uno o all'altro capitolo, a seconda del partito dell'Assessore competente, perché risultasse un certo equilibrio politico complessivo. Sono cose comprensibili e naturali, trattandosi di svariate decine e addirittura centinaia di miliardi, che però a noi sembra più opportuno far gestire, sotto l'aspetto amministrativo e contabile, dalla Presidenza della Giunta, come organo garante davanti all'opinione pubblica sarda. Nell'interesse stesso vostro, partiti della coalizione, nell'interesse stesso vostro, Assessori della Giunta, nell'interesse dell'intera Regione e del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta deve essere posto come garante, davanti all'opinione pubblica, degli interventi straordinari per il lavoro, del fatto che i progetti speciali non vengano gestiti in termini di parte politica, non dico con riferimenti clientelari, perché anche quelli possono essere inevitabili a seconda delle circostanze, ma con quei riferimenti politici che la stessa emissione dei provvedimenti amministrativi può suscitare nelle aspettative e nelle richieste, nelle delegazioni, nelle pressioni, nella corrispondenza.

Io credo che tutti noi, nella nostra sensibilità politica, non accetteremo mai moralmente che la disoccupazione sarda sia strumentalizzata alla campagna elettorale dell'anno venturo. Voi sapete che questi 160 miliardi vengono in un momento politicamente delicato come è la vigilia di una campagna elettorale, con norme molto poco precise sotto l'aspetto della loro attuazione e del loro avvio, e tutto questo noi l'abbiamo fatto per l'urgenza, per l'emergenza. Non siamo andati neanche a fare una legge apposita che venisse esaminata in Commissione in tutti i suoi aspetti; stiamo inserendo questi articoli nella legge finanziaria, anche col rischio - noi ve l'abbiamo detto in tempo - che queste norme sostanziali possano non essere accolte dal controllo governativo.

Voi siete voluti andare avanti su questa strada, e avete le vostre motivazioni nell'urgenza. Noi proponevamo una legge da approvare contestualmente in questa stessa seduta, da parte del Consiglio regionale; questa proposta non

è stata da voi accolta, anche se dalla stampa sembrava che si stesse arrivando anche da parte vostra a condividere questa opinione. Ve ne assumerete le responsabilità se (noi ci auguriamo il contrario) dovesse esserci un rinvio, per questo motivo, della legge finanziaria e degli stessi interventi per l'occupazione.

Ma, al di là di questo aspetto, noi riteniamo che, in questo momento, si debba fare un atto di coraggioso distacco, di rinuncia alla paternità dei provvedimenti da parte degli Assessori. Io credo che, se questo è un fatto di emergenza, noi possiamo considerare, sotto l'aspetto morale, il Presidente della Regione come un commissario straordinario, chiamato a gestire questi interventi nel momento amministrativo e a svolgere un ruolo di punto di riferimento delle domande.

Si dirà: dov'è allora la Giunta? Noi manteniamo tutto l'impianto dell'articolo: ogni provvedimento, prima che venga approvato dalla Giunta - dice l'articolo - deve essere esaminato da un comitato interassessoriale: quello è il campo d'azione normale e naturale per gli Assessori. Lo abbiamo scritto nell'articolo precedente: prima dell'approvazione della Giunta regionale, i progetti sono verificati, nella loro rispondenza qualitativa rispetto agli obiettivi previsti, da un comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta e composto dall'Assessore del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dall'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Il comitato interassessoriale è integrato, di volta in volta, dagli Assessori competenti per le materie oggetto dei progetti.

Quindi gli Assessori certamente esamineranno i progetti, li verificheranno in sede di comitato interassessoriale; infine ne delibereranno l'approvazione, ovviamente a ragion veduta, in Giunta. Quindi non è che noi vogliamo tagliare fuori gli Assessori dal controllo degli interventi nei loro specifici settori, perché giustamente, se i progetti sono relativi all'agricoltura, li deve poter verificare l'Assessore all'agricoltura insieme agli altri e via discorrendo. Quello che noi chiediamo è un atto di coraggio: svestire, spersonalizzare l'intervento straordi-

nario ai fini dell'occupazione, perché non ci sia nessuna tentazione, nessuna occasione, nessuna possibilità di riferimenti partitici clientelari attraverso gli Assessori nel momento dell'emissione dei decreti, e in generale nei momenti della gestione amministrativa.

Secondo noi questo è un fatto fondamentale, perché significherebbe veramente che nessuno intende strumentalizzare la disoccupazione, con tutta la sua drammaticità, a fini partitici o assessoriali nell'anno che precede le elezioni regionali. Ecco perché noi suggeriamo che i capitoli facciano parte dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta, ed ecco perché c'è anche una correzione degli stanziamenti, dovuta sempre, a nostro avviso, all'opportunità di sopprimere l'articolo 65 *bis* relativo ai finanziamenti SFIRS, EMSA e SIPAS.

Siccome le cose sono connesse, devo inevitabilmente accennare ai motivi di questa modifica. Noi guardiamo con estrema preoccupazione all'emendamento della Giunta, perché è peggiorativo del testo votato dalla Commissione. Infatti la Commissione ha detto che: "dette disponibilità sono utilizzate dalla SFIRS, dall'EMSA e dalla SIPAS per favorire iniziative che comportino nuova occupazione", il che significa che tutte le iniziative finanziate devono comportare nuova occupazione. Questa è l'unica interpretazione. Quindi non basta che ci siano programmi di reindustrializzazione, di riconversione, di riqualificazione eccetera: devono comportare, quelle iniziative, nuova occupazione.

Se andiamo a leggere invece l'emendamento della Giunta, ovviamente fatto in perfetta buona fede perché la volontà politica probabilmente è la stessa, leggiamo che "le disponibilità predette sono destinate alla realizzazione di programmi di interventi di industrializzazione, reindustrializzazione, riconversione delle attività produttive svolte direttamente o tramite le società controllate o partecipate, con priorità per nuove iniziative che perseguano la più ampia occupazione nelle aree di crisi".

E' ben diverso, perché si consente alla SFIRS, all'EMSA e alla SIPAS di fare anche

iniziative di industrializzazione, reindustrializzazione eccetera che non comportino nuova occupazione. C'è sì una priorità per le iniziative che comportano nuova occupazione, ma se non vengono queste iniziative, piuttosto che tenere i soldi fermi, si potranno finanziare iniziative di riconversione industriale, di ricapitalizzazione, di reindustrializzazione che magari, invece di comportare nuova occupazione, potrebbero comportare nuovi cassintegrati, perché sappiamo bene che la riconversione industriale può comportare anche la riduzione della manodopera.

L'emendamento della Giunta all'articolo 65 *bis* non risolve il problema della SFIRS, dell'EMSA, e della SIPAS, anzi a mio avviso lo aggrava, perché il testo della Commissione metteva un vincolo che qualificava qualsiasi iniziativa.

Ma, ritornando alla logica dell'articolo 65 *bis*, troviamo, chissà perché tre enti amministrati da tre aree politiche diverse; è una logica che non ha niente a che vedere con l'esigenza di creare nuova occupazione in tempi brevissimi. Nessuno vieta – ed ecco il senso della nostra proposta – che l'EMSA, la SIPAS, e la SFIRS possano presentare i progetti in base all'articolo 64 *bis*, come tutti gli altri soggetti. Se hanno progetti relativi a nuova occupazione, li presentino: la Giunta farà il programma, il Consiglio lo accoglierà e questi progetti verranno esaminati e approvati, come del resto farebbe anche, che so io, l'ESIT. Magari proprio l'ESIT non può fare nulla per creare nuova occupazione, ma perché sono stati esclusi tutti gli enti regionali? Magari ci sono enti regionali che possono proporre iniziative per l'occupazione maggiori di quelle dell'EMSA, della SFIRS o della SIPAS. Ci sono tanti enti regionali, che io qui non sto ad elencare, che potrebbero promuovere nuova occupazione. Questi presenteranno dei progetti, immagino, se non si vogliono tagliare fuori da questo impegno, che dobbiamo chiedere a tutti i soggetti pubblici, di promuovere iniziative che diano occupazione.

Non si capisce perché la SFIRS, l'EMSA e la SIPAS debbano aver stanziamenti in bianco, senza che noi abbiamo assicurazioni che questi

stanziamenti non vadano anche a coprire oneri enormi di riconversione, di ricapitalizzazione, di reindustrializzazione, quando invece il senso di questi complessivi 187 miliardi era quello di promuovere in tempi brevi l'occupazione.

Io non ho altro da aggiungere; d'altra parte la maggioranza può fare quello che responsabilmente ritiene; ovviamente di tutto questo giudicherà l'elettorato. Ma nessuno si lamenti se poi, avvicinandosi i mesi della campagna elettorale, noi vedremo in coda alle cooperative o i vari iniziatori di opere e di interventi che fanno capo a questo assessorato di questo partito o a quell'altro assessorato di quell'altro partito, con lettere, con comunicazioni che sempre più, nei mesi che andranno a venire, avranno un colore inevitabile, al di là delle intenzioni.

Il Presidente della Giunta può ovviamente assumere i collaboratori che ritiene, all'interno della Giunta, per essere il punto di riferimento di tutta questa grande, straordinaria iniziativa della Regione sarda. Noi abbiamo dichiarato ai sindacati, dichiariamo al Consiglio e dichiariamo al popolo sardo che c'è stato tutto il nostro contributo per questi articoli relativi al piano del lavoro. Certamente però non accettiamo che possano essere oggetto di una gestione scorretta, pericolosa, che potrebbe avvelenare il confronto politico e la campagna elettorale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 22, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta ha presentato a sua volta sull'architettura dell'intervento che si definisce per progetti speciali emendamenti volti a realizzare una sorta di sintesi del dibattito che si è tenuto in quest'Aula e che è stato preceduto dal confronto in Commissione. Avevamo costruito una ipotesi di contabilità speciale, per la gestione di progetti speciali appunto, certo non per sfuggire (come è sembrato che si adombrasse, anzi come è stato detto chiaramente in alcuni inter-

venti dell'opposizione) al controllo della Corte dei conti, controllo al quale non si sfugge comunque, nel senso che in ogni caso il controllo successivo, per il modo in cui ora è organizzato appunto dalla Corte dei conti il controllo, interviene in brevissimo volgere di tempo.

La scelta della contabilità speciale mirava ad evidenziare che questo complesso di disponibilità avrebbe dovuto essere gestito non dalla competenza Assessoriale singola, ma dalla Giunta, previa la proposta di un comitato interassessoriale presieduto appunto dal Presidente della Giunta regionale.

Abbiamo registrato su questa articolazione obiezioni e, devo dire, anche valutazioni sospettose; comunque, allo scopo di fugare qualsiasi ombra, qualsiasi valutazione non positiva su questo impianto, la Giunta ha presentato un emendamento col quale i titoli di spesa della contabilità speciale vengono riportati a capitoli di bilancio delle diverse competenze.

Perché abbiamo ritenuto di tenere in piedi il riferimento alle diverse competenze settoriali? Perché il programma straordinario per il lavoro, nella parte riguardante i progetti speciali, opera e intende operare a legislazione invariata. Le norme che noi abbiamo introdotto nella finanziaria e che stiamo discutendo in questo momento sono volte ad organizzare la spesa, non ad inventare nuovi ambiti di competenza o nuovi settori di intervento regionale. Se noi andiamo ad esaminare i progetti speciali uno per uno, ci rendiamo conto che si tratta di una incentivazione di attività nell'ambito di competenze già in svolgimento e che rientrano in leggi esistenti, per cui l'assegnazione ai diversi capitoli riferiti ai diversi assessorati ha proprio la funzione di rimanere dentro questo filone di legislazione invariata.

Abbiamo anche esaminato, nella fase costitutiva delle norme, l'ipotesi di creare un fondo comune addirittura indistinto, onorevole Saba, tenendo cioè queste risorse unificate in un fondo allocato o presso la Presidenza della Giunta o presso altre istituzioni della Giunta medesima, fondo al quale attingere con decreti di finanziamento dei singoli progetti. Questa ipotesi è stata poi scartata per motivi puramente tecni-

ci, o per meglio dire di correttezza normativa.

Il Consiglio regionale aveva avuto in proposito una prima esperienza qualche anno fa, quando, introducendo il fondo investimenti ed occupazione regionale, con una norma della legge finanziaria era stato costituito un fondo indistinto presso l'Assessorato alla programmazione: il Governo respinse quella norma, formulando l'osservazione che il bilancio non può contenere fondi indistinti, la cui destinazione sia lasciata a una determinazione dell'organo esecutivo. Ecco le ragioni per cui abbiamo ritenuto di proporre al Consiglio il mantenimento in legge delle competenze e quindi l'allocazione delle risorse alle diverse strutture assessoriali, fermo restando ovviamente (proprio nella logica che viene perseguita di una gestione non singola ma collegiale e coordinata delle risorse e dei progetti) che le determinazioni in ordine al finanziamento dei progetti speciali vengano assunte dalla Giunta su proposta di un organo collegiale anch'esso, il comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta.

A me pare che complessivamente si ponga in essere un sistema normativo estremamente garantista, anche se non so quanto veloce sul piano dell'operatività; questo lo verificheremo, però non c'è dubbio che è uno schema di grande garanzia, nel senso che investe la collegialità della Giunta e investe il Consiglio regionale nelle sue competenze in sede consultiva e in sede decisionale. Le norme che noi proponiamo introducono un sistema di discussione, di garanzia, di passaggi che è addirittura senza precedenti; perciò anche il sospetto di elettoralismo che si vuole introdurre credo che trovi un ostacolo proprio nella normativa che viene proposta.

D'altro canto io credo che sarebbe anche più grave se noi, di fronte alla drammaticità della disoccupazione, fermassimo la nostra iniziativa perché ci avviciniamo alle elezioni e quindi ogni mossa può divenire sospetta. Questo per quanto concerne la collocazione dei progetti speciali nel bilancio e circa le modalità della spesa e dell'intervento.

Vorrei dire per connessione, così come per connessione si è dedicato al problema il collega

Saba poc'anzi, che la Giunta ritiene di aver accolto anche indicazioni provenienti dal dibattito consiliare per quanto riguarda l'assegnazione di fondi destinati a iniziative delle finanziarie regionali industriali per promuovere nuove iniziative e nuova occupazione. Il testo che abbiamo presentato in emendamento mi pare che accolga tendenzialmente il senso del dibattito che si è verificato in Aula.

L'onorevole Saba fa poi un suggerimento puntuale in ordine alla priorità delle iniziative per l'occupazione; io credo che quando, nell'ordine dei lavori, arriveremo alla discussione dell'articolo 65 *bis*, potremo incontrarci su una formulazione simile a quella che egli proponeva nel suo intervento.

Pertanto, a conclusione, la Giunta non può accogliere l'emendamento illustrato testé dal collega Saba, mentre chiede che sia accolto il suo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, tranquillizzo subito l'Assemblea dicendo che non mi attarderò molto a discutere sul 64 *bis* e anche sugli articoli che seguiranno, perché credo di essermi dilungato abbastanza nella discussione generale. Credo di aver approfondito il pensiero della mia parte politica (e, se mi è consentito, anche della mia parte sindacale) in occasione della grande conferenza del lavoro che è stata tenuta nel gennaio di quest'anno.

Intervengo allora per ribadire che è chiaro e evidente come l'articolo in discussione preveda l'ennesima lottizzazione politica di una ingente disponibilità di danaro che viene elargito per i problemi del lavoro, con buone intenzioni, probabilmente, da parte dell'Assessore, ma di fatto palesando ancora una volta un certo tipo di politica distributiva dei danari alla vigilia delle elezioni.

Ma la cosa che io voglio rimarcare, e che non accetto nel modo più assoluto, è che ancora una volta si insiste, con motivazioni che non possono essere condivise né dal sottoscritto né da altri, nel voler giustificare la gestione fuori

bilancio di questa ingente somma.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. No, le cose non stanno così.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Come no? Voi per legge dovete riportare nel bilancio anche queste gestioni, che speciali sono fino a un certo punto. Altrimenti a che serve il ricorso ad un comitato che vorrebbe essere garantista, ma non lo è fino a quando non è localizzato laddove la legge nazionale e la legge regionale lo prevedono?

Con ciò ho concluso il mio intervento, sottolineando ancora una volta che solleviamo queste osservazioni (o meglio queste eccezioni) perché non si può continuare con questo metodo di gestione e di amministrazione, soprattutto sulla pelle dei lavoratori.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 65.

ZURRU, *Segretario*:

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 65

Progetti comunali

1. L'articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, modificato dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 34, è così sostituito:

"L'Amministrazione regionale, al fine di incentivare l'occupazione, è autorizzata ad erogare ai Comuni che predispongono progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e alla promozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorse locali, la somma di lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 (Cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Le somme di cui al precedente comma sono ripartite ed assegnate ai Comuni secondo il seguente criterio:

- 35 per cento in parti uguali;
- 35 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1986;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1986.

La ripartizione viene predisposta dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed approvata dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I finanziamenti devono essere utilizzati dai Comuni, secondo la disciplina del proprio ordinamento e conformemente alle modalità e finalità predette, per promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio e possono essere integrati con proprie risorse finanziarie o con altre risorse materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivate da altre fonti pubbliche e private.

I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:

- una quota non superiore al 7 per cento per spese di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti;
- una quota non superiore all'80 per cento per oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 13 per cento

per la dotazione di attrezzature e materiali.

L'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla legislazione vigente; per il trattamento economico si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. I progetti devono essere trasmessi all'Assessorato del lavoro, formazione professionale e cooperazione. L'Amministrazione regionale opera il coordinamento ed effettua i controlli sull'utilizzo delle somme e sull'attuazione dei progetti; la Regione cura, inoltre, le necessarie forme di integrazione e di sostegno dei progetti, sia operando adeguati interventi di assistenza tecnica di valore generale da garantire su scala regionale o territoriale d'area, sia operando i necessari raccordi ed interventi con le attività di formazione professionale specificatamente finalizzate.

I Comuni, entro il 30 settembre di ciascun anno, devono presentare, pena la esclusione dai finanziamenti nelle successive annualità, una relazione sullo stato di attuazione dei lavori secondo il progetto annuale o poliennale approvato; detto termine del 30 settembre si intende definito anche in relazione al primo adempimento già fissato al 30 gennaio 1987 relativamente al primo anno di operatività degli interventi di cui all'art. 87 della legge regionale del 24 febbraio 1987, n. 6.

I Comuni che non abbiano proceduto alla totale o parziale utilizzazione dei fondi loro destinati in forza del citato art. 87 in conto della annualità 1987 possono utilizzare detti stanziamenti in modo conforme alla disciplina di cui ai precedenti punti.

I Comuni che entro l'anno finanziario successivo a quello di assegnazione non attuino i progetti, devono versare le somme non erogate al bilancio della Regione.

I Comuni adottano per il 1988 il regime giuridico economico previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni; la disciplina di cui ai commi 5, 6 e 7 entrerà in vigore con la legge finanziaria 1989".

2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo ammonta a lire

40.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed a lire 100.000.000.000 per l'anno 1990.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Barranu - Cogodi - Merella

L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65

Progetti comunali finalizzati all'occupazione

L'articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, modificato dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 34, è così sostituito:

"1. L'amministrazione regionale, al fine di incentivare l'occupazione, è autorizzata ad erogare ai Comuni che predispongano progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e alla promozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorse locali, la somma di lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 (Cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

2. Le somme di cui al precedente comma sono ripartite ed assegnate ai Comuni secondo il seguente criterio:

- 35 per cento in parti uguali;
- 35 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1986;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1986.

La ripartizione viene predisposta dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed approvata dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I finanziamenti devono essere utilizzati dai Comuni, secondo la disciplina del proprio ordinamento e conformemente alle modalità e

finalità predette, per promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio e possono essere integrati con proprie risorse finanziarie o con altre risorse materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivate da altre fonti pubbliche e private.

4. I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:

- una quota non inferiore all'80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;

- una quota non superiore al 13 per cento per la dotazione delle attrezzature;

- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

5. I progetti possono essere attuati dai Comuni o da Organismi dei quali il Comune è parte, sia attraverso la forma della partecipazione diretta a Consorzi fra soggetti pubblici e privati, sia attraverso forme di convenzionamento con soggetti imprenditoriali affidatari del progetto.

6. L'avviamento ed il rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto al punto 5, sono regolati dalla legislazione vigente; per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili in via diretta od analogica per profili professionali simili. Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

7. Al fine di attivare la procedura di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 i progetti sono esaminati dalla Commissione regionale o circoscrizionale competente, previo esame con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro anche mediante la stipula delle convenzioni ivi previste. Le convenzioni devono stabilire i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionali ritenuti necessari, da organizzare d'intesa con la Regione, eventuali forme di turnazione tra disoc-

cupati le quali non possono essere comunque inferiori a 8 mesi nel caso di assunzioni a tempo pieno o a 12 mesi nel caso di assunzione a tempo parziale.

8. L'Amministrazione regionale opera il coordinamento ed effettua i controlli sull'utilizzo delle somme e sull'attuazione dei progetti. La Regione cura, inoltre, le necessarie forme di integrazione e di sostegno dei progetti, sia operando adeguati interventi di assistenza tecnica di valore generale da garantire su scala regionale o territoriale d'area, sia operando i necessari raccordi ed interventi con le attività di formazione professionale specificatamente finalizzate.

9. I Comuni, entro il 30 settembre di ciascun anno, devono presentare, pena la esclusione dai finanziamenti nelle successive annualità, una relazione sullo stato di attuazione dei lavori secondo il progetto annuale o poliennale approvato; detto termine del 30 settembre si intende definito anche in relazione al primo adempimento già fissato al 30 gennaio 1987 relativamente al primo anno di operatività degli interventi di cui all'art. 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

10. I Comuni che non abbiano proceduto alla totale o parziale utilizzazione dei fondi loro destinati in forza del citato art. 87 in conto della annualità 1987 possono utilizzare detti stanziamenti in modo conforme alla disciplina di cui ai precedenti punti.

11. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo ammonta a lire 40.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed a lire 100.000.000.000 per l'anno 1990.

12. Per il corrente anno 1988, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5, 6 e 7, i Comuni sono autorizzati a mantenere il regime giuridico ed economico previsto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni. La disciplina di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 entrerà comunque in vigore con l'esercizio finanziario 1989". (24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bi-

lancio e assetto del territorio per illustrare questo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65 bis.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 65 bis

Finanziamenti alla SFIRS, all'E.M.Sa ed alla SIPAS.

1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988 - 1989 e 1990 la spesa di lire 9.000.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) (cap. 09040), di lire 9.000.000.000 per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente Minerario Sardo (E.M.Sa) (cap. 09016-02) e di lire 9.000.000.000 alla Società Investimenti Programma Alimentare Sardo (SIPAS) (cap. 09037/02).

2. Dette disponibilità sono utilizzate dalla SFIRS, E.M.Sa e SIPAS per favorire iniziative che comportino nuova occupazione.

3. Gli interventi predisposti dagli enti interessati sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica che deliberano in seduta congiunta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mannoni - Barranu - Cogodi

"I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Le disponibilità predette sono destinate alla realizzazione di programmi di interventi di industrializzazione di reindustrializzazione e di riconversione delle attività produttive svolte, direttamente o tramite società controllate o partecipate, con priorità per nuove iniziative che perseguano la più ampia occupazione nelle aree di crisi.

3. I finanziamenti sono erogati previa approvazione, da parte della Giunta regionale, dei programmi anzidetti predisposti dai soggetti di cui al comma 1, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica che deliberano in seduta congiunta". (27)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento, l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, io non vorrei fare un'illustrazione vera e propria dell'emendamento, quanto piuttosto rispondere alle obiezioni che sono state mosse dai colleghi della Democrazia Cristiana, per dire che condivido le preoccupazioni su un certo peggioramento del testo nella seconda stesura, peraltro resasi necessaria per recepire alcune obiezioni che erano sorte sulla prima formulazione, e non certo per aggirare l'ostacolo.

Io penso che le obiezioni siano fondate e che probabilmente, elidendo le due parole "con priorità" dal testo del primo capoverso, si potrebbe arrivare ad una formulazione che soddisfi le obiezioni che sono state mosse, tornando ad una formula sostanzialmente ampia, che è equivalente a quella precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 27. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI. (D.C.). Solo una breve dichiarazione per dire che, al di là delle valutazioni fatte

testé dall'Assessore, la sostanza non cambia. Noi crediamo che l'articolo 65 *bis* (che, probabilmente non a caso, in sede di coordinamento è stato separato dall'articolo 64) tenda a non creare posti di lavoro. Questa è la verità!

Quindi ha scarso significato il fatto che si voglia modificare una parte o si sia d'accordo sulle obiezioni sollevate. Sta di fatto che questi miliardi non creeranno occupazione e serviranno soltanto, per intenderci, per razionalizzare il settore del bario e per la reindustrializzazione del talco. Il che significa per gli addetti ai lavori, e questo non mi può essere confutato, che si tratta del mantenimento dei livelli attuali o al massimo di qualche posto di lavoro in più.

Quindi questo finanziamento è uno scippo al progetto del lavoro, perché non ci sono i presupposti per i quali l'articolo 65 *bis* è stato introdotto.

Lo stesso discorso vale per la SIPAS, alla quale è stato già detto di andare avanti; quindi probabilmente buona parte di questi soldi sono stati già spesi, mentre gli 81 miliardi dovevano servire per creare nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda l'EMSA, l'assessore Cogodi sa bene che voi ci avete sempre chiesto con insistenza di riportare questo ente al suo ruolo istituzionale. Sapete che da un punto di vista specifico l'EMSA non può gestire in proprio società tendenti a questo scopo. Sapete benissimo che questi soldi servono per razionalizzare – ripeto – il settore del bario e per un principio di reindustrializzazione nel settore del talco. Questo è l'unico obiettivo, e i fatti dimostreranno chi ha ragione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 27, senza le parole "con priorità", come proposto dall'assessore Satta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 65 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

MOI, Segretaria:

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 66

Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 800.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Becciu - Lorettu - Moretti - Mura - Oppi

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

"Art. 66 *bis*

L'attività della Società Finanziaria Cooperativa, di cui all'art. 1.2 del Programma straordinario d'intervento per il biennio 1986/87 (L. 24.6.1974 n. 268), sarà indirizzata al sostegno e allo sviluppo della cooperazione, in tutti i settori nei quali essa opera". (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 66. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

MOI, *Segretaria*:

Art. 68

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 05078 del bilancio 1988 sono utilizzati con le modalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

2. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500.000.000 per l'attuazione di interventi rivolti alla sospensione delle attività di pesca nello stagno di Cabras al fine di consentirne il riposto biologico (cap. 05082-parte).

3. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000.000.000 per l'esecuzione di opere preliminari ed urgenti dirette alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla protezione dall'inquinamento dello stagno di Molentargius (cap. 05076).

4. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per il completamento della viabilità interna e dei servizi dei compendi ittici di Marceddì e di Corru Mannu (cap. 05076) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

5. E' autorizzata la spesa complessiva di lire

10.000.000.000 per opere relative all'argine interlagunare ed il completamento nella valle policultura di Torrevecchia nel compendio ittico di Marceddì (cap. 05076) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 (cap. 05076) per il completamento del recupero ittico e per le spese di adduzione, servizi ed infrastrutture dello stagno "Sa Praia" di Villaputzu in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

7. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (cap. 05076) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per il completamento dei lavori di bonifica e per la realizzazione di opere a terra dello stagno Calich di Alghero.

8. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (cap. 05076) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la bonifica idrobiologica ed il disinquinamento dello stagno di Marceddì.

9. E' autorizzata nell'anno 1988 la spesa di lire 2.000.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortoli-Arbatax (cap. 05076).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Ruggeri - Baghino - Zurrù - Tidu - Mereu S. - Atzori V. - Marra-cini - Secci - Serri

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

"10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare 15.000.000.000 per la prosecuzione dei lavori di disinquinamento e bonifica dello stagno di Santa Gilla a Cagliari.

In conseguenza il D.L. N. 369 è così modificato:

Capitolo 05076 + lire 15.000.000.000

Entrata

Capitolo 12106 + lire 15.000.000.000". (2)

Emendamento aggiuntivo Asara - Isoni - Saba - Moretti - Deiana

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

"10. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare 15.000.000.000 per i lavori di disinquinamento e bonifica del golfo di Olbia.

In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

Capitolo 05076 + lire 15.000.000.000

Entrata

Capitolo 12106 + lire 15.000.000.000". (8)

Emendamento aggiuntivo Piretta - Asara - Oggiano - Porcu - Saba - Deiana

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

"10. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare 15.000.000.000 per i lavori di disinquinamento e bonifica dello stagno di Santa Gilla a Cagliari e 15.000.000.000 per il disinquinamento e la bonifica del Golfo di Olbia.

In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

Capitolo 05076 + lire 30.000.000.000

Entrata

Capitolo 12106 + lire 30.000.000.000". (9)

Emendamento modificativo Mannoni - Barranu - Cogodi

"Il capitolo 05076, citato nei commi dal terzo al nono, è sostituito col capitolo 05078/08.

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

'10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi di cui al capitolo 05078/08 sono realizzati con le modalità previste dall'articolo 4 di detta medesima legge' ". (28)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Per quanto riguarda me e i colleghi del mio gruppo, questo emendamento e gli emendamenti numero 8 e 9 si intendono ritirati.

PRESIDENTE. Se nessun altro dei presentatori di questi emendamenti intende mantenerli, resta soltanto l'emendamento numero 28. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

MOI, *Segretaria*:

Art. 69

Provvidenze varie a favore della pesca

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, è

autorizzata nell'anno 1988 la spesa complessiva di lire 400.000.000 (cap. 05081/02).

2. Gli interventi previsti dall'articolo 84 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sono estesi anche ai danni causati da moria di novellame, di prodotto maturo o di prodotto intermedio compresa la molluschicoltura, arsellicoltura e mitilicoltura (cap. 05098-01).

3. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 300.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell'anno 1988 la pesca del tonno per l'adeguamento delle necessarie attrezzature (cap. 05098); l'erogazione del contributo è subordinata anche alla presentazione del rendiconto relativo alla gestione per il 1987.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio sardo tra cooperative di pescatori e affini, con sede in Cagliari, un contributo, per l'anno 1988, di lire 250.000.000 per la costituzione di un nucleo di assistenza tecnica a favore delle cooperative aderenti al predetto organismo (cap. 05098-03).

5. Al fine di favorire la ripresa dell'attività di allevamento ittico e della molluschicoltura è autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500.000.000, per la concessione di contributi a favore delle cooperative di pescatori per il ripristino ed il consolidamento della peschiera distrutta dalla mareggiata del gennaio-febbraio 1987 (cap. 05078-07).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti.

Se ne dia lettura

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Barranu - Cogodi

Al comma 2, dopo la parola "moria", aggiungere "o perdita". (29)

Emendamento modificativo Mannoni -

Barranu - Cogodi

Nel primo comma, dopo le parole "Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25" è inserito il seguente inciso: "concernenti gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi".

Nello stesso comma è eliminato il termine "complessiva".

Nel quinto comma le parole "della peschiera distrutta" sono sostituite con le seguenti: "delle peschiere distrutte". (30)

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Barranu - Cogodi

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei Compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 300.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede sociale in Portoscuso che esercitino, nell'anno 1988, la pesca del tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1988 e ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresi la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti, le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca". (31)

Emendamento soppressivo parziale Moretti - Loretto - Oppi - Mura

E' soppresso il comma terzo. (78)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 29, 30 e 31 ha facoltà di illustrarli.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori del-

l'emendamento numero 78 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 78 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il testo dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto infine in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 69 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 69 *bis*

Modifica ed integrazione dell'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2
Contributi per la pesca

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento ed il miglioramento, ivi comprese sostituzioni di apparati motori e apparecchiature di bordo, nonché per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate.

2. Possono beneficiare delle provvidenze del presente articolo i pescatori singoli o associati iscritti nei compartimenti marittimi della Sardegna, che quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nella Regione da almeno 5 anni alla data di presentazione della istanza per la concessione delle agevolazioni, nonché le Cooperative di pescatori e i loro Consorzi e le Società dei pescatori che abbiano sede legale nella Regione.

3. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1° può essere concesso nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile ed è cumulabile con analoghi contributi statali e comunitari sino alla concorrenza del 70 per cento della spesa stessa.

4. La partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, anche se prestata sotto forma di mutuo, non può essere inferiore al 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.

5. Nella determinazione degli indirizzi politico-amministrativi prescritti dall'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si osservano gli indirizzi comunitari e statali vigenti in materia.

6. Le provvidenze di cui ai precedenti commi possono far carico, oltre che sul capitolo 05088 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e sui capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, anche sul titolo di spesa 8.1.8./I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, sino alla

concorrenza di lire 4.000.000.000.

7. E' autorizzato il versamento di lire 4.000.000.000 dal titolo di spesa di cui al precedente comma al fondo di rotazione istituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e disciplinato dalla legge regionale 5 marzo 1953, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. S'intendono comprese fra le attività di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 come integrato dall'articolo 89 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, quelle relative alla pesca; le relative provvidenze fanno carico, per i contributi in conto capitale, sul capitolo 05115 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi e, per i concorsi negli interessi, sul fondo di rotazione di cui al precedente comma (cap. 05089).

9. A valere sul fondo di rotazione di cui al precedente settimo comma, possono essere concessi prestiti di esercizio ai pescatori, singoli od associati nonché di cooperative o loro consorzi e società di pescatori, iscritti presso i compartimenti marittimi della Sardegna.

10. I prestiti di cui al precedente comma, sono concessi sino all'importo di lire 2.000.000 per ogni natante posseduto o comunque utilizzato, aumentato di lire 500.000 per ogni tonnellata di stazza lorda del medesimo naviglio, per la durata ed ai tassi stabiliti per le analoghe provvidenze previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 11; i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'istituto di credito sono regolati mediante apposita convenzione.

11. Nell'articolo 3, secondo comma della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, è soppressa la parte terminale, dalle parole "né i limiti massimi" fino al punto.

12. Le anticipazioni e i contributi di cui agli articoli 2 e 7 della citata legge regionale n. 2 del 1953 possono essere concessi, oltre che per gli scopi suindicati, anche per i seguenti:

a) la sostituzione del natante, attraverso la costruzione o acquisto ed armamento di altro mezzo;

b) la revisione della scafo, non ammissibile ad intervalli inferiori a sette anni salvo danneg-

giamenti derivanti da calamità naturali o da infortunio;

c) la sostituzione del motore, non ammissibile prima di sette anni dalla installazione di un motore nuovo, salvo perdita o danneggiamento grave derivante da calamità naturali o da infortunio;

d) la sostituzione di attrezzature da pesca e di apparecchiature di bordo: la dotazione di reti e di palamiti potrà essere parzialmente sostituita di anno in anno, per essere integralmente rinnovata nell'arco di un triennio, mentre le altre attrezzature ed apparecchiature di bordo potranno essere sostituite secondo i normali tempi di usura.

13. Le anticipazioni e i contributi di cui ai citati articoli 2 e 7 non potranno interessare più di un natante in esercizio quando le iniziative siano promosse da pescatori singoli, né più di un natante in esercizio ogni cinque soci quando esse siano promosse da cooperative.

14. Nella stessa legge regionale n. 2 del 1953 i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 4 e 5 dell'articolo 7 sono soppressi.

15. Il regolamento di attuazione della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, sulle provvidenze a favore dell'industria peschereccia emanato con decreto del Presidente della Giunta 31 ottobre 1986, n. 144, è abrogato.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Barranu - Cogodi

Nel primo comma, dopo la parola "acquisto", aggiungere "di nuove imbarcazioni". (32)

Emendamento modificativo Mannoni - Barranu - Cogodi

Nel dodicesimo comma le parole "oltre che per gli scopi suindicati" sono sostituite con le seguenti: "oltre che per gli scopi previsti dagli

stessi,". (33)

Emendamento sostitutivo parziale Loretta - Moretti - Oppi - Mura

Il titolo dell'articolo 69 bis è così sostituito:

"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e ulteriori interventi a favore della pesca". (71)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 32 e 33 ha facoltà di illustrarli.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 71 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 71 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 71. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretta. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Vorrei segnalare che, nel nono comma dell'articolo ora approvato, in sede di coordinamento, le parole "di cooperative" vanno corrette in "alle cooperative"; è solo un errore di dattilografia.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Loretta. Si dia lettura dell'articolo 69 *ter*.

MOI, *Segretario*:

Art. 69 *ter*

Provvidenze a favore dei molluscoltori ed
arsellatori

1. Per la valutazione del danno economico di cui all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1987, n. 8, causato dalla moria di novellame e di prodotto maturo, concorrono i sotto specificati elementi:

a) per quanto riguarda il prodotto maturo in allevamento:

– fatture degli acquisti di novellame e/o di prodotto da allevamento riferiti al periodo di inseminazione per la produzione 1986;

– aumenti ponderali: tale fattore di crescita nella misura media di 2/Kg. per ogni Kg. di novellame acquistato e posto in allevamento per il ciclo produttivo 1985;

– il valore del prodotto: tale valore deve essere riferito al prezzo medio di mercato all'epoca dell'evento;

– le eventuali fatture delle vendite effettuate nello stesso periodo, riferite al prodotto in allevamento, comprovate dalle scritture contabili.

Tale elemento deve essere portato in detrazione dall'ammontare complessivo del danno determinato in forza dei precedenti elementi:

b) per quanto riguarda il novellame:

- fatture acquisti riferite ai periodi di inseminazione per l'annata 1986;
- spese sostenute per l'immissione nei vivai.

Tali spese dovranno essere documentabili.

2. In mancanza di determinazione analitica del danno economico subito, fondata e comprovata dagli elementi di cui al precedente comma per le imprese di molluschicoltori gestite in forma associativa e/o cooperativa, l'ammontare del contributo è fissato una tantum nella misura di lire 10.000.000 per socio molluschicoltore moltiplicato per numero dei soci.

3. In quest'ultimo caso l'ammontare complessivo dei contributi non potrà superare il 50 per cento della misura del danno subito indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

4. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei requisiti soggettivi (qualifica di pescatore professionale, iscrizione nel registro delle imprese di pesca) ed oggettivi (concessione area demaniale di coltivazione).

5. Per i molluschicoltori ed arsellatori singoli o associati non obbligati alla tenuta di libri contabili il contributo è erogato a favore di ciascun soggetto, previa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi (qualifica di pescatore), ed oggettivi (titolarità della concessione demaniale, ove richiesta), nella misura del 50 per cento del danno indicato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Qualora la misura dell'ammontare del danno dichiarato da un singolo molluschicoltore e arsellatore superi rispettivamente 20.000.000 e 10.000.000 il contributo una tantum è erogato nella misura fissa sotto specificata:

- a) lire 10.000.000 per mitilicoltore;
- b) lire 5.000.000 per arsellatore.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 115 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, come modificato dalle leggi regionali 10 dicembre 1986, n. 71 e 31 marzo 1987, n. 8.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Barranu - Cogodi

Nel primo comma, lettera a), secondo trattino, il termine temporale "1985" è sostituito con quello "1986". (34)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

MOI, *Segretaria*:

Art. 70

Finanziamenti ai comuni per acquisto di terreni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, pari al 100 per cento della spesa ritenuta congrua, ai comuni della Sardegna per l'acquisto di terreni classificati come "zone territoriali omogenee H" dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, ai termini e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 o, comunque, di particolare pregio ambientale e naturalistico o di interesse

per la collettività.

2. Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 (cap. 04161/01) in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Barranu - Merella

Il primo comma è sostituito con il seguente:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, pari al 100 per cento della spesa ritenuta congrua, ai comuni della Sardegna per l'acquisto di terreni ritenuti essenziali per la costituzione di un patrimonio di aree pubbliche finalizzato alla creazione di parchi comunali”. (35)

Emendamento aggiuntivo Muledda - Merella - Satta - Barranu - Mannoni

Dopo l'articolo 70 è istituito il seguente:

Art. 70 quater

“1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.500.000.000 al Consorzio di bonifica della Nurra, per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione, nel periodo della siccità del 1987.

2. L'erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

In conseguenza, il D.L. 369 è così modificato:

In diminuzione

Capitolo 03017

Voce I) lire 1.500.000.000

In aumento

Capitolo 06229/07 (D.V.)-Aggiungere:

“Finanziamento al Consorzio di bonifica della Nurra per interventi a favore dei coltivatori danneggiati”

lire 1.500.000.000”. (87)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 87. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

MOI, *Segretaria*:

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Art. 71

Pubblica istruzione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 700.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

2. La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell'anno scolastico 1987-1988 qualora si verifichino esigenze gravi ed imprevedute.

3. In consonanza con quanto disposto dall'articolo 11, lettera d) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, negli articoli della legge stessa, ove ricorre il riferimento a comuni e consorzi di comuni, si aggiunge l'espressione "ovvero più comuni in forma associata".

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1988, un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (cap. 11026); lo stanziamento sopracitato viene utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lettera d), e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, e la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

5. E' autorizzato il finanziamento, per un importo di lire 625.000.000, per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna (capitolo 11028).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, continuativamente, alla valorizzazione e conservazione del materiale librario raro e di pregio, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1; la relativa spesa fa carico al capitolo 11108 del bilancio della Regione per l'anno 1988 ed a quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 36 del decreto

del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ad erogare annualmente contributi a favore delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, nonché ad erogare spese per l'attuazione del servizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura; i relativi oneri fanno carico al capitolo 11105/01 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ed ai capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi complessivi per lire 1.000.000.000, in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da ripartire in proporzione alla popolazione scolastica, ai Comuni sede di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura per spese di gestione (cap. 11038-01).

9. A titolo di integrazione del contributo statale di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 444, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare contributi annui per complessive lire 3.500.000.000 (cap. 11018/01) ai Comuni interessati per il funzionamento della scuola materna statale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Floris - Loretto - Moretti - Mura - Oppi - Onida - Manunza

Dopo il nono comma aggiungere il seguente:

"10 - L'Amministrazione regionale, tenuto conto degli scopi istituzionali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e al fine di rendere possibile lo sviluppo delle ricerche storiche, umanistiche e antropologiche con riferimento alla realtà sarda, è autorizzata ad erogare al predetto istituto un contributo di lire 200.000.000, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (Cap. 11085)".(18)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

FLORIS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 71. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 71 *bis*

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, norme sul diritto allo studio

1. Nell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 sono introdotte le seguenti variazioni:

1) prima della lettera a), l'espressione decorrente dalle parole "nel limite" e fino alla parola "per" è soppressa e viene sostituita con la seguente: "nella misura del 75 per cento della spesa, per:";

2) la lettera c) è così sostituita: c) spese di gestione e oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali;

3) dopo la lettera c) è aggiunto il seguente comma:

"Dalla erogazione dei contributi di cui alla

lettera a), b) e c) sono comunque escluse tutte le spese che per legge sono di competenza dello Stato".

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato un emendamento soppressivo totale, che è stato però ritirato.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

MOI, *Segretaria*:

Art. 72

Restauro monumenti e patrimonio artistico
Musei di enti locali

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 14.000.000.000 per il restauro di monumenti e del patrimonio artistico, nonché per il completamento, il riattamento e la dotazione di attrezzature di musei di enti locali; detto stanziamento è così ripartito:

- restauri (cap. 11106) lire 8.000.000.000 in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

- musei (cap. 11107) lire 6.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Le predette autorizzazioni rettificano quelle disposte con l'articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Loretta - Oppi - Moretti - Mura

Dopo l'articolo 72 è istituito il seguente:

"Art. 72 bis

1. La legge regionale 26 novembre 1985, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

2. L'articolo 73, l'articolo 79 bis e l'articolo 90 sono soppressi".(80)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

LORETTU (D.C.). L'emendamento è ritirato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

MOI, Segretaria:

Art. 73

Iniziative culturali

1. E' autorizzata, nell'anno 1988, l'erogazione di un finanziamento di lire 130.000.000 per la organizzazione del "Premio Solinas" di cinematografia nazionale, di lire 100.000.000 al Comitato Corbeddu di Nuoro per l'organizzazione ad Oliena del convegno "I primi uomini in ambiente insulare" e della mostra di scultura sarda, nonché di lire 100.000.000 al Comune di Dorgali per lo svolgimento di uno studio e per l'organizzazione di una mostra relativi allo scultore e pittore Salvatore Fancello (cap.11102).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Centro studi Alcide De Gasperi" di Sassari per l'attività di studio, la pubblicazione di atti e le iniziative culturali relative al movimento cattolico in Sardegna, un contributo annuo di lire 130.000.000 (cap. 11102/02).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al premio di poesia sarda "Città

di Ozieri" un contributo straordinario di lire 50.000.000 nell'anno finanziario 1988 (cap. 11102).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1988 la somma di lire 300.000.000 al Gruppo teatrale "Domus de Janas" per la costituzione dell'Istituto di cultura teatrale sardo-catalana con sede in Cagliari (cap. 11102).

5. Al fine di promuovere ed incoraggiare, attraverso il funzionamento di qualificati organismi a carattere culturale, le attività di ricerca, studio e divulgazione concernenti la storia e le problematiche relative all'autonomia regionale e locale e allo sviluppo della Sardegna, attuate anche mediante convegni, pubblicazioni ed ogni altra idonea iniziativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Centro studi autonomistici Paolo Dettori" con sede in Sassari un contributo annuo di lire 100.000.000 per il suo funzionamento e per il perseguimento delle finalità statutarie (cap. 11084/03).

6. E' autorizzata l'erogazione per l'anno 1988 di un contributo straordinario di lire 100.000.000 a favore della cooperativa culturale "Carta Meloni" di Santulussurgiu, da destinare ad opere di ristrutturazione ed all'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche (cap. 11083-01).

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Villacidro per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 300.000.000 da destinare all'acquisto della Casa Dessì; allo stesso Comune è altresì assegnato un contributo annuo di lire 130.000.000 per la fondazione e per il premio letterario nazionale "Giuseppe Dessì" (cap. 11102).

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla "Casa Gramsci" di Ghilarza un contributo annuo di lire 100.000.000 per la gestione della Casa Gramsci (cap. 11084/04).

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Oristano un contributo complessivo di lire 1.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la ristrutturazione del palazzo "Arcais" di Oristano (cap. 11102).

10. L'Amministrazione regionale è auto-

rizzata ad erogare al Comune di Ossi un contributo straordinario, per l'anno 1988, di lire 300.000.000 per la ristrutturazione della casa baronale di Ossi (cap. 11102).

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Carbonia un contributo straordinario, per l'anno 1988, di lire 400.000.000 per il completamento e recupero funzionale del parco archeologico fenicio-punico di Monte Sirai (cap. 11102).

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario, per l'anno 1988, di lire 100.000.000 per l'organizzazione di uno studio e mostra del pittore Carlo Contini e per la raccolta e pubblicazione delle opere del commediografo Antonio Garau (cap. 11102).

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1988, un contributo straordinario di lire 50.000.000 all'Istituto Magistrale "San Giuseppe", per la ristrutturazione dei locali (cap. 11102).

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Associazione AKROAMA -Teatro laboratorio sardo, per la gestione del centro di produzione di Monserrato (cap. 11102).

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 300.000.000 al Comune di Senorbì per l'acquisizione di Villa Aresu di Sisini (cap. 11102).

16. Il contributo di cui alle leggi regionali 26 novembre 1985, n. 29 e 24 febbraio 1987, n. 6 concernenti la concessione di un contributo annuale all'Associazione "Lao Silesu" per l'organizzazione del "Premio Iglesias" è elevato per l'anno 1988 a lire 130 milioni (cap. 01001).

17. All'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 26 novembre 1985 è aggiunto il seguente comma:

"Al fine di evidenziare a livello nazionale e internazionale i problemi del Mezzogiorno e della Sardegna in particolare e di promuovere una cultura della programmazione per una migliore qualità dello sviluppo, la Regione è autorizzata a concedere all'Associazione parteci-

pazione e solidarietà" con sede in Cagliari, per l'organizzazione del premio "Ezio Vanoni: progettare il futuro", un contributo annuo pari a quello previsto dal precedente comma e successive modificazioni ed integrazioni" (cap. 01001).

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 800.000.000 all'ARCI e alla Cooperativa teatro Sardegna per la ristrutturazione dei teatri "Due Palme" e "Adriano" (cap. 11102).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Fadda F. - Muledda

All'articolo 73 è aggiunto il seguente comma:

"19. Al fine di favorire la conoscenza della lingua e della cultura sarda, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare e distribuire opere relative alla lingua, alla cultura e alla storia sarda pubblicate da case editrici o aziende grafiche non aventi sede legale nel territorio dell'Isola".

Nel riferimento legislativo del capitolo 11090/01 sostituire: "comma secondo" con "comma diciannovesimo". (76)

Emendamento soppressivo totale Anedda - Murru - Chessa

L'articolo 73 è soppresso. (84)

Emendamento sostitutivo totale Puligheddu - Murgia - Piretta - Aresti - Planetta - Meloni - Falchi - Marracini - Ortu I.

L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"1. E' autorizzata la spesa complessiva di L. 4.370.000.000 per il finanziamento di un programma di iniziative socio-culturali (cap.

11102).

Il capitolo 11102 assume la seguente denominazione con lo stanziamento sottoindicato:

Cap. 11102 (DV) Spese per un programma di iniziative socio-culturali (art. 73 della legge finanziaria) L. 4.370.000.000

In diminuzione :

cap. 11102/02	- L. 130.000.000
cap. 11084/03	- L. 100.000.000
cap. 11083/01	- L. 100.000.000
cap. 11084/04	- L. 100.000.000
cap. 01001	- L. 50.000.000
cap. 01001	- L. 130.000.000". (88)

Emendamento sostitutivo totale Loretta - Moretti - Mura - Oppi

L'articolo 73 è sostituito come segue:

"Al fine di finanziare un programma di iniziative socio-culturali è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.370.000.000 (capitolo 11102).

Il capitolo 11102 assume la seguente denominazione con lo stanziamento sottoindicato:

"Cap. 11102 (DV) Spese per un programma di iniziative socio-culturali (art. 73 della legge finanziaria) L. 4.370.000.000.

In Diminuzione

cap. 11102/02	- L. 130.000.000
cap. 11084/03	- L. 100.000.000
cap. 11083/01	- L. 100.000.000
cap. 11084/04	- L. 100.000.000
cap. 01001	- L. 180.000.000". (89)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 76 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 84 ha facoltà di illu-

strarlo.

ANEDDA (M.S.I. -D.N.). Per illustrare questo emendamento, con cui chiediamo la soppressione dell'articolo 73, credo ci si potrebbe limitare a dire che quest'articolo rappresenta la fotografia della Giunta e del come la Giunta intende il bilancio.

Se si volesse trovare, nelle carte di questo Consiglio regionale, una serie di norme bassamente clientelari e vilmente elettoralistiche, basterebbe leggersi questo articolo 73.

Siccome ci conosciamo tutti (l'ho detto già in occasione della discussione generale) sarebbe veramente sgarbato indicare il nome dei consiglieri e dei gruppi ai quali appartiene ciascun comma di questo articolo. Dico soltanto - per restare nel generale e non aggiungere niente di più perché è veramente addirittura sgradevole occuparsene - che stanziare 800 milioni per restaurare un immobile che non è della Regione, affidando questa somma ad una associazione privata senza richiedere un rendiconto, senza fornire nessuna indicazione, semplicemente con due righe generiche di una legge finanziaria, tutto ciò è il culmine dell'irresponsabilità amministrativa. Io avrei capito se, permettendolo i proprietari, una cifra anche maggiore fosse stata destinata all'acquisto, ma investire quasi un miliardo in un'opera di ristrutturazione (che non è neanche restauro) significa veramente avere scarsa considerazione delle risorse pubbliche, soprattutto dopo aver visto dalla Giunta respingere finanziamenti a favore di categorie produttive.

Faremo in modo che tutta la popolazione della Sardegna abbia piena conoscenza degli intendimenti della Giunta e delle manifestazioni di deteriore clientelismo che questo bilancio rappresenta, anche perché soltanto con i fatti si riescono a sgominare le parole.

Il massimo però, che sembrava già raggiunto, è superato dall'emendamento aggiuntivo.

(Interruzioni dal banco della Giunta).

La Giunta è titolare della finanziaria, perciò, se la Giunta non è d'accordo, per carità di

Dio, voti contro! Sarò lieto di vedere il voto della Giunta su questo emendamento. Sta di fatto però che tre autorevolissimi componenti della Giunta richiedono con un emendamento aggiuntivo un ulteriore finanziamento per acquistare e distribuire opere indeterminate relative alla lingua e alla cultura sarda, addirittura non stampate in Sardegna. Siamo alla sublimazione del clientelismo e del favoritismo, con tutto ciò che si intuisce ci sia dietro.

Ecco perché noi insistiamo affinché venga approvato il nostro emendamento e misureremo su questo la volontà della Giunta.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 88 ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la proposta della Giunta, che prevedeva un contributo per l'organizzazione del premio Solinas di cinematografia nazionale e di due convegni di particolare rilevanza, fosse certamente iniziativa da condividere. Devo dire che purtroppo, nel corso del dibattito in Commissione, a questa iniziativa si sono aggiunti ben ulteriori 17 interventi. Con questo do peraltro un giudizio positivo su questo fatto, nel senso che riteniamo apprezzabile e anche produttivo investire in iniziative culturali.

Riteniamo apprezzabile e produttivo che si spendano quattrini anche per promuovere convegni, per fare pubblicazioni, dibattiti, per realizzare iniziative culturali che investono la Sardegna nelle diverse sue parti. Apprezziamo dunque lo spirito con cui in Commissione è stato affrontato questo problema e ne condividiamo le finalità. Non possiamo, ne cito solo uno come esempio, non condividere lo stanziamento per l'ormai storico premio di poesia "Città di Ozieri".

Però purtroppo questa iniziativa ha portato ad una miscellanea di spese (gravanti su diversi capitoli, tra l'altro) per iniziative le più disparate; quindi, in una elencazione che non risponde a nessun ordine logico, troviamo l'erogazione di un contributo a un centro studi e quello per la costituzione di un istituto di cultu-

ra teatrale, così come prevediamo l'acquisto di un edificio storico di valore e anche però un contributo a un istituto magistrale del quale ci si è persino dimenticati di indicare la localizzazione.

Questo significa che noi non contestiamo la bontà e il valore di talune di queste iniziative, anzi riteniamo che debbano essere incoraggiate, ma riteniamo anche che l'appesantimento della legge finanziaria con tutti questi commi e questi numeri possa essere motivo di confusione e financo di stravolgimento dei principi che devono ispirare la costruzione degli articolati di legge. Ma soprattutto riteniamo che in questo ci possa essere un elemento di grave discriminazione nei confronti di altre iniziative, che pure meritano uguale attenzione e che non hanno trovato né i giusti né i legittimi canali di finanziamento.

Ne consegue che non siamo per l'abolizione della spesa prevista; riteniamo però opportuna una sua modificazione nel senso da noi proposto, consapevoli anche che esiste un pericolo reale e concreto che possa esserci motivo di rinvio in sede di esame da parte del Governo. Perciò noi vogliamo mantenere ferma, come partito, la previsione di spesa per iniziative culturali, però vogliamo condizionarne l'erogazione alla predisposizione di un serio programma, programma nel quale potranno anche confluire in tutto o in parte quelle iniziative che oggi sono state previste, se esse lo meritano, ma anche altre iniziative, secondo criteri e valutazioni preventivi seri ed obiettivi. Ciò al fine di rimuovere ogni dubbio che ci possa essere un uso discrezionale, o peggio ancora clientelare, del danaro pubblico.

Per concludere debbo dire che questa vicenda rappresenta un'occasione importante per richiamare la necessità di emanare finalmente provvedimenti di legge che disciplinino in modo completo, organico e razionale tutto il vasto settore della cultura, perché occorre superare rapidamente la frammentarietà e la disorganicità delle norme attualmente vigenti. Bisogna recuperare il tempo che abbiamo perduto, con la consapevolezza che la civiltà di un popolo si misura anche con la sua cultura e con la sua

capacità di tutelare e valorizzare la propria storia e le proprie tradizioni.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 89 ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, nella legge finanziaria di quest'anno, come nelle leggi finanziarie degli anni passati, esistono alcuni articoli (il 73 è solo uno di questi) che prevedono una serie di interventi per iniziative o istituzioni culturali di vario genere, a favore delle quali la Regione interviene attraverso l'erogazione di contributi, nella finanziaria di quest'anno come nelle finanziarie degli anni passati.

Ebbene, se questo orientamento si è manifestato nel corso degli ultimi anni, ci dovrà pur essere una qualche ragione, e c'è evidentemente una ragione. La ragione sta nella inadeguatezza dello strumento legislativo di cui la Regione sarda ancora oggi dispone per disciplinare i suoi interventi nel campo della cultura. Una legge, la numero 17, che risale al lontano 1950 e che è assolutamente inadeguata, e tuttavia non è stata sostituita con una più moderna e adeguata quando governavano la Regione Giunte di altro orientamento politico, così come non è stata sostituita con norme più moderne e adeguate neppure nel corso di questa esperienza, ormai non breve, di diverso segno politico.

Di fronte al permanere di una normativa del tutto inadeguata si è posto il problema di un intervento del Consiglio (intervento che è andato diventando sempre più ampio) per limitare in qualche modo la discrezionalità praticamente assoluta che la legge 17 del 1950 lascia all'Assessore e alla Giunta. Un intervento del Consiglio che ha teso, nel corso di questi ultimi anni, ad individuare in maniera puntuale, non modificabile cioè dalla discrezionalità assessoriale, i destinatari dei contributi.

Così è avvenuto anche quest'anno con la proposta formulata da questa Giunta, e così è rimasto nel testo licenziato dalla Commissione che peraltro ha arricchito ulteriormente gli interventi previsti, ripeto, non solo dall'articolo

73, ma da una serie di articoli di questo genere: l'articolo 90, l'articolo che riguarda il Confemili, l'articolo che riguarda (anche se si tratta di istituzioni di altra natura, si finisce per operare anche in quel caso interventi assimilabili a questi) le associazioni tra enti locali.

Una serie quindi di interventi sempre più ampia, che nasceva da una situazione oggettiva di insufficienza normativa, di eccessiva ampiezza della discrezionalità assessoriale; una iniziativa che nasceva da una motivazione giusta e fondata, ma che indubbiamente, a sua volta ha finito per rischiare di essere eccessivamente discrezionale e disorganica.

Cogliendo, quindi la preoccupazione di ripetere a livello consiliare quella così ampia discrezionalità che è criticabile quando sia attribuita all'esecutivo, ma non è positiva indubbiamente neppure quando sia esercitata dal legislativo, noi abbiamo ritenuto, come altri Gruppi, di proporre un emendamento che puntasse a sopprimere non solo gli interventi contenuti nell'articolo 73, ma anche tutti gli interventi assimilabili a questi.

Riteniamo che in questa materia sia ora di cambiare metodo d'intervento e che lo si debba fare in termini generali, non scegliendo di fare eccezioni che si presterebbero anch'esse a considerazioni e valutazioni indubbiamente parziali e del tutto discrezionali e ingiustificate. Noi riteniamo che si debba cambiare metodo di intervento in questo campo così importante, ma che lo si debba fare dando un taglio netto e complessivo, non operando in termini parziali. Abbiamo perciò presentato un nostro emendamento come hanno fatto altri Gruppi. Successivamente, essendo emerso dal confronto nella sede della conferenza dei Capigruppo un orientamento comune a soprassedere in questo momento a questa scelta, per andare però in tempi rapidi ad approntare lo strumento legislativo per rinnovare l'intervento della Regione in questo campo, noi abbiamo acceduto all'ipotesi, unitariamente emersa in Conferenza dei Capigruppo, di ritirare quell'emendamento.

Vediamo ora che quell'impegno non viene mantenuto da altri Gruppi, che hanno detto una cosa in quella sede e ne dicono un'altra in Aula.

Benissimo: se questa è la situazione noi non possiamo che confermare la valutazione che ho richiamato e quindi l'opportunità di rivedere l'intera materia. E quindi, dopo aver ritirato il nostro emendamento in ossequio alla decisione concordemente assunta in Conferenza dei Capigruppo, l'abbiamo ora ripresentato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta regionale deve innanzitutto rappresentare al Consiglio questa considerazione: l'articolo 73 nella formulazione proposta dalla Giunta era estremamente limitato nella sua portata, tendendo a sostenere alcune iniziative ritenute di livello regionale e di qualità rilevante, alcune di respiro anche internazionale.

Probabilmente vi è da fare a questo punto qualche considerazione su che cosa è la legge finanziaria, su che cosa è diventata e sulla necessità di definire un suo diverso ruolo, problema che si è affacciato quest'anno anche in occasione della discussione della legge finanziaria dello Stato.

Portare la legge finanziaria a un ruolo squisitamente rivolto alla modulazione della spesa per grandi aggregati è certamente un indirizzo da sostenere. Oggi la legge finanziaria si fa carico di troppe esigenze, anche legittime, e finisce per diventare uno strumento contorto e spesso anche viziato da spinte di gruppi, corporazioni, aree eccetera. Quindi mi pare che debba essere affermata l'esigenza di tornare a un ruolo diverso e più chiaro della finanziaria.

Tornando all'argomento più di dettaglio, ripeto che, la formulazione ultima dell'articolo 73 è derivata da un lavoro svolto in Commissione; è il Consiglio che ha apportato alla proposta della Giunta una modificazione quantitativamente rilevante.

Pertanto, di fronte ad un atteggiamento di vari settori del Consiglio che intendono rivedere la formulazione dell'articolo 73, la Giunta

regionale intanto ritira il proprio emendamento, il numero 76, e per quanto riguarda quelli presentati dai gruppi si rimette al Consiglio regionale.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sugli emendamenti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, desidero spendere quattro parole intorno all'articolo 73, sempre che anche ad un non addetto ai lavori sia permesso parlare di problemi della cultura, questa parola magica che pare interessi soprattutto i marchiatì, coloro i quali sono considerati e si considerano uomini di cultura.

E le dico subito anche, signor Presidente, che non voglio entrare nel merito di questa pesca miracolosa, che somiglia molto ad una distribuzione di pesci, di pani, di fichi secchi e di milioni e poco ad un intervento in materia culturale. Però sento il dovere di fare qualche osservazione in ordine ad una mia profonda ed antica aspettativa.

Io ritenevo con alquanto ottimismo che questa Giunta riformatrice, dove il Partito Sardo d'Azione ha una presenza massiccia e determinante, in materia culturale qualche passo in avanti l'avrebbe fatto e immaginavo che la Giunta e l'Assessore si sarebbero preoccupati di dare incarico ad esperti per elaborare (faccio solo degli esempi) testi di storia sarda da destinare alle scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari fino all'università; di far preparare da gruppi di studiosi antologie letterarie di alto livello e tali da portare in tutte le case e in tutte le scuole significative presenze della cultura e della letteratura sarda, negletta, dimenticata, obsoleta, vilipesa.

Tutto questo non è avvenuto e non avviene: le somme notevoli indirizzate alla cultura vengono distribuite come se fosse la notte della Befana. La cultura in questo Consiglio regionale è personificata da un Babbo Natale che dispensa, distribuisce, accontenta e appaga.

Di sardo non c'è niente; di difesa della nostra cultura, della nostra etnia, della nostra

tradizione, della nostra lingua, di divulgazione della nostra storia e della letteratura sarda, neanche l'ombra! E allora termino dicendo agli amici sardisti che sono in questa Giunta: abbiate il coraggio di spegnere la candela e di battere almeno tre colpi. Ho finito, grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.S.I.). Signor Presidente, mi pare che una seria riflessione da parte delle forze politiche stia consentendo il prevalere di quel buon senso che dovrebbe sempre caratterizzarci in questa discussione. Non vi è dubbio che l'emendamento proposto dai sardisti ponga un grosso problema e necessiti di un'attenta valutazione da parte di tutti. Se non lo si può comprendere sul piano politico, visto che c'era un accordo di maggioranza, da parte mia lo condidero totalmente sul piano della sostanza.

Non si tratta (come si è detto da più parti, fuori da quest'Aula) di fare del moralismo da strapazzo o di fare i primi della classe. Nessuno dei consiglieri che non approvano l'esplicitazione di questo articolo intende fare il moralista o il primo della classe.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

(Segue COSSU). E' che la finanziaria non può diventare un ombrello sotto cui ciascuno di noi corre a proteggersi. Non può essere uno strumento che difende tutto e tutti, non può essere uno strumento che regala tutto a tutti. Lo sforzo di un qualsiasi esecutivo, come quello che ritengo per l'articolo 73 abbia fatto questa Giunta, non può rischiare di essere vanificato da una mediazione estenuante tra gruppi politici, certe volte tra singoli consiglieri, e poi tra maggioranza ed opposizione.

Se la mediazione avesse come obiettivo primario quello di apportare sostanziali miglioramenti, io credo che nessuno di noi si trarrebbe indietro rispetto a questo compito. Ma quando la mediazione diventa l'unico strumento attraverso cui si può procedere nell'*iter* dei nostri lavori, questa mi pare davvero una abnormità

dal punto di vista della governabilità, della democrazia governante. Noi possiamo stare qui anche per giorni interi, ma la mediazione non può essere lo strumento che svilisce le finalità che una maggioranza o un qualunque Gruppo politico si propone. Non è questo il concetto di democrazia governante di cui parlava molto egregiamente il compagno Cabras nel corso del suo intervento.

Noi non abbiamo paura della mediazione, non abbiamo paura che i Gruppi possano trovare accordi. Però questo non può essere mai a discapito della chiarezza delle norme e della trasparenza dei nostri atti. Ora io spero che la riflessione che sta avanzando nei Gruppi porti ad un risultato positivo, perché esiste questa possibilità, non essendoci qui, credo, un solo consigliere regionale che non sia convinto in coscienza dell'obbrobrio della formulazione di un articolo della finanziaria nel modo in cui è stato formulato l'articolo 73.

Al di là delle carenze di carattere legislativo il rimedio a questa situazione può essere dato dal mantenimento delle risorse finanziarie stabilite in quell'articolo, che dovrebbero però essere erogate in base ad un programma serio, promosso dalla Giunta e controllato, se si vuole, dalle Commissioni.

Non può, caro Loretto, il Consiglio regionale costringere gli Assessori (perché a questo li stiamo costringendo) ad essere esclusivamente abilitati alla firma dei decreti di erogazione, mentre tutto il resto deve essere stabilito o dal consigliere o dal Consiglio o dalla Commissione: quali società, quali associazioni, per quali scopi, per quali finalità ... Certo, noi dobbiamo dare all'Assessore le indicazioni sulla distribuzione delle risorse. Però il fatto è che qui, da parte soprattutto di qualche gruppo politico, non si vuole che l'Assessore o la Giunta facciano il programma; non ci si fida della Giunta. Ma se noi dovessimo continuare su questa strada, ci sia la D.C. all'opposizione o qualcun altro partito domani, l'anno venturo (a due mesi magari dalle elezioni) ogni consigliere sarà abilitato a mettere qualcosa in saccoccia per il proprio paese, perché a niente serve più vantarsi di aver fatto buone leggi; serve assai di più ottenere un

gruzzoletto per realizzare una ristrutturazione, una acquisizione, un qualcosa che posso dire di aver fatto esclusivamente io, mentre gli altri erano contrari. La battaglia politica in campagna elettorale, se condotta in questi termini, rischia di stravolgere la finanziaria dell'anno venturo.

Ebbene, perché il Consiglio non può effettivamente fare il suo controllo sul programma della Giunta? Oggi ci si costringe a votare provvedimenti sui quali io sfido i consiglieri regionali, se ne sanno qualche cosa, a dircela. Se qualche consigliere regionale si alzasse in quest'aula a dirmi che cos'è, quale finalità ha, quando è stato costituito e per quale motivo, per esempio, l'Istituto teatrale sardo-catalano, io sarei pronto a votare il contributo a suo favore, così come qualcuno mi dovrebbe dire a che cosa servono cento milioni per la *Soziedadi po sa limba sarda*. Ma lo sapete, cari consiglieri, che questa *Soziedadi* si è già spaccata? Lo sapete voi che molti soci sono già usciti da questa società? E per quali motivi sono usciti, vogliamo chiedercelo in coscienza? Oppure vogliamo soltanto dare un contributo senza neppure sapere per che cosa?

Forse che altrimenti blocchiamo le attività dei gruppi teatrali? Mi pare di no: qui teatro se ne fa dappertutto, da Cagliari a Pirri a Monserato; vuol dire che le risorse non mancano. Quindi, se questi gruppi hanno programmi seri, andremo a finanziarli come credo il Consiglio regionale abbia sempre fatto.

Dunque, collega Meloni, noi non impediamo certo lo sviluppo delle attività culturali dando alla Giunta il potere di fare un programma. Evitiamo di mettere, insieme a delle cose che ritengo serie, altre che a nostro avviso hanno bisogno di una più attenta valutazione da parte del Consiglio.

Questa è la riflessione che, prima del passaggio al voto, io propongo a tutti i gruppi consiliari: visto che chi ha parlato su questo articolo 73 ha parlato finora contro, e si tratta di esponenti di gruppi politici consistenti, rivolgo a tutti l'invito a votare palesemente. Ognuno di noi esprima le proprie convinzioni in coscienza, al di là dei Gruppi; non vorrei che ci si gabbasse col voto segreto, per cui, dopo che tutti abbiamo

parlato contro, alla fine le schede bianche prevalgono. Sarebbe una beffa nei confronti del Consiglio, sarebbe una beffa nei confronti del popolo sardo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, qualche collega ha detto scherzosamente che io oggi non sono in vena, che non è la mia giornata di grazia. In verità è così, contrariamente alla mia morale e alla mia vocazione politica. Una vocazione che non dipende dall'essere io collocato in una organizzazione politica destinata all'opposizione, ma dal fatto che la morale politica di un rappresentante del popolo in funzione del popolo è quella di essere prima di tutto severo con se stesso, per poter poi non dico fare il moralizzatore, ma almeno cercare di correggere, di emendare, di esternare le sue osservazioni sulle storture che si stanno verificando da parte dei governi nazionali e regionali.

Se io avessi dovuto dar retta a quello che nel mio io si è maturato man mano che si svolgeva la discussione sulla finanziaria, credetemi, colleghi, per ogni posta, per ogni articolo e per ogni emendamento il Consiglio si sarebbe dovuto trattenere delle ore.

Ma siamo arrivati finalmente all'articolo 73, e i rappresentanti di partiti della maggioranza hanno evidenziato sinteticamente tutto quello che io e la mia organizzazione politica abbiamo già detto durante la discussione generale: che questo bilancio è uno scandalo ed è la sintesi di una legislatura che non ha prodotto nulla per la popolazione sarda e tanto meno per i lavoratori, dipendenti e autonomi.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Le statistiche parlano.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Le statistiche fasulle, caro Presidente, le conosciamo molto bene e le abbiamo confutate, qui in Consiglio regionale, con statistiche vere. Lei è sempre assente dal Consiglio regionale, quindi non ha

il diritto di contestare quello che noi qui diciamo, giorno dopo giorno. Per cortesia non mi contesti, Presidente, perché io studio i problemi!

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Non la contesto, osservo solo che sta dicendo delle imbecillità.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per cortesia, si guardi dal farmi certe osservazioni, perché a me queste osservazioni non le fa nessuno, e abbia la bontà di ascoltare!

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Io ho la bontà di ascoltarla, anche se sta dicendo delle imbecillità.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Guardi, Presidente, che di imbecille qui c'è più lei che non io! Si misuri e sia più educatamente politico, se non vuole che ci siano osservazioni di questo tenore nei suoi confronti. Io l'ho sempre rispettata, ma se lei taccia me di imbecille, allora si guardi nello specchio, perché lei è un gigante di imbecillità!

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Si vergogni!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Si vergogni lei, che rappresenta male la Sardegna anche all'estero, andando ad illudere i poveri emigrati.

Comunque, torniamo all'argomento.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Lei non ne ha la forza né le capacità.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, per cortesia non spingiamo l'acceleratore, perché altrimenti si degenera!

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Lei picchia pure? Non le avrei pensate, queste cose.....

MURRU (M.S.I.-D.N.). Se lei pensa male, queste cose se le tenga per sé.

Presidente, io desidero parlare.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Me ne vado subito, perché ho proprio paura.....

PRESIDENTE. Prego, onorevole Murru, prosegua il suo intervento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Vorrei dire solo che tutto quello che noi abbiamo rilevato nelle occasioni in cui abbiamo avuto la possibilità di criticare, e anche di contestare - è un nostro diritto! -, i grandi programmi pluriennali della Giunta, questa sera l'abbiamo sentito ripetere proprio dagli avversari politici del Movimento Sociale Italiano.

Sull'articolo 73 il mio capogruppo (beato lui che ha il dono della sintesi) ha già detto tutto. Vi è praticamente non una politica di programmi coordinati, che si basano sullo sviluppo dell'economia della Sardegna nell'interesse generale della popolazione sarda, bensì tutta una serie di linee, piccole o grandi a seconda del calibro del portatore di queste linee, che si rispecchiano nella risultante dell'articolo 73, e dico anche dell'articolo 90, per non parlare poi dell'articolo 64, che rispetto al 73 e al 90 ha almeno il pregio di indirizzarsi al mondo del lavoro con la presunzione di tamponare la disoccupazione, non certo di eliminarla.

Ho detto all'assessore Cogodi nella discussione generale, e ho avuto l'onestà di ripeterglielo anche adesso, che, pur apprezzando certe sue iniziative, dobbiamo avere ben chiaro che sono soltanto tamponature, che non risolvono (pur con una spendita di ben 1.500 miliardi) il problema della disoccupazione in Sardegna né temporaneamente né a lungo termine.

Ma vivaddio, come si può giustificare la spesa di 4 miliardi e 730 milioni per iniziative che non stanno né in cielo né in terra e che gli emendamenti accorpano senza specificarle (almeno il testo della Commissione aveva il pregio di farci vedere la fotografia degli interessati), di fronte ad una situazione qual è quella della Sardegna, di fronte alla denuncia fatta dai consiglieri di più parti, di fronte a quello che è nell' "io" di ogni consigliere regionale, e soprattutto dei componenti della Giunta? Non basta

il mugugno, la chiacchiera confidenziale tra noi quando siamo fuori dalle poltrone di comando; bisogna essere sinceri! Allora ritenete voi giustificata questa spendita di fronte alle esigenze di ordine sociale che ci sono in Sardegna, di fronte alla situazione economica dei vari settori che sono improduttivi oggi in Sardegna? Ritenete che sia morale questa spesa?

Abbiate pazienza! Il collega Anedda ha parlato di 800 milioni (un miliardo quasi!) stanziati senza alcun controllo a favore dell'Arci e di non mi ricordo quale altra associazione forse per acquistare una serie di poltrone e ristrutturare dei locali che non sono neanche di loro proprietà (sono di proprietà dei Monopoli dello Stato e di un privato). Si spende a fiumi per un'attività di carattere culturale che di culturale non ha nulla!

Teatri, circoli, manifestazioni, cooperative che sorgono come funghi: pare che l'arte oggi sia stata imbastardita fino al punto da elevare Tauli (per chi non lo ricorda, era quello che andava come i menestrelli in via Roma da un bar all'altro con la mano tesa per sbarcare il lunario) al rango di grande violinista. Gli artisti nascono come i funghi... Ma l'arte è una cosa seria, la cultura è una cosa seria!

Si è chiesto addirittura di costituire un centro studi per la cultura sarda per comprare, attraverso degli editori, dei libri da distribuire. Ma sapete voi che esiste un Assessorato competente (quello della pubblica istruzione) e altri Assessorati ancora che hanno invaso la Sardegna con i testi della cultura sarda, distribuendoli gratuitamente financo nei più remoti circoli? Vogliamo spendere ancora?

Allora il problema è che dobbiamo riordinare queste iniziative, ma legiferando con tanta serietà, perché libri di cultura sarda ne esistono dappertutto.

MORITTU (P.S.d'Az.), *Assessore dei lavori pubblici*. Non bastano!

MURRU (M.S.I. - D.N.). Non basta? Ma se non li legge nessuno! Non facciamo ridere: state inviando libri a quintali! Io conosco dei circoli dove i libri sono buttati nelle casse. Bis-

ogna avere un certo apprezzamento per determinati libri di un certo valore culturale e distribuirli in un certo modo, non sperperare i quattrini che in pratica sono del cittadino, ovvero del contribuente.

Per stare al tema che ci accalora, io non sono d'accordo con quello che il mio collega Cossu ha detto. Potrei anche essere d'accordo, ma questa spendita di 4 miliardi e 750 milioni come la vogliamo regolamentare? Esiste un programma? Esiste un certo coordinamento? Allora vedremo che le spendite disposte con l'articolo 73 e con l'articolo 90 sono già di competenza dei vari Assessorati. Ecco che manca un controllo, manca la morale di cui andate vantandovi, soprattutto il Presidente della Giunta che alla televisione dice che ha moralizzato la Sardegna dal momento in cui si è assiso nella poltrona di Presidente della Giunta. Stiamo scherzando?

Questo è uno degli esempi; quando passeremo all'articolo 90 vedremo una miriade di miliardi spesi per circoli e circoletti che nascono come funghi. Ognuno oggi si sente patentato a fare queste richieste dispersive, improduttive; sono richieste da parte dei parassiti dell'economia, dei parassiti degli autentici lavoratori che contribuiscono attraverso un sano lavoro ad una diversa economia.

E tutto questo serve, alla vigilia delle elezioni! Non ditemi che siamo demagogici, perché la realtà è questa: alla vigilia delle elezioni ci troviamo con un bilancio triennale che ci viene a costare 5 mila miliardi e che serve soltanto per un certo tipo di attività elettoralistica. Battiamo sempre su questo tasto perché questa è la verità, perché già conosciamo determinate letterine che circolano in Sardegna, che circolano nei Comuni, che circolano in certe sezioni di certi partiti, preannunciando già i provvedimenti che dovranno essere emanati attraverso la finanzia-ria, attraverso il bilancio che dovremmo approvare.

E' morale questa, Presidente della Giunta? Non scappi, stia qui a sentirci pazientemente come facciamo noi, stia qui a studiare i problemi come li studiamo noi, vegliando anche per delle notti; non scappi, Presidente, ché moralista lei

non è, di fronte a noi!

Io queste cose le devo dire, e molto accuratamente, perché mi sono stancato nelle giornate di oggi e di ieri di sentire, di sentire, di sentire senza reagire. Un conto è criticare, altra cosa è fare delle osservazioni. Posso non essere d'accordo con i finanziamenti che hanno un certo fine; posso proporre le osservazioni; posso proporre anche delle critiche severe, ma come posso tacere quando mi trovo di fronte ad un articolo che altro non è se non una spendita parassitaria di quattrini pubblici? Ieri abbiamo anche osservato che si è persino inventata la Resistenza in Sardegna, foraggiandola con quaranta milioni. Ma dove è stata la Resistenza in Sardegna? Voi cercate di portare in discussione nel Consiglio regionale e nell'opinione pubblica anche i falsi storici, per avallare un certo tipo di politica. E' chiaro che poi c'è il compromesso; è chiaro che poi c'è il famoso detto: "Tu dai una cosa a me, io do una cosa a te".

(Interruzioni).

Non mi si dica che non è così, perché se andiamo ad esaminare le varie spese, possiamo etichettarle tutte: ci sono i democristiani, ci sono i comunisti, ci sono i socialisti, ci sono i sardisti...

MORITTU (P.S.d'Az.), *Assessore dei lavori pubblici*. Lo ha fatto la Commissione.

MURRU (M.S.I. - D.N.). E voi non l'approvate? Non se ne lavi le mani, la Giunta, rimettendosi al Consiglio. Se la Giunta non vuole essere responsabile di questo obbrobrio, il Presidente della Giunta *in primis* deve avere l'onesto coraggio di dire al Consiglio, dopo quello che è stato fatto notare dai consiglieri anche di altri raggruppamenti politici, che questo non s'ha da fare.

Il lavarsene le mani pilatescamente, rimettendo tutto al Consiglio, dimostra la poca serietà della Giunta, la sua intenzione ancora una volta di agire all'insegna del compromesso, all'insegna di una certa politica qualunque.

Perciò noi assolutamente disapproviamo

non solo il 73, ma anche l'articolo 90, per non dire degli articoli successivi, di cui andremo a discutere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io avrei voluto fare solo alcune considerazioni in merito a questo articolo, attinenti più a un dovere personale, come rappresentante di un qualche numero di cittadini che mi hanno dato fiducia, anche se non credo mi abbiano visto come un esperto culturale, ma – siccome credo ancora, nonostante tutto, nei partiti e nella loro funzione e credo quindi anche nel gruppo consiliare – io ho preso un impegno col mio Capogruppo che mi chiede di non parlare e per disciplina di gruppo non parlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Rinuncio anch'io all'intervento, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con molta sorpresa che io ho udito gli interventi ora svolti. Ho l'impressione che un certo alone di ipocrisia occupi quest'Aula. Sembra che l'articolo 73, di cui si parla, sia figlio di nessuno. Posso affermare senza tema di essere smentito che questo articolo ha padri e madri.

L'articolo 73 non è quell'articolo disdicevole che alcune severissime coscienze critiche del presente qui hanno descritto. E' un articolo non perfetto, certamente, ma è un articolo che è stato "costruito" da tutte le componenti politiche presenti in Commissione. E' un articolo che, non più tardi di qualche ora fa, tutti i gruppi politici, escluso il Movimento sociale, hanno confermato.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). C'è anche il

palazzo Arcais. E non l'ho proposto io il palazzo Arcais.

ORRU' (P.C.I.). Anche per questa ragione, cioè per l'accordo unanime di tutti i gruppi, il gruppo comunista non ha presentato emendamenti soppressivi. Credo di poter affermare che nessun gruppo, nessuna forza politica più del gruppo comunista, più del Partito comunista, abbia titoli per parlare di programmi, per parlare di leggi in materia di cultura. Giacché il Partito comunista è il partito che più di ogni altro, più di tutti gli altri partiti insieme, ha presentato proposte di legge in questo Consiglio in materia di politica culturale, nella materia trattata in questo articolo.

Se oggi si è costretti, ancora una volta, per l'ennesima volta, a far ricorso ad articoli come l'articolo 73, ciò deriva dal fatto che le proposte di legge in materia di politica culturale, alcune vecchie di quasi dieci anni, non sono state approvate dalla Commissione e dal Consiglio. Come appunto è accaduto alle proposte di legge presentate dal gruppo comunista concernenti la costruzione di un moderno sistema museale e bibliotecario, una nuova politica delle attività teatrali, culturali e associazionistiche, una politica reale di valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico della Sardegna.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

(Segue ORRU'). Per queste ragioni noi non abbiamo alcuna difficoltà a dire - come gli altri gruppi e più ancora degli altri gruppi - che siamo disponibili e per nulla contrari a che gli interventi contenuti nell'articolo 73 siano verificati e stabiliti attraverso uno specifico programma, da sottoporre naturalmente alle competenti Commissioni consiliari prima della sua approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 84. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione congiuntamente gli emendamenti numero 88 e 89, di contenuto identico.

Ha domandato di parlare l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono rimasto quasi folgorato dall'intervento testé fatto dal collega Cossu, solo che, avendo io fatto parte della Commissione bilancio, dalla sua parte politica ho sentito altre cose. Ma soprattutto ho visto cose ben diverse da quelle dette dal collega Cossu nell'operare dell'assessore Fadda, che anche lui fa parte della stessa compagine politica del collega Cossu.

Comunque, data la delicatezza degli argomenti in questione e dati i molteplici interessi coinvolti, riteniamo che ogni consigliere debba potersi esprimere in assoluta libertà, senza nessun condizionamento sia pure di natura psicologica: per questo motivo chiediamo la votazione segreta.

(Interruzione dell'onorevole Cogodi).

Se poi il collega Cogodi vuol fare qualche dichiarazione, si alzi e parli più forte, perché non l'ho sentito.

(Interruzione dell'onorevole Melis).

Per quanto riguarda l'altra interruzione, qui 79 consiglieri possono essere miei insegnanti, ma chi mi ha interrotto ora non lo può essere; quindi non accetto nessuna osservazione.

PRESIDENTE. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 89 del Regolamento invito i consiglieri che appoggiano la richiesta di votazione a scrutinio segreto ad alzarsi in piedi.

Essendo appoggiata dal prescritto numero di consiglieri, la richiesta è accolta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione

a scrutinio segreto degli emendamenti numero 88 e 89.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	75
votanti	73
astenuti	2
maggioranza	37
favorevoli	39
contrari	32
voti nulli	2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catta - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Mura - Murgia - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna - Muleda).

Si dia lettura dell'articolo 74.

MOI, Segretaria:

Art. 74

Tutela sanitaria attività sportive

1. A valere sugli stanziamenti iscritti al capitolo 12078 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e di quelli per gli anni successivi, i contri-

buti da concedere ai Centri provinciali della Federazione medico sportiva italiana sono disposti con le modalità indicate dall'articolo 94 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

PRESIDENTE. All'articolo 74 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Moretti - Loretto - Oppi - Mura

Dopo l'articolo 74 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 74 bis

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli studi di Sassari - Istituto e laboratorio di geografia - un contributo di lire 1.000.000.000 per l'effettuazione di una ricerca, che sarà eseguita da apposita *équipe* di esperti, finalizzata alle basi conoscitive dei beni culturali ed il rischio ambientale e in particolare:

1) al rilevamento e cartografia geomorfologica, con scale varie di dettaglio, delle aree in cui si trovano i beni culturali;

2) alla individuazione di eventuali situazioni di pericolosità e stima dei danni materiali;

3) alla determinazione delle cause della pericolosità e possibili rimedi;

4) alla elaborazione di proposte per le scelte di pianificazione in materia di beni culturali, eventualmente attraverso scale di priorità, o delle soglie di rischio (cap. 11146).

In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

Entrata

Capitolo 12106 + 1.000.000.000

STATO DELLA SPESA ASSESSORATO P.I.

In Aumento

Cap. 11146 (N.I.) Contributo all'Università di Sas-

sari per ricerca beni culturali e ambientali
L. 1.000.000.000". (45)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non è favorevole a questo emendamento, per le motivazioni già espresse in Aula in ordine al finanziamento delle strutture universitarie. Pertanto inviterei i proponenti a ritirare l'emendamento, se accettano le valutazioni svolte dalla Giunta.

MORETTI (D.C.). Vorremmo sapere se la Giunta accoglie l'emendamento come raccomandazione.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Come indicazione programmatica sì.

MORETTI (D.C.). Allora ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 74. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

MOI, *Segretario*:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 75

Erogazioni ai comuni per l'assistenza e la
beneficienza

1. Le somme erogate dalla Regione, a titolo di anticipazione a favore dei comuni della Sardegna, ai termini dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31 e dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, con imputazione al capitolo 02131 dei bilanci regionali 1983 e 1984, devono intendersi erogate agli stessi comuni a titolo di contributo regionale per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza e beneficienza, previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; i comuni non sono, pertanto, tenuti a restituire le somme predette.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1988, ai comuni della Sardegna, la somma di lire 18.000.000.000 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza, nonché per le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza (cap. 02132).

3. Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito secondo i seguenti criteri:

- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;

- per il 25 per cento in proporzione alla popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;

- per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;

- per il 5 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.

4. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 1° aprile 1987, n. 10, è abrogato.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad erogare, nell'anno finanziario 1988, ai comuni della Sardegna, i seguenti stanziamenti:

- lire 7.700.000.000 (cap. 02136) per con-

tributi sugli oneri relativi al personale proveniente dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sopresse ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; a tal fine si applicano i criteri di concessione stabiliti con la legge regionale 14 settembre 1987, n. 39;

– lire 750.000.000 (cap. 02138) per contributi sugli oneri relativi al personale proveniente dai disciolti enti comunali di assistenza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Mannoni - Barranu - Cogodi

“Nel quinto comma l'importo di lire 7.700.000.000 è ridotto a lire 700.000.000”. (36)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

SERRA PINTUS (D.C.). Non ho capito il motivo di questa riduzione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sono fondi che ci ha dato lo Stato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 75. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 76 è stato soppresso dalla Commissione. Dopo questo articolo è stato presentato un emendamento volto ad istituire un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento Cogodi - Mannoni - Ladu G. - Barranu - Merella

Dopo l'art. 76 è aggiunto il seguente:

“Art. 76 bis

Sino all'entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e comunque per l'attività svolta o da svolgere non oltre la data del 31 dicembre 1988, i Comuni, le Province e le Comunità montane che abbiano affidato a cooperative e società giovanili lo svolgimento di attività nel settore dei servizi sociali in forza di progetti approvati e inizialmente finanziati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, possono beneficiare del contributo previsto nel medesimo articolo 11 legge regionale n. 28 del 1984 e successive modificazioni”. (54)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Intervengo molto velocemente per dire che questo tipo di intervento ci sembra proprio indispensabile per sanare diverse situazioni. Infatti molti Comuni si sono trovati all'improvviso in grosse difficoltà perché sono state interrotte le iniziative di servizio sociale finanziate in base alla legge numero 28. Perciò riteniamo importante che si dia la

possibilità ai Comuni, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino dell'assistenza, di continuare questo tipo di servizio servendosi delle cooperative.

Dobbiamo però lamentare che la Giunta, nell'eliminare dalla legge 28 gli interventi di carattere sociale, non abbia previsto questa interruzione di servizi che ha danneggiato enormemente l'utenza, che è sempre una particolare utenza, ed anche i lavoratori, che si sono trovati senza garanzie e senza certezza di lavoro.

Pertanto voteremo a favore di questo emendamento, pur ribadendo che quando si interviene sulle leggi esistenti si devono prendere in considerazione tutte le conseguenze possibili, onde evitare dei risvolti dannosi per l'utenza (tanto più quando si tratta di un'utenza particolare, composta di minori e di anziani) ed anche per i lavoratori.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento istitutivo dell'articolo 76 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 78 *bis*

Consultori familiari

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, l'erogazione di contributi straordinari per complessive lire 1.000.000.000 per opere di ampliamento, ristrutturazione e per l'eventuale acquisizione di immobili, già utilizzati al 31 dicembre 1987 a sedi di consultori familiari pubblici e privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (cap. 12165-03).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Becciu - Loretu - Moretti - Oppi - Mura

"Lo stanziamento previsto è portato a 2.000.000.000 (cap. 12165/03). In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

Entrata

Capitolo 12106 + 1.000.000.000". (19)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto e brevissimamente per sollecitare una maggiore comprensione verso questo problema da parte sia della Giunta che della maggioranza.

In sede di Commissione bilancio è stata effettuata una piccola operazione in direzione dell'accoglimento della nostra richiesta di attribuire 800 milioni ai consultori privati, che in Sardegna sono sei o sette tra quelli cattolici e quelli dell'AIED. Però un collega della maggioranza - che non saprei identificare - in Commissione bilancio ha aggiunto "e pubblici" alla dicitura "consultori privati". Così facendo, pur essendo stato portato lo stanziamento ad un miliardo, il risultato è che, invece di dividere 800 milioni fra sei o sette consultori (che hanno dimostrato, alla luce delle esperienze di tutti questi anni, di aver operato in condizioni di pieno rispetto dei problemi della persona umana), si è diviso un miliardo fra 50 o 60 consultori. Ciò significa che non si è voluto operare nella direzione richiesta da noi, cioè venendo incontro agli obiettivi problemi e alle obiettive esigenze dei consultori in Sardegna.

Chiedo perciò sommessamente alla maggioranza e alla Giunta una riflessione all'ultimo momento nel senso di venire incontro ai consultori privati, avendo i consultori pubblici mille altre possibilità di finanziamento che quelli privati non hanno.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 78 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 78 *quater*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 78 quater

Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati

1. Il contributo giornaliero procapite previsto dall'articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire 10.000 (diecimila) (cap. 02134).

2. La maggiore spesa è valutata in lire 300.000.000 annue.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.
Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baranu - Gogodi

All'articolo 78 *quater* è aggiunto il seguen-

te:

"Art. 78 quinquies

Riordino delle funzioni socio-assistenziali

1. Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concernente il riordino delle funzioni socio-assistenziali, le parole "a decorrere dal termine di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1989".

2. Alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, alla fine del nono comma è aggiunto il seguente periodo: "L'assegnazione del personale ai Comuni ha decorrenza dal 1° gennaio 1989".

b) all'articolo 56, nel primo comma, le parole "a decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 54 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'1.1.1989". (37)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Moretti - Mura - Oppi - Fadda Paolo

Dopo l'articolo 78 *quater* è aggiunto il seguente:

"Art. 78 quinquies

All'articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

8. Fino all'istituzione dei registri regionali di cui ai successivi articoli 42 e 44 della presente legge, sia i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi privati che i rappresentanti delle associazioni di volontariato, previsti dal precedente secondo comma, sono nominati con decreto dell'Assessore competente nella materia, sulla base delle designazioni fatte dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative su scala regionale e in proporzione alla rappresentatività di ciascuna di esse". (63)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 37 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Vorrei solo precisare, signor Presidente, che il primo comma dell'emendamento va soppresso, perché è ripetitivo di un comma dell'articolo 78 ter, che abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 63 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 78 quater. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 37 con la correzione proposta dall'onorevole Barranu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 63. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 79 bis

Contributo alle Associazioni fra enti locali

1. Il contributo da concedere alle Associazioni fra enti locali, ai sensi della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e della legge regionale 3 giugno 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato in lire 500.000.000 per l'anno 1988, e in lire 600.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 700.000.000 per l'anno 1990 (cap. 04006). Il contributo può essere concesso anche per le spese di funzionamento delle Associazioni fra enti locali.

2. Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi programmi annuali di attività al fine di ottenere la concessione dei contributi di cui al comma precedente è fissato per il mese di marzo di ogni anno.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Onida - Manunza - Atzori A. - Deiana

Dopo l'articolo 79 bis aggiungere il seguente:

"Art. 79 ter

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, secondo criteri di proporzionalità in relazione al numero degli abitanti, contributi ai fini del conseguimento del pareggio dei bilanci a favore dei piccoli Comuni, con popolazione non superiore ai mille abitanti. A tal fine è stanziata la somma di lire 1.000.000.000 per l'anno 1988 (cap. 04178)". (20)

Emendamento soppressivo totale Loretta - Moretti - Mura

L'articolo 79 bis è soppresso. (90)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

OPPI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 79. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 80.

MOI, *Segretaria*:

Art. 80

Pianificazione territoriale

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000.000.000 (cap. 03064) di cui lire 4.500.000.00 nell'anno finanziario 1988 e lire 4.500.000.000 in quello 1989 per le seguenti iniziative rivolte ad assicurare alla Regione le condizioni di miglior esercizio delle funzioni di

indirizzo e coordinamento della pianificazione e progettazione nell'ambito regionale:

a) elaborazione di un rapporto sullo stato della pianificazione e della progettazione nell'ambito regionale;

b) predisposizione della matrice di contabilità sociale della Sardegna;

c) predisposizione di un progetto per la costituzione di un sistema cartografico integrato;

d) attività di assistenza tecnico-progettuale a favore degli enti sub-regionali, attraverso iniziative di informazione, consulenza e di incentivazione finanziaria;

e) aggiornamento della cartografia a grande scala.

2. Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuiti al titolo di spesa 8.4.1/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Secci - Loretto - Moretti - Fadda P. - Tidu - Becciu - Atzeni - Zurru - Floris - Sechi

Dopo l'articolo 80 è aggiunto il seguente:

"Art. 80 bis

Finanziamenti ai Comuni per la predisposizione dei piani di risanamento

Ai fini della concessione di contributi relativi alla formazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 (cap. 04160).

In conseguenza, il D.L. 369 è così modificato:

In diminuzione

Cap. 04160/01 - L. 1.000.000.000

In aumento

Cap. 04160 + L. 1.000.000.000". (21)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Merella - Casula

Dopo l'art. 80 è inserito il seguente articolo:

"Art. 80 bis

Integrazione della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17

1. Ad integrazione dell'art. 29 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi sulle spese per la predisposizione di cartografia, necessaria per la redazione di strumenti urbanistici di competenza comunale, nelle more della fornitura agli enti locali da parte dell'Amministrazione regionale della cartografia di base.

2. Il contributo regionale sarà anche esteso alle spese per consulenze di esperti nelle varie discipline inerenti la redazione di strumenti urbanistici di competenza comunale.

3. La maggiore spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 500.000.000 annui e graverà sul cap. 04160/5 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e sui conseguenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

In diminuzione

Cap. 04160/00 - L. 500.000.000

In aumento

Cap. 04160/05 (N.I.) Contributi ai Comuni per la

predisposizione di cartografie e per consulenze sulla redazione di strumenti urbanistici (art. 80 bis L.F.)

+ L. 500.000.000". (68)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.

SECCI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 68 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 21 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 80. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 82.

MOI, *Segretaria*:

Art. 82

Seminari, conferenze, studi e ricerche nelle materie di competenza della Regione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare o a partecipare all'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, attività formative ed incontri di studio, nonché ad affidare, mediante convenzioni, ad istituti ed organismi specializzati pubblici e privati consulenze, studi e ricerche nelle materie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 dello Statuto approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; è altresì autorizzata la pubblicazione di documenti ed atti riguardanti le stesse materie.

2. La spesa relativa è valutata in lire 600.000.000 annue (cap. 02105 parte e 02169).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Mannoni - Barranu - Cogodi

Al secondo comma è soppresso il riferimento "Cap. 02105 parte". (38)

Emendamento soppressivo totale Oppi - Moretti - Loretto - Mura

L'articolo 82 è soppresso. (79)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 38 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 79 ha facoltà di illustrarlo.

OPPI (D.C.). Ritiriamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 82. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 84.

MOI, *Segretaria*:

Art. 84

Bacini montani

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la delimitazione, classificazione e studio dei bacini montani dell'Isola, nell'ambito dei quali attuare le opere di sistemazione idraulico-forestale considerate urgenti ed indifferibili per la sistemazione dei terreni in fase di erosione.

2. Per il raggiungimento degli scopi predetti la Regione può avvalersi dell'opera di privati professionisti mediante apposite convenzioni.

3. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo è determinato in lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1988 (cap. 05032).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Carta - Mannoni - Cogodi - Barranu

Nel secondo comma inserire dopo le parole "privati professionisti" le seguenti: "nonché enti pubblici di ricerca ed istituti universitari".

(50)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 84. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 85 *bis*, che era stata precedentemente sospesa.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Chiedo scusa, signor Presidente, onorevoli colleghi, ma non ho altra occasione per fare un'osservazione sull'articolo 85. Questo articolo è stato approvato all'inizio della seduta, mentre si svolgevano delle riunioni per concordare gli emendamenti; quindi non è stato per noi possibile far rilevare allora che il secondo comma rimane sospeso e non si capisce che cosa voglia dire. Così com'è scritto, il secondo comma non ha un significato normativo, è una frase che non è conclusa sintatticamente. Forse è da interpretare mettendo una virgola al termine del comma e continuando con il terzo comma. Però la volontà del Consiglio deve esprimersi formalmente.

Peralto tutto l'articolo 85 è formulato in modo tale che può creare difficoltà alla legge finanziaria. Intanto si tratta di norma sostanziale. Lasciamo stare il primo comma, che non norma nulla, ma si limita a richiamare leggi vigenti, descrivendo – ed enfatizzando – le competenze del Servizio regionale della fauna. Peralto l'o-

norevole Barranu ha segnalato che la dizione "Servizio" è un errore materiale e dev'essere sostituita con "Ufficio" in tutto l'articolo. Questo significa che la trasformazione dell'Ufficio in Servizio dovrebbe essere disposta con una norma apposita. Lasciamo stare anche il secondo comma che, come ho fatto notare, non dispone nulla. Nel terzo comma però si autorizza il Servizio, o Ufficio che dir si voglia, "a trasformare l'attuale rapporto di convenzione per la fornitura di prestazioni operaie applicando ai convenzionati i contratti collettivi del settore agricolo", cosa che non è possibile perché si instaurerebbe un rapporto autonomo di datore di lavoro con contratti collettivi da parte di un Ufficio nei confronti di terzi, di cui non sappiamo quanti siano e chi siano, e questo compete invece alla Regione. E' vero che l'Ufficio ha piena autonomia funzionale nell'espletamento delle attività tecnico-scientifiche istituzionali, come è detto nel primo comma, ma nel quarto comma si aggiunge che esso gestisce capitoli in sua dotazione, quando noi sappiamo che i capitoli non sono in dotazione a nessuno.

Insomma, questo è tutto un articolo – io lo dico per senso di responsabilità – che rischia di compromettere la legge finanziaria. Perciò concludo dicendo che, a mio sommo avviso, bisognerebbe sospenderlo e precisare esattamente che cosa si vuole normare, perché il testo così com'è è un grande pasticcio sotto l'aspetto giuridico e legislativo. Se questo è possibile facciamo, in termini di responsabilità, perché vi sono state delle disattenzioni, forse manca qualche cosa, ci sono delle incongruenze, delle contraddizioni e anche delle novità assolute, perché un Ufficio non può avere piena autonomia, non può trasformare convenzioni in contratti, non può avere dotazioni sue di bilancio e non può gestire in piena autonomia 9 miliardi.

Questo sotto l'aspetto tecnico; se poi c'è una precisa volontà politica che conferma il contenuto dell'articolo, ovviamente io non ho nulla da eccepire sotto l'aspetto procedurale. Raccomando però che la Giunta esamini questo problema con attenzione, perché effettivamente ci troviamo di fronte a una norma piuttosto confusa e discutibile sotto alcuni aspetti tecnici.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, la Giunta ha già nel primo pomeriggio espresso delle perplessità sull'articolo 85. Però, per il fatto che i lavori in quel momento erano piuttosto convulsi, in quanto contemporaneamente vi era un incontro tra i Gruppi e la Giunta in un'altra stanza, non si è avuta la possibilità di un esame attento e ponderato di tutti gli aspetti. Però la Giunta si era già resa conto di alcuni problemi e aveva cercato almeno di correggere alcuni punti che aveva colto immediatamente nell'articolo; in particolare l'istituzione di un Servizio attraverso uno strumento improprio, qual è la legge finanziaria, che è deputata non a istituire Servizi ma a stabilire il numero dei Servizi e dei settori, che sono poi definiti con l'apposito regolamento per la disciplina dei Servizi e dei settori, come è stabilito sia dalla legge che dal D.P.G.R. recante le norme contrattuali.

Le osservazioni ulteriori che faceva or ora il collega Saba mi pare amplino le difficoltà. Si riscontrano in effetti delle palesi contraddizioni e insufficienze nella formulazione della norma, che rischiano davvero di rendere difficile il funzionamento di un Ufficio che già esiste e opera da vari anni. Infatti nel bilancio e nella legge finanziaria tutti gli anni prevediamo dei finanziamenti per questa attività.

Avevo intenzione di sollevare questo problema alla fine della seduta, come prevede il Regolamento, ma dato che se ne è parlato adesso (il che dà alla Presidenza anche il tempo per voler cortesemente esaminare il problema), chiederei se è possibile utilizzare l'articolo 87 del Regolamento, data la manifesta contraddittorietà di questo articolo, per tornare su di esso a conclusione dell'esame della legge, in modo da evitare che, attraverso una norma imprecisa e contraddittoria, possano anche crearsi dei danni gravi nella gestione dell'Ufficio.

PRESIDENTE. La Presidenza prende at-

to delle osservazioni che sono state fatte prima dall'onorevole Saba e adesso a nome della Giunta regionale dall'onorevole Barranu. Si potranno alla fine della discussione del provvedimento correggere le contraddizioni contenute in questo articolo, secondo quanto consentito dall'articolo 87 del Regolamento. Ma il Presidente si riserva su questo articolo una ulteriore valutazione.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Signor Presidente, poiché io temo che non sia sufficiente battere la sola via dell'applicazione dell'articolo 87 del Regolamento, chiederei alla sua cortesia che, prima della fine dell'esame del penultimo articolo, si porti di nuovo all'esame dell'Aula il testo eventualmente rivisto dell'articolo 85 o comunque la soluzione che si dovesse trovare, che potrebb'essere al limite anche un emendamento soppressivo parziale o totale, se dovesse essere il caso.

PRESIDENTE. E' esattamente quello che intendiamo fare. Ricordo che stiamo però discutendo ora l'articolo 85 *bis*.

Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, l'esame dell'articolo 85 *bis* era stato sospeso perché la maggioranza e la Giunta erano state da noi sollecitate ad introdurre un emendamento alla disposizione che impedisce ai sardi non residenti di praticare la caccia in Sardegna. Cioè, senza null'altro cambiare dell'articolo 85 *bis*, chiedevamo venisse aggiunto un comma in cui ci fosse detto che possono esercitare la caccia in Sardegna anche gli emigrati sardi e i loro figli.

L'Assessore pare sostenga che una simile norma sarebbe illegittima. Io dico che l'Assessore non dice una cosa seria dicendo questo. In materia di caccia la Regione autonoma della Sardegna ha competenza primaria e se, avendone il potere, esclude dall'esercizio della caccia coloro che non hanno la residenza in Sardegna, da almeno 18 mesi, non vedo perché non possa

ammettere coloro i quali sono lontani dall'Isola per ragioni di necessità da 30 anni.

L'Assessore si preoccupi piuttosto di trovare il modo col quale deve essere documentata l'origine di questa gente; d'altra parte è facile, perché se uno è nato in un certo Comune e si è trasferito in Continente, la prova del nove esiste nei registri degli atti di nascita dei Comuni sardi. Non occorre certo un grande acume per sapere se uno è sardo o non è sardo!

Io insisto nel dire che questa operazione andrebbe fatta, ma se la maggioranza non la vuol fare non la faccia. E' certo però che c'è grave disattenzione da parte della Giunta, dell'Assessore dell'ambiente, di questa maggioranza nei confronti di coloro i quali - pur essendo sardi e pur essendo stati costretti ad abbandonare l'Isola perché questa matrigna non era in grado di offrire loro pane e lavoro - vengono oggi rinnegati e non viene data loro neanche l'opportunità di andare a caccia insieme ai sardi residenti, ivi compreso l'Assessore dell'ambiente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io credo che l'articolo 85 *bis* non possa essere approvato perché è sbagliata la dizione. Quando si richiede un atto notorio dal quale risulti il possesso della residenza si dimentica che la residenza è uno stato che risulta dai pubblici registri. Quindi, se deve essere certificata, dev'essere certificata dai Comuni (giacché dal certificato risulta anche da quale data una persona risiede in un Comune) e non certo con un atto notorio, che certifica una situazione di fatto che non ha nulla a che vedere con la situazione giuridica.

Sono poi assolutamente contrario alla proposta dell'onorevole Isoni, perché è inattuabile. Il dato che deve rimanere fermo è che possono esercitare la caccia coloro i quali risiedono in Sardegna. Se non risiedono in Sardegna, non possono esercitare la caccia.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, sia sulla proposta dell'onorevole

Isoni che sulla proposta dell'onorevole Anedda, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. Il comitato faunistico, quando ha esaminato l'ipotesi di vietare la caccia ai non residenti, l'ha fatto sulla base delle risultanze della situazione venatoria, tenendo presente che vi era un calo di selvaggina e che occorreva ridurre il carico. E' stata perciò ipotizzata questa norma, che è stata esaminata sotto tutti i profili per poterla rendere agibile e non impugnabile. Occorreva trovare un criterio generale, che non può ammettere deroghe su chi è fuori o è emigrato, perché questo non è un problema di etnia, ma semplicemente di carico venatorio.

Occorre cioè una norma generale, che non rischi di essere vanificata; infatti, se noi facessimo la deroga per gli emigrati, la norma verrebbe impugnata. Questo è anche il parere dei nostri uffici legali e dell'Avvocatura dello Stato.

La norma generale è applicabile, come nel caso della legge della Regione Veneto per la raccolta dei funghi, mentre quando si è tentato di equiparare il non residente, ma nativo del luogo, al residente, la norma è stata immediatamente annullata. Perciò la norma va mantenuta, per garantire la diminuzione del carico venatorio.

Per quanto riguarda l'atto notorio, era stato previsto per assicurare maggiore rapidità: intanto si fa la dichiarazione, e poi si potrà portare il certificato al Comune. Sono infatti i Comuni e non la Regione che rilasciano le autorizzazioni.

Insomma, io credo che il Consiglio debba dire se si vuole abbattere il carico venatorio, impedendo che all'apertura si presenti una marea di cacciatori, esterni o meno. Questo è il prezzo da pagare e non esiste altra possibilità. Non è che io non comprenda il problema che il collega Isoni pone, però la sua richiesta equivarrebbe a vanificare la norma.

PRESIDENTE. Mi sembra quindi che la Giunta, attraverso l'assessore Carta abbia dichiarato di accogliere l'osservazione tecnica

dell'onorevole Anedda relativa all'atto notorio; quindi prego gli uffici di tenerne conto in sede di coordinamento. Invece la Giunta ritiene di non poter accogliere, anche per ragioni giuridiche, la proposta dell'onorevole Isoni.

Metto quindi in votazione l'articolo 85 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 87, che era stato soppresso in Commissione e di cui la Giunta chiede il ripristino.

Si dia lettura dell'articolo.

MOI, *Segretaria*:

Art. 87

Indagine beni immobili della Regione

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.200.000.000 (cap. 04111) per il completamento dell'indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti agli uffici regionali, autorizzata dall'articolo 59 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

PRESIDENTE. Come dicevo, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare l'articolo.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento Barranu - Cogodi - Merella

E' ripristinato il testo del proponente. (39)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 90.

MOI, *Segretaria*:

Art. 90

Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio-culturali

1. I finanziamenti da erogare, nell'anno 1988, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Capitolo 10020

Centri servizi sociali

lire 235.000.000

Capitolo 10030

Consulta femminile regionale

lire 75.000.000

Capitolo 11065

Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari

lire 160.000.000

Capitolo 11066

Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero

lire 100.000.000

Capitolo 11077

Sezione operante in Cagliari dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila

lire 800.000.000

Capitolo 11080

Istituto sardo per la storia della resistenza e dell'autonomia

lire 100.000.000

Capitolo 11092

Centri per i servizi culturali

lire 930.000.000

Capitolo 11098

Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.)

lire 200.000.000.
2. E' altresì autorizzata, nell'anno 1988, l'erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Capitolo 10032
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.)

lire 350.000.000

Capitolo 10033
Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.)

lire 230.000.000

Capitolo 10034
Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti

lire 160.000.000

Capitolo 10036
Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna

lire 105.000.000

Capitolo 10037
Istituto medico pedagogico "Gesù Nazareno" di Sassari

lire 350.000.000

Capitolo 10068
Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari

lire 75.000.000

(soppresso)

Capitolo 11079
Università cattolica di Milano - corsi di educazione fisica in Sassari

lire 100.000.000

Capitolo 11074-01
Ente concerti Oristano

lire 100.000.000

Capitolo 11084-01
Ente musicale Nuoro

lire 100.000.000

Capitolo 11084-01
Scuola civica di musica Nuoro

lire 100.000.000

Capitolo 11084-01

Ente concerti Sassari

lire 200.000.000

Capitolo 11084-01
Organismo permanente diffusione musica Sassari

lire 100.000.000

Capitolo 11084-01
Associazione polifonica S.Cecilia Sassari

lire 100.000.000

Capitolo 11084-01
Corale L. Canepa Sassari

lire 100.000.000

Capitolo 11084-01
Corale Porrino Nuoro

lire 50.000.000

Capitolo 10069
Opera nazionale mutilati e invalidi civili Cagliari

lire 100.000.000

Capitolo 11084-01
Spazio musica Cagliari

lire 50.000.000

Capitolo 11084-01
Sotziedari pro sa limba sarda

lire 100.000.000

Capitolo 10070
Associazione handicappati di Senorbì

lire 50.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Orrù - Puligheddu - Mereu S. - Onnis - Catta

Il secondo comma dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"2. E' altresì autorizzata nell'anno 1988 la spesa complessiva di lire 2.510.000.000 per il finanziamento di un programma finalizzato alla concessione di contributi ad enti e organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali (cap. 11084/01)".

In conseguenza, il D.L. 369 è così modificato:

– Il capitolo 11084/01 assume la seguente nuova denominazione con lo stanziamento sotto indicato:

“Cap. 11084/01 (DV) Finanziamento programma concessione contributi ad enti e organismi socio-culturali per lo svolgimento dei compiti istituzionali

L. 2.510.000.000

– Nello stesso bilancio sono portati in diminuzione i seguenti capitoli:

Cap. 10032	- L. 350.000.000
Cap. 10033	- L. 230.000.000
Cap. 10034	- L. 160.000.000
Cap. 10036	- L. 105.000.000
Cap. 10037	- L. 350.000.000
Cap. 10068	- L. 75.000.000
Cap. 11079	- L. 100.000.000
Cap. 11074/01	- L. 100.000.000
Cap. 10069	- L. 100.000.000
Cap. 10070	- L. 50.000.000. (74)

Emendamento soppressivo totale Oppi - Loretto - Moretti - Mura

L'articolo 90 è soppresso. (91)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Moretti - Mura

Dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

“Art. 90 bis

La legge regionale 26 novembre 1985, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata”. (92)

Emendamento modificativo Moretti - Loretto - Mura - Oppi

Sono soppressi i seguenti capitoli:

Cap. 11092 - Contributi Centri Culturali U.N.L.A. in diminuzione 830.000.000 da trasferire a nuovi oneri legislativi.

Cap. 11094 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche L.R. 17/50 in diminuzione 1.420.000.000 da trasferire a nuovi oneri legislativi.

Cap. 11115-00 - Contributo L. Spettacolo L.R.

17/50 in diminuzione 4.370.000.000 da trasferire a nuovi oneri legislativi.

Cap. 11116 - Per manifestazioni sportive L.R. 17/50 in diminuzione 1.100.000.000 da trasferire a nuovi oneri legislativi.

Conseguentemente si incrementa il capitolo 03016 di lire 7.720.000.000 ed è aggiunta la voce n. 6 alla tabella A allegata alla legge finanziaria:

Voce n. 6 (N.I.) Provvedimenti nel settore degli interventi culturali e sportivi. (94)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 74 è stato ritirato. Uno dei presentatori può illustrare gli emendamenti numero 91, 92 e 94.

MORETTI (D.C.). Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti numero 91 e 92 e chiediamo che l'emendamento numero 94 venga considerato come presentato alla Tabella A.

PRESIDENTE. Dunque non ci sono emendamenti a questo articolo. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 91.

MOI, Segretaria:

Art. 91

Contributi alle Università della terza età

1. E' autorizzata, nel triennio 1988-1989-1990, la concessione di un contributo complessivo annuo di lire 300.000.000 da ripartire a favore delle Università della terza età di Cagliari, Sassari e Oristano nella seguente misura:

Cagliari 125.000.000; Sassari 125.000.000 e Oristano 50.000.000 (cap. 11079/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Oppi - Moretti - Mura

Dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:

"Art. 91 bis

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Università degli studi di Cagliari e di Sassari rispettivamente la somma di lire 6.000.000.000 e 4.000.000.000 per acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche, costruzione, ristrutturazione e completamento di strutture universitarie (cap. 11146).

In conseguenza il D.L. 369 è così modificato:

Entrata

Cap. 12106 + 10.000.000.000

SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento

Cap. 11146 (N.I.) - Contributo straordinario alle Università di Cagliari e Sassari
lire 10.000.000.000". (55)

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Ladu G. - Muledda

L'articolo 91 viene così riformulato:

"E' autorizzata nel triennio 1988-1989-1990 la concessione di un contributo complessivo annuo di lire 300.000.000 per le Università della terza età di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano". (77)

Emendamento sostitutivo totale Mulas - Loretu - Mura - Moretti - Oppi

L'articolo 91 è così sostituito:

"Contributo alle Università della "Terza Età"

1. E' autorizzata, nel triennio 1988-1989-1990, la concessione di un contributo complessivo annuo di lire 300.000.000 da ripartire a favore delle Università della "Terza Età" di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano nella seguente misura:

Cap. 11079/01:

- Cagliari	lire	100.000.000
- Sassari	lire	100.000.000
- Nuoro	lire	50.000.000
- Oristano	lire	50.000.000". (85)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 55, ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, visto che siamo sommersi da un mare di emendamenti, il mio intervento sarà brevissimo e si limiterà a significare solo un atto di presenza, perché, quando si parla di università, per parlarne bene bisogna avere il tempo sufficiente e parlarne ampiamente. Questa penso sia una cosa condivisa da tutti visto che l'università intrinsecamente racchiude un carattere universale nella sua espressione culturale e quindi non si presta a ostruzionismo e tanto meno a demagogia.

Si può constatare come ci sia una volontà, comune a tutte le forze politiche, di dare a questa istituzione strumenti e mezzi adeguati per avere un'università aggiornata e proiettata allo stesso tempo nel futuro. Da qui l'esigenza di raggiungere in quest'Aula una determinazione unanime, in positivo e non a parole, con l'approvazione dell'emendamento numero 55. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta ha già espresso il proprio avviso in ordine alle proposte intervenute di finanziamenti straordinari per le Università, facendo riferimento a programmi esi-

stenti e chiedendo ai proponenti degli emendamenti di ritirarli. Altrettanto facciamo anche in questa occasione. Non si può infatti accogliere un emendamento di dieci miliardi senza avere un'imputazione, soprattutto quando si è davanti a programmi già esistenti e dotati di finanziamenti che possono far fronte a queste esigenze.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Accogliamo l'impegno della Giunta perché questi finanziamenti avvengano sotto altra forma. Perciò ritiriamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 85 ha facoltà di illustrarlo.

MULAS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 77 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta ritira questo emendamento e dichiara di accogliere il numero 85.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 85. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 93.

MOI, *Segretaria* :

Art. 93

Consorzio del porto di Civitavecchia

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 82 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, il contributo da corrispondere an-

nualmente al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia è determinato in lire 24.000.000 (cap. 130359).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baranu - Cogodi - Satta

Dopo l'articolo 93 è aggiunto il seguente:

"Art. 93 bis

Per la concessione delle provvidenze creditizie a valere sui fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, gli organi deliberanti degli istituti di credito, sono integrati da un rappresentante della Presidenza della Giunta, da un rappresentante dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio e da un rappresentante dell'Assessorato competente nella singola materia di intervento". (40)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 93. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94.

MOI, *Segretaria*:

Art. 94

Fondo per gli accordi sindacali
triennio 1988/90

1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014), è determinato in lire 7.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, in ulteriori lire 7.300.000.000 per l'anno finanziario 1989 ed in ulteriori lire 7.600.000.000 per l'anno finanziario 1990.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Mannoni - Barranu - Cogodi

Il titolo è sostituito dal seguente:

“Accordi sindacali”

E' aggiunto il seguente comma:

“2. I termini indicati ai punti 3.a), b) e c) delle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta del 5 dicembre 1986, n. 193, sono rideterminati nell'unico termine del 1° gennaio 1986; il relativo onere è quantificato in lire 1.700.000.000 per il 1988 (cap. 02016/parte, 02019/parte, 02022/parte e 02023/parte)”. (41)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Barranu - Merella - Ladu - Carta

Dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

“Art. 94 bis

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 27, è costituito dal seguente:

‘Agli altri componenti gli organi di controllo, ivi compresi i membri supplenti – che devono essere comunque tutti convocati – compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, di lire 60.000 al lordo delle ritenute fiscali’.

In conseguenza, il D.L. 369 è così modificato:

Spesa

Cap. 04001 + 5.000.000

Entrata

Cap. 12106 + 5.000.000”. (86)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 94. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 86. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 96.

MOI, *Segretaria*:

Art. 96

Viaggi di missione in territorio estero

1. Le autorizzazioni ad effettuare viaggi di missione in territorio estero per esigenze di servizio sono rilasciate al personale dipendente dell'Amministrazione regionale con le stesse procedure vigenti per le missioni in territorio nazionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Casula - Satta - Merella - Fadda - Mannoni

Dopo l'art. 96 è aggiunto il seguente:

"Art. 96 bis

La validità delle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici espletati dall'amministrazione e dagli enti strumentali scadute nel 1987 è prorogata per tutto il 1988 in attuazione a quanto disposto dall'art. 24 capo VIII comma 6 della legge finanziaria dello Stato, 11 marzo 1988, n. 67". (69)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 96. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 69. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 97.

MOI, *Segretaria*:

Art. 97

Centro regionale di programmazione

1. Fino all'approvazione del disegno di legge concernente "Ordinamento e funzioni dell'Ufficio regionale del piano economico e sociale ed inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del Centro regionale di programmazione, dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e sociale, della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento", viene esteso agli uffici ed al personale della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento e dell'Ufficio di assistenza tecnica e sociale, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 13 novembre 1986.

2. Al personale degli uffici di cui sopra, il trattamento economico viene adeguato ogni triennio a partire dal 1° gennaio 1985.

3. I decreti del Presidente della Giunta regionale n. 47 e n. 48 del 23 luglio 1968 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

4. Della Commissione urbanistica regionale di cui all'articolo 22, primo comma della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, fa parte anche un rappresentante del Centro regionale di programmazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baranu - Cogodi

All'articolo 97 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. L'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi è valutato in lire 400.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 100.000.000 per gli anni successivi e grava sul titolo di spesa 10.4.02/I del programma di intervento per il biennio 1986/87, di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21

ennaio 1988". (42)

*Emendamento modificativo Ladu G. -
Mannoni - Barranu*

Il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Fino all'approvazione del disegno di legge concernente "Ordinamento e funzioni dell'Ufficio regionale del Piano economico e sociale ed inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del Centro regionale di programmazione, dell'Ufficio regionale di assistenza tecnica e sociale, della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento", al personale dell'Ufficio di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento, si applica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 13 novembre 1986, in sostituzione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 luglio 1968, n. 47 e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1968, n. 48".

Il terzo comma è soppresso. (81)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si anno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda parlare, metto in votazione l'emendamento numero 81. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 97. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 98.

MOI, *Segretaria*:

Art. 98

Competenza in materia di patrimonio

1. Al fine del coordinamento con l'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, il termine "finanze" contenuto nella denominazione dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è sostituito con quello di "patrimonio".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Mannoni - Barranu - Cogodi - Merella

L'articolo 98 è soppresso. (43)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda parlare, metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo ora la discussione dell'articolo 59 bis. A questo articolo è stato presentato un nuovo emendamento, che sostituisce l'emendamento numero 16. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Moretti - Loretto - Mura - Oppi

Al secondo comma è soppresso il seguente periodo finale:

“alla data del 31 dicembre 1987, a condizione che il numero dei soci alla stessa data non sia inferiore a cento”. (93)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 59 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

ZURRU, *Segretario*:

TABELLA A

Indicazione delle Voci (Disegni di Legge) da includere nel Fondo Speciale di parte corrente (cap. 03016 - Fondi Regionali)

	Riserve risultanti
1 - Provvedimenti in materia di personale in servizio ed in posizione di quiescenza	22.000
2 - Norme in materia di riforma della Regione e degli enti strumentali	4.500
3 - Provvedimenti a favore degli enti locali	12.000
4 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali e delle politiche attive	

del lavoro 17.000

5 - Provvedimenti per interventi nel territorio e per il sostegno dei settori produttivi 4.000

Totale 59.500

PRESIDENTE. Ricordo che a questa Tabella deve intendersi riferito l'emendamento numero 94, di cui è stata data lettura nella discussione dell'articolo 90.

Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se l'ora è tarda, io desidero esprimere a questo punto l'opinione del Gruppo della D.C., in quanto ormai la discussione della legge finanziaria e del bilancio della Regione per l'anno 1988 volge al termine e ci sembra giusto e doveroso trarne le dovute conclusioni politiche.

Sono state fatte le opportune analisi e sono state dette tante cose - in quest'Aula e fuori dall'Aula - nel corso di un confronto serrato, che ha viste impegnate le forze politiche e quelle sociali, e soprattutto il gruppo della D.C., per quanto ci riguarda, a trovare soluzioni ai problemi dell'Isola e a dare risposte precise alle domande che salgono dalla società civile.

Ciò nonostante - e nonostante gli aggiustamenti introdotti, accogliendo anche le proposte della D.C. e degli organismi sociali e imprenditoriali - siamo di fronte ad una manovra finanziaria che a nostro giudizio non garantisce lo sviluppo di cui ha necessità la Sardegna, non consente di intravedere un reale consolidamento della stabilità della nostra economia, non contiene gli strumenti idonei a sollecitare nuova imprenditorialità e a irrobustire quella esistente. Una manovra finanziaria che risente della mancata partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali, rappresentativi e popolari, alla scelta degli obiettivi cui occorre essenzialmente puntare per realizzare una vera svolta nell'economia e nella società sarda in termini di progresso e di occupazione.

Con queste premesse, e per le ragioni che la D.C. ha via via nel dibattito con l'intervento

dei colleghi avuto modo di dire, il giudizio della D.C. sul bilancio del 1988 non può che essere negativo. Un giudizio negativo, peraltro, che non riguarda soltanto il bilancio come tale - un bilancio modesto nei contenuti e limitato nella logica spartitoria delle risorse, volte più a soddisfare le esigenze formulate secondo canali tradizionali dai singoli assessorati che non a risolvere i problemi complessivi dei settori portanti e innovativi dell'economia isolana - ma un giudizio negativo che coinvolge necessariamente tutta l'attività della Giunta.

Questa Giunta regionale di sinistra ha presentato un consuntivo a nostro giudizio modesto sotto il profilo politico e pressoché inesistente sotto il profilo prettamente operativo e di governo. Quel muro del pianto e quel sonno della Regione di cui ha parlato, in base ad una valutazione oggettiva, uno dei più noti cronisti della politica isolana, sono tratti che resteranno incisi a caratteri indelebili nell'immagine della Giunta di sinistra.

Se questa legislatura che ormai volge al termine ha segnato una svolta perché ha sbloccato la democrazia autonomistica sarda, ha anche avuto il merito politico di fare giustizia di alcune illusioni. La stessa caratterizzazione sardista, che aveva portato una ventata di speranze generose e aveva generato l'attesa di un cambiamento di fondo, è purtroppo naufragata nel mortale abbraccio con la Giunta di sinistra. Basta pensare ai problemi della riforma della Regione, a quelli della cultura e della lingua, alla zona franca e al rapporto con lo Stato per l'attuazione dello Statuto per trovare motivi oggettivi di insoddisfazione generale.

Si è detto che la Giunta non ha potuto operare per la morsa paralizzante della D.C., ovvero per quel senso di politica consociativa che legherebbe in qualche modo la D.C. e il Partito comunista. Ci preme a questo riguardo chiarire che i rapporti tra la D.C. e il P.C.I. sono rapporti che attengono al fatto che ci troviamo in presenza di due partiti popolari, in qualche modo incardinati nella società, che pongono problemi di seria riflessione politica. Accordi trasparenti, che non hanno niente di politico, fatti alla luce del sole, in sedi pubbliche e non

segrete, accordi di interesse generale di grandi istanze popolari, di partiti che rappresentano una fetta consistente della società sarda. Dico questo, pur riconoscendo al Partito Sardo d'Azione e al Partito socialista la loro fetta di rappresentanza della società sarda, per sgombrare il campo anche dall'accusa di ostruzionismo da parte della Democrazia Cristiana.

Anche il rallentamento dei lavori del Consiglio regionale non dipende, come si dice, da un vecchio Regolamento, dalla mancata introduzione della corsia preferenziale per i provvedimenti della Giunta o dalla mancata riduzione del numero delle Commissioni (sperimentazioni che in Sardegna sono avvenute anche in altri tempi), anche se vi è l'indubbia esigenza di revisionare i rapporti tra la Giunta regionale ed il Consiglio.

Vi sono istanze che provengono realmente da esigenze di base della società, vi sono problemi seri, che richiedono riflessione politica, posti non soltanto dalla Democrazia Cristiana, ma anche da partiti che reggono la Giunta regionale. Ebbene, l'esperienza di questi ultimi quattro anni sembra insegnare, come ha osservato un altro notista politico nei giorni scorsi, che se non si tiene conto delle proposte della Democrazia Cristiana, soltanto perché vengono presentate nelle sedi competenti, poche cose si realizzano e poche se ne realizzeranno.

Questo è un dato di fatto incontestabile, come incontestabile è d'altra parte, signor Presidente, che tutte le proposte più significative avanzate in questa legislatura dal gruppo della Democrazia Cristiana e dal partito nella sua globalità (compreso il piano straordinario del lavoro, che se fosse stato approntato tempestivamente dalla Giunta, secondo gli impegni assunti nel 1986, in Consiglio regionale, ora sarebbe in fase di attuazione e non di semplice proposizione) dimostrano la sensibilità politica che ha contraddistinto con onestà concettuale tutta l'azione del mio Gruppo e del mio Partito. In questi quattro anni di opposizione abbiamo sviluppato una notevole mole di proposte e di iniziative, delle quali la Giunta regionale e la maggioranza, non hanno voluto trarre nemmeno un minimo di incentivo per meglio impostare

e sviluppare la propria attività politica e per realizzare azioni di governo che tenessero conto delle istanze della gente.

Quella stessa sensibilità politica impone oggi di annunciare il voto contrario della Democrazia Cristiana al bilancio 1988, con le motivazioni politiche che sono state più volte prospettate e ribadite in quest'Aula e nel corso del confronto che si è sviluppato in questi ultimi tempi. Un voto perciò che non può essere riferito solo al bilancio 1988, ma che rappresenta la sintesi del giudizio complessivo sulla produttività politica di un'alleanza che ha governato la Sardegna per quattro anni senza risolvere nessuno dei problemi ai quali si riferiva l'annunciata politica di svolta e di cambiamento; un'alleanza che nei fatti ha inflitto un danno notevole alla comunità sarda sul piano economico e dello sviluppo, facendo giustizia, come già osservato, di alcune illusioni sulla reale capacità delle forze di sinistra di governare la Sardegna, sulla loro capacità culturale e tensione morale, che pure sarebbe stata necessaria per costruire gli accordi politici possibili, i compromessi dignitosi attorno ai problemi e ai bisogni dei sardi. Devo dire poi che purtroppo dobbiamo segnalare in questi ultimi tempi una carenza anche di iniziativa politica del Presidente della Giunta che ci aveva finora offerto, con le sue "sortite", almeno qualche sussulto d'orgoglio e di dignità. Purtroppo oggi, lo dobbiamo dire con rammarico, quelle che sembravano iniziative estemporanee (ma che noi non abbiamo mai giudicato tali) hanno portato il Presidente ad essere in qualche modo incatenato. Mi sembra quasi che l'onorevole Melis, cercando, come, zì Dima con la sua giara, di rimettere insieme i cocci della Giunta, abbia finito per trovarcisi imprigionato dentro.

Si continua a ripetere qui e nella società che questa maggioranza si regge soltanto perché non ci sono alternative. Però noi sappiamo che ormai la politica ha fatto passi da gigante in avanti e - anche se non siamo qui per ricopiare pedissequamente formule o dibattiti politici che si fanno altrove - le stesse motivazioni che vengono portate nel dibattito politico a livello nazionale e anche internazionale danno il termometro di come si muove oggi la politica: un

governo ed una maggioranza si reggono sulla reale capacità di portare avanti concretamente i programmi, di realizzare gli obiettivi, non sulla mancanza di alternativa; i governi non traggono linfa dallo stare insieme a tutti i costi per gestire unicamente le cose ordinarie. Rispetto ad una coalizione e ad una maggioranza di questo calibro e di questo tipo è preferibile non avere un esecutivo, perché si farebbero meno guasti, si commetterebbero meno errori.

I partiti peraltro, noi diciamo sommessamente, non possono rinunciare al loro vero ruolo, limitandosi a sostenere la Giunta anche quando della Giunta non condividono le analisi, le proposte, gli obiettivi, le soluzioni. I ritardi con i quali sono stati portati avanti i grandi problemi aperti con lo Stato (l'accordo Governo-Regione, le politiche delle partecipazioni statali, la legge di rinascita, i trasporti), le riforme istituzionali ed interne, gli stessi impegni programmatici (molti dei quali giacciono, al di là della volontà personale del presidente Melis, nei cassetti della Giunta per le gravi e paralizzanti contraddizioni interne), questi ritardi hanno provocato ricadute catastrofiche - sarebbe ingiusto nascondere - che la Sardegna nel suo complesso sta pagando a caro prezzo. Qualunque azienda seria, di fronte a risultati simili, avrebbe giubilato in ventiquattr'ore gli incapaci dirigenti responsabili, come ha osservato giorni or sono in un editoriale "La Nuova Sardegna".

Proprio cogliendo le motivazioni poste a fondamento di questo giudizio, se vogliamo severissimo, sui ritardi della Giunta regionale e sulle conseguenze gravi che ne sono derivate in termini politici ed economici, la Democrazia Cristiana sente il dovere di richiamare la sensibilità che deve contraddistinguere i rappresentanti del popolo sardo, invitandoli a porre fine con un preciso pronunciamento a questa deleteria esperienza politica, per gettare le basi di una politica seria e reale di programmazione e di sviluppo, con il concorso vero di tutti i soggetti attivi della nostra società; una politica aperta all'Italia e all'Europa, perché la Sardegna possa essere attrezzata a svolgere quel ruolo di civiltà e di progresso al quale la sua collocazione non solo geografica nel Mediterraneo

la chiama da secoli.

La democrazia compiuta, l'alternanza che è stata possibile realizzare e sperimentare in Sardegna, ha voluto il suo prezzo, e il prezzo è stato pagato dal popolo e dalle istituzioni, compresi i partiti politici e le organizzazioni della società civile. Rimane, sottoposto al giudizio delle nostre sensibilità culturali e morali, il consuntivo che la Democrazia Cristiana sta tentando di fare, con la convinzione che lo faranno anche le altre forze politiche più sensibili, come lo hanno fatto in più occasioni, seppure con valutazioni non sempre lineari e consequenziali, il sindacato, gli imprenditori, gli organismi rappresentativi delle autonomie locali, della cultura e delle attività professionali, cioè chi è veramente a contatto con il popolo e ne coglie ed interpreta i bisogni e le aspettative. E da un consuntivo negativo non può che conseguire un giudizio negativo, che in termini politici si esprime con un voto contrario, motivato e propositivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ora tarda non mi consente di attardarmi su un argomento sul quale si sono spesi fiumi di parole durante la discussione di un articolo precedente che è stato approvato da questo Consiglio. Si tratta poi di un problema che conoscete tutti e che quindi non richiede molto approfondimento da parte mia. Il problema è la politica culturale della Giunta, sono gli interventi della Giunta per spettacoli e manifestazioni culturali, artistiche e sportive, regolati da una legge, la numero 17, che risale al 1950.

Mi permetto di colmare una involontaria lacuna che il calore dell'intervento del consigliere Cossu ha probabilmente trascurato in questa sede, ma che costituisce il nucleo fondamentale del disordine e della clientela, per usare termini molto chiari evitando qualunque possibilità di equivoco.

Mi meraviglia che il Presidente della Giunta, che questa legge applica da quattro anni, non si sia accorto della sua discrezionalità assoluta e

vergognosa. Su tutti i giornali della Sardegna compare l'elenco delle società fantasma finanziate col denaro pubblico, con fior di miliardi, onorevoli colleghi! Siamo oltre i 10 miliardi, quasi a 11, e vorremmo fare una brevissima riflessione su questa cifra che il Consiglio ha votato probabilmente senza accorgersene.

Questa è una scommessa fondamentale. L'assessore Fadda ha comunicato alla stampa, ha annunciato in una riunione con le associazioni culturali, ha dichiarato in Commissione che è pronto il disegno di legge in sostituzione della legge numero 17 del 1950. Ebbene, questo Consiglio lo deve prendere in parola: se questo disegno di legge è pronto, tutti i fondi destinati alla legge 17 del 1950 vanno accantonati nel fondo per nuovi oneri legislativi, per finanziare questo disegno di legge che l'assessore Fadda ha pronto e che deve presentare in questo Consiglio.

Questa è la serietà amministrativa; questo è il discorso conseguente al voto del Consiglio sull'articolo che è stato approvato. Altrimenti significa che quel discorso aveva un significato particolare: voleva colpire alcuni aspetti discrezionali, che il Consiglio nella sua sovranità ha fatto bene a bocciare, ma al tempo stesso ne voleva coprire altri. Anche questa è una scommessa, sulla quale noi invitiamo il Consiglio a pronunciarsi con estrema chiarezza.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 94 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta è contraria all'accoglimento dell'emendamento. La circostanza che sia in discussione in Consiglio un disegno di legge sostitutivo della legge numero 17 non rende di per sé possibile accantonare sul fondo nuovi oneri legislativi una serie di competenze finanziarie che sono necessarie al funzionamento di leggi importanti. La Giunta respinge quindi l'emendamento numero 94.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 94.

MORETTI (D.C.). Signor Presidente, chiedo anche su questo emendamento la votazione a scrutinio segreto. Vorrei poi segnalare una svista: il primo capitolo citato nell'emendamento, il numero 11092, non riguarda la L.R. n. 17, perciò non deve essere soppresso, anche perché il relativo stanziamento è stato approvato in un articolo precedente.

PRESIDENTE. Prego i consiglieri che appoggiano la richiesta di scrutinio segreto di alzarsi in piedi.

Essendo appoggiata dal prescritto numero dei consiglieri, la richiesta è accolta.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 94 alla tabella A.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	78
votanti	77
astenuti	1
maggioranza	39
favorevoli	35
contrari	42

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V.

- Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

PRESIDENTE. Metto in votazione la tabella A. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella B.

ZURRU, Segretario:

TABELLA B

Indicazione delle Voci (Disegni di Legge) da includere nel Fondo Speciale del Conto Capitale (cap. 03017 - Fondi Regionali)

Riserve risultanti

1 - Finanziamento della quota a carico della Regione degli interventi considerati nel Programma integrato mediterraneo per la Sardegna	22.000
2 - Provvedimenti a favore degli enti locali	2.000
3 - Provvedimenti nel settore degli interventi sociali	7.000
4 - Provvedimenti per interventi nel territorio e per il sostegno dei settori produttivi	6.000
Totale	37.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella B 1.

ZURRU, Segretario:

TABELLA B 1

Indicazione delle Voci (Disegni di Legge) da includere nel Fondo Speciale del Conto Capitale (cap. 03019 - Assegnazioni Statali)

- Voce 1 - DDL concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola"

lire 7.000.000.000

da finanziarsi con quota del Piano Nazionale di Forestazione ex art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

(conseguentemente da coordinare: art. 3 - fondi globali).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella C.

ZURRU, Segretario:

TABELLA C

Dimostrazione del Rispetto del vincolo del ricorso al credito

(Art. 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11)

N° Capitoli	Oggetto dell'intervento	Importi (in milioni)
04110	Acquisto di beni patrimoniali	7.000
04110/01	Acquisto beni immobili - Uffici periferici Amministrazione regionale	3.500
05117	Sistemazioni idraulico forestali	48.000
05078/04	Interventi nei compendi ittici danneggiati	3.200
05112	Contributi per piani di trasformazione aziendale nei settori forestale, dell'acquacoltura, ecc.	2.000
06087/03	Finanziamenti ai Comuni per elettrodotti	2.000
06214	Contributi per piani di trasformazione aziendale in agricoltura	20.000
06229/04	Contributi per opere agrituristiche	2.000

06243	Realizzazione frigomacello di Chilivani	2.500
07003/05	Realizzazione di ostelli della gioventù	5.000 \$
07025	Contributi per strutture ricettive	5.000
07028	Contributi in conto capitale alle imprese artigiane	13.000
08004	Interventi per il completamento del palazzo del Consiglio	3.000
08029/03	Infrastrutture nel territorio	10.000 \$
08033/01	Edifici di culto	10.000 \$
08034/02	Opere di risanamento igienico	10.000
08070/01	Edilizia ospedaliera	2.000 \$
08142	Opere di consolidamento abitativo	3.000
08151	Opere di prevenzione per alluvioni, ecc.	4.000
08155	Ripristino infrastrutture danneggiate da alluvioni	5.000
08182	Opere portuali	15.000
09015/01	Strutture stazione speriment. sughero	800 \$
10080	Case per anziani - costruzione e ampliamento	3.000
10081	Case per anziani - completamento e adattamento	3.000
10139	Cantieri di lavoro	15.000
11107	Completamento musei	3.000
TOTALE		200.000
		=====

(\$) Quote dello stanziamento iscritto nel capitolo.

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 64, a firma Casula - Mannoni - Merella. Se ne dia lettura.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare questo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare metto in votazione la tabella C. Chi l'approva alza la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento numero 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si intende che queste tabelle andranno tutte sottoposte a verifica in sede di coordinamento finale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Palmas. Ne ha facoltà.

PALMAS (P.C.I.). Signor Presidente, prima della votazione finale, a norma dell'articolo 87 del Regolamento, vorrei sollevare un problema sull'articolo 92, avente come titolo "Contributo per l'istituzione della sezione sarda del Confemili", che mi sembra debba essere ricondotto al regime stabilito dall'articolo 73 nel testo che è stato poc'anzi approvato dal Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione la rettifica proposta dall'onorevole Palmas. Chi l'approva alza la mano.

(E' approvata).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, per precisare meglio il testo dell'articolo 65 *bis*, sul quale la Giunta era stata richiamata ad una formulazione più aderente alle richieste della Democrazia Cristiana, e del collega Oppi in particolare. Nel secondo comma le parole da "con priorità" alla fine dovrebbero essere sostituiti da: "per iniziative che comportino nuova occupazione nelle aree di crisi".

PRESIDENTE. Metto in votazione questa proposta di rettifica. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Nell'articolo 85, su cui ho già parlato prima, chiederei di sopprimere il secondo comma perché non ha senso e il terzo perché chiaramente è motivo di rinvio della legge, in quanto non prevede il periodo di decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro né è questa la sede per disporre una tale trasformazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, non ho sentito bene, per via del chiasso e forse per lo scarso funzionamento dei sistemi di amplificazione di quest'aula, l'osservazione dell'assessore Barranu. Ho solo capito che ha proposto di sopprimere qualcosa, ma non ho sentito che cosa. Credo che si riferisse a due commi dell'articolo 85 che, letti come compaiono nel testo in nostro possesso, sembrerebbero privi di senso. Basta però leggere in continuazione il secondo comma e il terzo, lettura questa che non dà adito a nessun dubbio. Faccio però anche una considerazione di metodo: questo errore non può essere motivo, se non in malafede, di modifica dell'articolo.

Faccio anche un'altra considerazione: questo articolo è stato discusso abbondantemente nella Commissione bilancio ed è stato approvato all'unanimità. Inoltre la maggioranza e la Giunta hanno preso l'impegno di ritirare tutti gli emendamenti successivi ai lavori della Commissione e di sostenere il testo approvato in quella sede. Dunque ora la Giunta sta venendo meno ad un impegno preciso.

Se poi si vuol entrare nel merito, pur non avendo sentito le osservazioni dell'assessore Barranu - sulla cui competenza giuridica ho notevoli dubbi, anzi non ho nessuna fiducia - affermo che questo articolo, lungi dall'istituire

nuovi servizi, quindi dal cercare in via surrettizia di complicare le cose alla Giunta, si limita a richiamare la dizione della legge numero 32, che non parla di ufficio dell'allevamento delle selvaggina, bensì di servizio. Dunque la dizione di "Servizio regionale della fauna" non implica certamente l'intenzione di istituire nuovi servizi, che è compito della Giunta. Quella dizione, ripeto, è presa di peso da una legge regionale che finché è in vigore esiste, per cui o la si abroga o la si rispetta.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Ma quell'espressione era già stata corretta nel bilancio dell'87.

CATTE (P.R.I.). Sì, ma con una irregolarità e con una illegittimità, perché qui le leggi le facciamo e poi, secondo le Giunte che capitano e gli Assessori di turno, le cambiamo con disinvoltura estrema.

In tutti i casi, ripeto, questa materia è stata discussa in maggioranza, in presenza della Giunta, e la maggioranza si è impegnata ad approvare tutti gli articoli di questo testo; in cambio di questo sono stati ritirati ulteriori emendamenti a centinaia, non certo presentati da noi. Ora la Giunta vien meno ad un impegno preciso. D'altra parte non è la prima volta, quindi non ci meravigliamo più di tanto.

Circa i commi secondo e terzo, basta leggerli uno dietro l'altro. Non vi sono neppure problemi di coordinamento, perché non c'è una legge a cui dobbiamo riferirci. Perciò mi piacerebbe capire che problemi ci sono, visto che si tratta di un errore di battitura.

Sulla opportunità di realizzare questa previsione legislativa ho detto in Commissione, e lo ripeto in questa sede, che noi abbiamo affidato questo servizio (dico noi perché è un servizio affidato dieci anni fa, quando io non ero certamente consigliere regionale, anche se mi onoro di averlo fatto funzionare in qualche misura) sulla base di rapporti convenzionali, ma (per colpa nostra e non certo per colpa altrui) di fatto questo rapporto si è tradotto quanto meno in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

e comunque in un rapporto di lavoro dipendente, posto che questi operai svolgono le loro mansioni da anni, dietro le direttive del Servizio e usando mezzi della Regione, sono pagati mese per mese e hanno orari analoghi a quelli di qualunque altro dipendente regionale. Il problema però si è posto quando questi operai non sono riusciti a farsi assicurare come soci di cooperative, perché l'I.N.P.S. ha sottolineato l'impossibilità di farlo e ha suggerito che si facessero assicurare dalla Regione.

Quindi le alternative sono due: o questi operai ricorrono e ce li troviamo nei ruoli regionali, oppure adottiamo per essi (e credo che sia la soluzione più ragionevole) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato analogo a quello degli operai forestali, secondo le qualifiche previste dai nostri contratti del comparto agricolo. Tutto qui: non c'è clientela, perché noi non siamo abituati a farne. Di clientela ne avete fatta tanta con i vostri emendamenti: ci sarebbe da parlare per secoli qui dentro!

Tuttavia richiamo l'impegno della maggioranza ad approvare il testo esitato dalla Commissione in cambio del ritiro da parte della stessa maggioranza di qualunque emendamento che potesse modificare ulteriormente una legge finanziaria che già la Giunta di per sé ha riscritto tre o quattro volte.

PRESIDENTE. Colleghi, il problema che stiamo esaminando è molto delicato e attiene ad una decisione che l'Assemblea ha già assunto, votando l'articolo 85 secondo il testo approvato dalla Commissione, con la sola modifica della parola "servizio" in "ufficio" proposta dall'assessore Barranu. Successivamente l'onorevole Saba ha manifestato perplessità circa alcune contraddizioni di carattere giuridico che sarebbero contenute nell'articolo 85.

Ora la Giunta regionale, appellandosi all'articolo 87 del Regolamento, che come sapete fa riferimento a correzioni di forma, propone di sopprimere il secondo e il terzo comma. L'onorevole Catte che è componente della Commissione bilancio, è intervenuto poc'anzi esprimendo opposizione alle correzioni che propone la Giunta regionale. A questo punto io desidero

conoscere il parere del Presidente della Commissione bilancio, anche perché nel suo intervento l'onorevole Catte ha fatto un puntuale riferimento ad una sua decisione unanime.

PALMAS (P.C.I.). Signor Presidente, a termini di Regolamento non credo che possa essere richiesto il parere del Presidente della terza Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Palmas, il Regolamento dice testualmente che "Il Consiglio, sentiti il presentatore dell'emendamento, la Commissione e la Giunta, delibera" sulle rettifiche proposte ad un articolo già approvato.

PALMAS (P.C.I.). Però una questione di questo genere non credo possa essere considerata di competenza della terza Commissione. La competenza specifica a me pare piuttosto della prima Commissione.

Io posso soltanto dire che questo è il testo licenziato dalla Commissione bilancio, rispetto al quale non so se possa essere sollevato un problema di coordinamento, nel senso almeno in cui un problema di coordinamento esiste — come ho rilevato poc'anzi — tra l'articolo 92 e l'articolo 73 così come è stato emendato dal Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 85 io francamente non posso se non dire che questo è il testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, io parlo qui come Assessore e come consigliere e non credo di dovere essere chiamato in causa per la mia competenza né giuridica né di altro genere.

Riconfermo l'osservazione che facevo prima: non discuto sul merito del problema, cioè sul fatto che si debba risolvere una situazione delicata riguardante la posizione lavorativa di una o due cooperative, ma tutto questo va fatto con lo strumento giusto ed opportuno, che non

è la legge finanziaria. Insisto nel dire che una norma di questo genere provoca il rinvio della legge e insisto ancora sul fatto che un errore di questo genere non è un errore materiale. Infatti un comma non vuol dire assolutamente niente e l'altro non precisando né la decorrenza delle prestazioni lavorative né il numero delle persone interessate né l'onere finanziario, ma soprattutto prevedendo la trasformazione di un rapporto convenzionale in un rapporto di dipendenza, ci espone al rischio grave di provocare il rinvio della legge. Tutto qui: riconfermo dunque la mia posizione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza ritiene che la richiesta di soppressione del secondo e del terzo comma dell'articolo 85 non rientri nella casistica dell'articolo 87 del Regolamento, perché comporterebbe una modificazione sostanziale dell'articolo, e quindi della volontà già manifestata dall'Assemblea.

Si può accogliere invece la correzione di forma proposta dall'onorevole Saba precedentemente, nel senso di fondere il secondo e il terzo comma, mettendo una virgola dopo l'ultima parola del secondo comma.

Sono pervenuti alla Presidenza due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Ordine del giorno Lai - Serri - Moi - Mereu Salvatorangelo - Tarquini - Marracini - Pes sull'esigenza di potenziare e adeguare nelle strutture ospedaliere i reparti materno-infantili e le divisioni di ostetricia e di ginecologia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATA l'esigenza di potenziare e adeguare nelle strutture ospedaliere i reparti materno-infantili e le divisioni di ostetricia e di ginecologia, anche sulla base dei dati forniti dall'Assessorato all'igiene e sanità e dalla relazione annuale del Ministero della sanità che evidenziano le condizioni di precarietà e la conseguente necessità di interventi urgenti per la funzionalità e la qualità dei servizi erogati;

RILEVATA la necessità di dare piena attuazione

al progetto obiettivo materno-infantile del piano sanitario regionale,

impegna la Giunta regionale

a destinare al potenziamento e all'adeguamento dei reparti materni-infantili e delle divisioni di ostetricia e di ginecologia una quota pari al 50 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 11 della legge finanziaria 1988. (1)

Ordine del giorno Moretti - Ladu Salvatore - Ladu Leonardo - Oggiano - Mereu - Cossu - Pili - Meloni - Puligheddu - Piretta - Planetta - Deiana - Tamponi - Loretto - Asara - Saba - Dettori - Isoni - Pes sulla presentazione al Senato della Repubblica del disegno di legge "Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara"

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sulla legge finanziaria 1988;

PRESO ATTO della presentazione al Senato della Repubblica del disegno di legge "Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale" d'iniziativa dei Senatori Montresori, Giagu DeMartini, Abis, Carta, Fiori, Fogu, Macis, Pinna e Sanna;

RITENUTO che tale disegno di legge rappresenta lo strumento più idoneo per la soluzione di una "questione" di estremo interesse per le popolazioni della Sardegna che consentirà la liberazione dell'Asinara dai vincoli carcerari e la sua restituzione alla collettività in una precisa destinazione a parco naturale, in cui l'obiettivo della conservazione e protezione della flora e della fauna, terrestre e marina, sia fermamente condiviso, regolamentato e garantito

impegna la Giunta regionale

ad attuare tutte le iniziative opportune per una rapida approvazione del disegno di legge e a predisporre tutti gli adempimenti legislativi conseguen-

ti. (2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno numero 1 può essere illustrato, essendo stato presentato prima della conclusione della discussione generale, mentre il secondo non può essere illustrato.

Uno dei presentatori dell'ordine del giorno numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

LAI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su quest'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), Assessore all'igiene e sanità. La Giunta accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

LAI (P.C.I.). No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno numero 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Lo accogliamo come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

PES (P.C.I.). No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. La votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge avrà luogo successivamente.

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Proposta di bilancio per l'anno finanziario 1988 e di bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 - Leggi di approvazione e statuti di previsione - Relazione generale". (369)

PRESIDENTE. Passiamo ora al disegno di legge "Proposta di bilancio per l'anno finanziario 1988 e di bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 - Legge di approvazione e stati di previsione-Relazione generale".

Ricordo che la discussione generale si è svolta congiuntamente a quella del disegno di legge finanziaria.

Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

ZURRU, *Segretario*:

TITOLO

Proposta di bilancio per l'anno finanziario 1988 e di bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 - Legge di approvazione e stati di previsione - Relazione generale.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Palmas - Puligheddu - Loretu

Il titolo del DL 369 è sostituito dal seguente:

"Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PALMAS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 2

1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ZURRU, *Segretario*:

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Art. 3

1. E' approvato in lire 5.005.163.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 4

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1986, appartenenti ai Titoli I, II, III e IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:

01 - Amministrazione generale

04 - Sicurezza pubblica

06 - Istruzione e cultura

07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni

08 - Azioni ed in interventi nel campo sociale.

09 - Trasporti e comunicazioni

10 - Azioni ed interventi nel campo economico

11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale

12 - Oneri non ripartibili.

2. Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.

2) Personale in attività di servizio.

3) Personale di quiescenza.

4) Acquisto di beni e servizi.

5) Trasferimenti correnti allo Stato ed ad altri enti pubblici.

6) Trasferimenti correnti ad altri settori.

7) Interessi.

8) Partite che si compensano nell'entrata.

9) Somme non attribuibili.

TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO

1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.

2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione.

3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici.

4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori.

5) Partecipazioni azionarie e conferimenti.

6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.

7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.

8) Somme non attribuibili.

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

1) Mutui.

2) Obbligazioni.

3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1) Partite di giro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Art. 5

1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, Segretario:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI
GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

Art. 6

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, Segretario:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E
ASSETTO DEL TERRITORIO E
DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 7

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ZURRU, Segretario:

Art. 8

1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

2. Il fondo di cui al predetto articolo 23 è utilizzato, altresì, per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta degli aventi diritto, con reinscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

3. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 200.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 9

1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati in frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere reistituiti, ai fini di cui al primo comma, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti.

3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 200.000.000.

4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

5. Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1988, sui capitoli 06260 e 08026.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 10

1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell'Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 11

1. Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI
LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Art. 12

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE E DISPOSIZIONI
RELATIVE

Art. 13

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14

1. Sul capitolo 05100 l'Assessore della difesa dell'ambiente, dispone, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 15

1. Nell'anno 1988 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall'Assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.

2. Nello stesso anno l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 16

1. E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'articolo 8 dello Statuto d'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 6.340.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE E
DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 17

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 18

1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale relativi a:

Capitolo 06290 -

Finanziamenti per l'attuazione dell'azione organica n. 7 - allevamenti zootecnici;

Capitolo 06291 -

Finanziamenti per l'attuazione dell'azione organica n. 8 - coltivazioni tipiche meridionali;

Capitolo 06292 -

Finanziamenti per l'attuazione dell'azione organica n. 9 - forestazione produttiva relativi alle assegnazioni sul primo Piano annuale di attuazione del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per gli anni 1987-1989, ex legge 1° marzo 1986, n. 64, può procedersi subordinatamente all'accertamento delle relative entrate in conto dei capitoli 23200-01, 23200-02 e 23200-03.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, AR-
TIGIANATO E COMMERCIO

Art. 19

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 20 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 21.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 21

1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio relativi a :

Capitolo 07035 -

Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la realizzazione di investimenti fissi;

Capitolo 07035-01 -

Contributi in conto interessi alle imprese artigiane per la realizzazione di investimenti fissi relativi alle assegnazioni sul primo Piano annuale di attuazione del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per gli anni 1987-1989 ex legge 1° marzo 1986, n. 64, può procedersi subordinatamente all'accertamento delle relative entrate in conto del capitolo 23206.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI
PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 22

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 23

1. Ai termini dell'articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1987, sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1988.

2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le conseguenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Art. 24

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA
SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 25

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 26

1. Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 10002, 10003, 10005 e 10006 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi, per la parte eccedente il trenta per cento di detti stanziamenti, subordinatamente all'accertamento della relativa entrata in conto rispettivamente dei capitoli 24101, 23301, 23242 e 23242/01.

2. La deroga relativa alla percentuale del 30 per cento deve intendersi riferita ai corsi di prosecuzione già finanziati dal Fondo sociale europeo negli anni precedenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 27

1. L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'assegnazione alle province ed ai comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043 e cap. 10043/01).

2. Per le spese di cui agli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987 le somme di cui al precedente comma verranno ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente ivi compresi gli

oneri riflessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

ZURRU, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 28

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

ZURRU, Segretario:

Art. 29

1. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1988 in tutto o in parte, i mutui previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazio-

ne, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell'entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all'ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ZURRU, Segretario:

Art. 30

1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11109 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ZURRU, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E
SANITA' E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 31

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato all'igiene e sanità, per l'anno

finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 32

1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 33

1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di intervento di cui all'articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 120423 e 12166 dello stesso stato di previsione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 34

1. A seguito dell'attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno-infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l'istituzione e disciplina dei consultori familiari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

ZURRU, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI E
DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 35

1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 36

1. Alle spese di cui al capitolo 13002 - contributi alle aziende di trasporto per ripiano disavanzi - si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

ZURRU, *Segretario*:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Art. 37

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

ZURRU, *Segretario*:

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 38

1. Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola; l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione di stanziamenti di importo pari a detti contributi, nei competenti capitoli di bilancio.

2. La suddetta iscrizione deve essere disposta quanto agli stati di previsione della spesa, in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma, e quanto allo stato di previsione dell'entrata, in conto del capitolo 23402.

3. La procedura di cui al presente articolo è estesa agli interventi finanziati con le disponibilità delle contabilità speciali di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (rifiinanziamento Piano di rinascita); ed alle leggi regionali 30 settembre 1971, n. 25 e 10 dicembre 1973, n. 39 (Piano per le zone interne); in tal caso i finanziamenti della

CEE sono iscritti in conto del capitolo 23402 dello stato di previsione dell'entrata e del capitolo 03062 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per essere successivamente riversati alle citate contabilità speciali ed attribuiti ai pertinenti capitoli di spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 39

1. I pagamenti sugli impegni assunti sui capitoli 05009, 06248, 08043, 08043-02 e 08043-03, relativi ad assegnazioni disposte sul Fondo investimenti ed occupazione dell'anno 1985, possono essere effettuati fino al cento per cento degli impegni medesimi per i progetti ammessi al finanziamento della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 39 *bis*

Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi nei settori di spesa dei rispettivi Assessorati competenti per materia facenti capo ai capitoli 05012, 07003, 07022, 07023, 07064, 08070/01 e 08215, i termini di impegnabilità scadenti il 31 dicembre 1987, sono prorogati al 31 dicembre 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 40

1. Dello stanziamento iscritto al capitolo 01007 una quota non inferiore a lire 120.000.000 può essere erogata con provvedimenti emanati dai singoli Assessori nei limiti della ripartizione deliberata dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 41

1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 42

1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme, comunque rimosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 43

1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1988, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposi-

zione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma terzo, della legge medesima, al 31 dicembre 1987.

2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, primo comma, e all'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell'articolo 4, sesto comma, e dell'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 44

1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l'Assessore medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 02017, in

corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 61305 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1988, delle economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Casula - Mannoni - Merella

L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 8, nono comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l'Assessore medesimo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 02017, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 61305 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1988, delle economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia nell'anno 1987.

2. Con la stessa procedura si provvede, ai fini dell'applicazione del punto 4.2, secondo comma, delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, all'iscrizione al predetto capitolo 02017 delle somme corrispondenti alla differenza tra l'ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario e la spesa effettivamente sostenuta per tali prestazioni, nel corso dell'anno 1987". (6)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 45

1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli, negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

2. Con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 46

1. Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse ai sensi dell'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l'Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento di disponibilità nell'ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 di detta legge: 06069, 06070, 06224, 06224/01, 08069/03, 09042, 09043 e 09044.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, circa il trasferimento delle somme non impegnate sul Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili, le somme necessarie sono iscritte al capitolo 03063 su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, secondo la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

3. Con la stessa procedura si provvede, ai fini dell'applicazione di norme di legge statali che prevedono la restituzione di assegnazioni non utilizzate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 47.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 47

1. Ai termini dell'articolo 5 - terzo comma - della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1988-1989-1990 del testo allegato alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Palmas - Catte - Loretta

L'articolo 47 è soppresso. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PALMAS. (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 48.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 48

1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per il triennio 1988-1989-1990 nel testo allegato alla presente legge (allegato n. 1).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Palmas - Catte - Loretta

L'articolo 48 è soppresso. (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PALMAS. (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 49

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Merella

Nello stato di previsione dell'entrata (Tab. A) è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 24112 (Nuova istituzione) 2.4.1.

Somma da assegnare ai Comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di legge regionale (art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67) L. 7.000.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione (Tab. C) è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 02136/01 (Nuova istituzione) cat. progr. 02.08 (A.S.) (1.1.1.5.2.2.08.07) (05.01)

Contributi straordinari ai Comuni per gli oneri relativi al personale proveniente dalle I.P.A.B. soppresse ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (l.r. 14 settembre 1987, n. 39 e art. 28, legge 11 marzo 1988, n. 67) L. 7.000.000.000. (7)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella A. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella C.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Merella

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione (Tab. C) sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

Cap. 02016 - Stipendi, indennità, etc. al personale regionale L. 1.200.000.000

Cap. 02019 - Quote per il fondo integrativo trattamento di quiescenza L. 120.000.000

Cap. 02022 - Ritenute e contributi per il trattamento di previdenza L. 280.000.000

Cap. 02023 - Ritenute e contributi per il trattamento di assistenza L. 100.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (Tab. D) è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione

Cap. 03016 - Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente L. 1.700.000.000
mediante riduzione della voce 1 della Tab. A allegata alla legge finanziaria. (8)

Emendamento modificativo Casula - Man-

noni - Merella

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione (Tab. C) è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 02169 - ORGANIZZAZIONE CONFERENZE, CONVEGNI ECC. (Art. 82 legge finanziaria)
L. 100.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 12201 - BOLLO - L. 100.000.000. (9)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella C. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella D.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella sono sta-

ti presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento modificativo Mannoni - Cogodi - Barranu

Nei seguenti stati di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Cap. 03070 - (N.I.) (2.1.2.8.0.3.12.32) (08.04)

Somma da versare alla contabilità speciale denominata: "Fondo regionale per l'attuazione di progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione" (art. 64 undecies della legge finanziaria) soppresso (- L. 160.000.000.000)

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02178 - (N.I.) (2.1.1.4.1.1.01.01) (08.02)

Interventi per i beni pubblici (art. 64 bis, lett. e) della legge finanziaria) L. 5.000.000.000

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03066 - (N.I.) (1.1.1.4.1.2.10.32) (08.02)

Studi e ricerche per una organica programmazione degli interventi (art. 64 bis, lett. h) della legge finanziaria) L. 5.000.000.000

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Cap. 04161/03 - (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.27) (03.02)

Interventi per i servizi, il risanamento e la riqualificazione urbana (art. 64 bis, lett. c) della legge finanziaria)

L. 15.000.000.000

05 - ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE

Cap. 05016 - (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.11) (03.08)

Interventi per i compendi boschivi ed il recupero di aree degradate (art. 64 bis, lett. a) della legge finanziaria)

L. 35.000.000.000

06 - ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Cap. 06089/03 - (N.I.) (2.1.2.3.2.3.10.10) (03.10)

Interventi per la valorizzazione di terre pubbliche (art. 64 bis, lett. a) della legge finanziaria)

L. 25.000.000.000

07 - ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Cap. 07003/06 - (N.I.) (2.1.2.3.2.3.10.24) (03.04)

Interventi per i litorali (art. 64 bis, lett. b) della legge finanziaria)

L. 25.000.000.000

10 - ASSESSORATO LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Cap. 10012 - (N.I.) (1.1.1.4.1.2.08.05) (05.02)

Interventi per la formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale (art. 64 bis, lett. g) della legge finanziaria)

L. 5.000.000.000

Cap. 10076 - (N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.07) (05.01)

Interventi per i servizi sociali e per gli anziani (art. 64 bis, lett. d) della legge finanziaria)

L. 10.000.000.000

11 - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11097 - (N.I.) (2.1.2.1.0.3.06.06) (05.04)

Interventi per i servizi ed i beni culturali (art. 64 bis, lett. d) e f) della legge finanziaria)
L. 10.000.000.000**12 - ASSESSORATO IGIENE E SANITA'**

Cap. 12064 - (N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.08) (05.01)

Interventi di prevenzione sanitaria e di inserimento dei soggetti portatori di handicap nell'attività scolastica e lavorativa (art. 64 bis, lett. d) della legge finanziaria)

L. 25.000.000.000. (5)

Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Merella

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

*In aumento***03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Cap. 03035 - (N.I.) (2.1.2.3.2.3.10.15) (03.02)

Somma da versare alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per la realizzazione di un programma di interventi di valorizzazione ambientale infrastrutturale del territorio nelle aree urbane Iglesias-Carbonia, Olbia, Lanusei-Tortoli (art. 10, ottavo comma, della legge finanziaria)

L. 15.000.000.000

*In diminuzione***08 - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI**

Cap. 08029/03 - Somma da versare alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della L. 268/1974 per la realizzazione di un programma di interventi di valorizzazione ambientale ed infrastrutturale del

territorio nelle aree urbane di Iglesias-Carbonia, Olbia, Lanusei-Tortoli
soppresso (-L. 15.000.000.000). (10)**PRESIDENTE.** Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.**MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.** Si danno per illustrati.**PRESIDENTE.** Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella D. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella E.

*(Segue lettura).***PRESIDENTE.** A questa tabella sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.**ZURRU, Segretario:***Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Mereu*

Nei seguenti stati di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

04 - ASSESSORATO ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA*In diminuzione*

Cap. 04098 - (N.I.)

Finanziamenti alle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e difesa dell'ambiente in relazione al controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ed alla loro lotta (art. 1 e ss., L.R. 21 gennaio 1986, n. 13)
soppresso (- L. 1.700.000.000)

05 - ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE

In aumento

Cap. 05065 - (N.I.) (1.2.1.5.3.2.04.08) (06.03)

Finanziamenti alle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e difesa dell'ambiente in relazione al controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ed alla loro lotta (art. 1 e ss., L.R. 21 gennaio 1986, n. 13)
L. 1.700.000.000. (11)

Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Merella

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 04111 - Indagine conoscitiva beni immobili Patrimoniali (Art. 87 legge finanziaria)
lire 1.200.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata è introdotta la seguente variazione

In aumento:

Cap. 12401 - Tabacchi -
lire 1.200.000.000. (12)

Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Merella

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica (tab. E) è introdotta la seguente varia-

zione in aumento:

Cap. 04170/01 - (N.I.) (1.1.1.6.2.2.01.01) (08.02)

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a spese per quote da erogare all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (L.R. 15 dicembre 1975, n. 58 e L.R. 30 dicembre 1983, n. 39)

L. 16.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata (tab. A) è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 34001 - Entrate varie ed eventuali
L. 16.000.000. (13)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella E. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella F.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Merella

Nello stato di previsione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente (Tab. F) sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 05076 (DV)

Spese per l'esecuzione diretta di opere ittiogeniche nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca estinti (art. 4, L.R. 2 marzo 1956, n. 39 e art. 3, L.R. 5 luglio 1963, n. 3)

L. 22.000.000.000

In aumento

Cap. 05078/08 (Nuova istituzione) cat. progr. 05.06 (2.1.2.1.0.3.10.14) (03.09)

Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64 e art. 68 della legge finanziaria)

L. 22.000.000.000. (14)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella F. Chi la ap-

prova alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella G.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano,

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella H.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento modificativo Loretto - Morretti - Oppi - Mura

La denominazione del capitolo 07067-01 è così modificata:

"Contributo alle confederazioni delle imprese commerciali per favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi dello sviluppo produttivo della programmazione regionale (art. 1 L.R. 23 gennaio 1986, n. 19)". (17)

Emendamento modificativo Loretto - Morretti - Oppi - Mura

La denominazione del capitolo 07068-01 è così modificata:

"Contributo alle confederazioni delle imprese commerciali per l'istituzione dei centri di elaborazione dati (L.R. 23 gennaio 1986, n. 20, e art. 58 della legge finanziaria)". (18)

Emendamento modificativo Loretto - Morretti - Oppi - Mura

La denominazione del capitolo 07069-01 è così modificata:

“Contributo alle confederazioni delle imprese commerciali per la gestione ed il funzionamento dei centri di elaborazione dati (L.R. 23 gennaio 1986, n. 20, e art. 58 della legge finanziaria)”. (21)

Emendamento modificativo Loretto - Morretti - Oppi - Mura

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato al turismo, artigianato e commercio sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 07067 – lire 100.000.000

In aumento

Cap. 07067-01 + lire 100.000.000. (22)

Emendamento modificativo Loretto - Morretti - Oppi - Mura

La denominazione del capitolo 07064 è così modificata:

“Concorsi in conto interessi su prestiti concessi con la garanzia dei consorzi costituiti tra imprese operanti nei settori del turismo, del commercio, dei servizi, della ricerca scientifica o tecnologica e dell’artigianato (art. 51 septies e 51 octies della legge finanziaria)”. (23)

Emendamento modificativo Loretto - Morretti - Oppi - Mura

La denominazione del capitolo 07063 è così modificata:

“Contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi (art. 51 ter della finanziaria)”.

La denominazione del capitolo 07063-01 è così modificata:

“Contributo ai consorzi di garanzia fidi operanti nel settore dell’artigianato (art. 51 quater della finanziaria)”. (24)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MORETTI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione la tabella H. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella I.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento modificativo Moretti - Oppi - Mura - Loretta

La denominazione del capitolo 08033/01 è così modificata:

"Finanziamenti ai Comuni per edifici di culto (art. 24, L.R. 28 maggio 1985, n. 12 e art. 11 L.R. 27 giugno 1986, n. 44)". (16)

Emendamento aggiuntivo Loretta - Moretti - Oppi - Mura

Alla denominazione del capitolo 08215 aggiungere:

"Versamento alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della legge 268 del 1974 per il completamento del complesso dei servizi turistici integrati nel Comune di Alghero (art. 56, sesto e settimo comma della legge finanziaria)". (20)

Emendamento modificativo Moretti - Loretta - Oppi - Mura

La denominazione del capitolo 08033/01 è così modificata:

"Finanziamento ai Comuni per edifici di culto, restauro e consolidamento di chiese di

particolare interesse storico e artistico (art. 24 L.R. 28 maggio 1985, n. 12, e art. 11 L.R. 27 giugno 1986, n. 44)". (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MORETTI (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 16. Gli altri si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

MORITTU (P.S.d'Az.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la tabella I. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura della tabella L.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Satta - Mannoni - Merella

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria sono state porta-

te le seguenti variazioni:

In diminuzione

Capitolo 09016/01 - 150.000.000

In aumento

Capitolo 09006 + 150.000.000. (25)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella L. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella M.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Casula - Mannoni - Merella

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 10024 - Contributi per favorire l'attività di studio e ricerca da parte delle organizza-

zioni dei lavoratori (L.R. 49/1968)

lire 500.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 12107 - IRPEG - lire 500.000.000. (15)

Emendamento modificativo Loretto - Moretti - Oppi - Mura

La denominazione del cap. 11018 è così modificata:

"Contributi straordinari alle scuole materne per spese di gestione e oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole materne statali (artt. 1, 3 lett. c) e 13 lett. i) e art. 71 bis della legge finanziaria)". (19)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 15 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 19 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Senza ripetere le motivazioni espresse in sede di discussione generale, faccio solo presente che tutti i gruppi hanno giustamente menato vanto di questa decisione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella M. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella N.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Palmas - Moretti - Atzori Villio

Nello stato di previsione dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

Cap. 11090/01 - Spese per l'acquisto di opere, etc.
lire 15

Nello stato di previsione dell'entrata è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

Cap. 12106 - Imposta sul reddito delle persone fisiche
lire 15. (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella N. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella O.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella P.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'elenco numero 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco numero 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco numero 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, vorrei richiamarmi all'articolo 87 del Regolamento per segnalare che nell'esame di alcuni emendamenti c'è stato un equivoco e quindi la valutazione dell'Assemblea non è stata conforme alla situazione reale. Mi riferisco agli emendamenti numero 17, 18, 21, 22, 23 e 24, i quali non tendevano ad altro che a riportare la denominazione di alcuni capitoli alla formulazione approvata con la legge finanziaria, posto che la denominazione dei capitoli, per la fretta con cui si è concluso il lavoro della Commissione, non è stata adeguata in quella sede. Perciò propongo che, in sede di coordinamento, le denominazioni di detti capitoli vengano rettifiche nel senso indicato dagli emendamenti sopra richiamati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta è favorevole alla rettifica, eccetto per quanto riguarda l'emendamento numero 22, che propone una variazione negli stanziamenti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, si considerano approvate le modifiche

alle denominazioni dei capitoli dello stato di previsione dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio di cui agli emendamenti numero 17, 18, 21, 23 e 24.

La votazione finale a scrutinio segreto di questo disegno di legge avrà luogo **successivamente**.

Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1988

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1988.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Si dia lettura della parte relativa all'"Entrata".

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della parte relativa alla "Spesa".

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'elenco numero 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il bilancio dell'Azienda foreste demaniali nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione dei disegni di legge n. 368 e n. 369

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con unica chiama dei disegni di legge numero 368 e 369.

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 368:

presenti	78
votanti	77
astenuti	1
maggioranza	39
favorevoli	44
contrari	33

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 369:

presenti	78
votanti	77
astenuti	1
maggioranza	39
favorevoli	45
contrari	32

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu L. -

Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

Discussione e approvazione del progetto del bilancio di previsione delle spese interne del Consiglio Regionale per l'anno finanziario 1988

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di bilancio di previsione delle spese interne del Consiglio per l'anno finanziario 1988.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole questore Oggiano.

OGGIANO (P.S.I.), *Questore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli stati di previsione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione delle entrate.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dello stato di previsione delle spese.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Dettori - Atzori V. - Murgia - Mereu S. - Onnis - Tarquini sul reperimento di uffici adeguati per i consiglieri regionali ai fini di un corretto esercizio del loro mandato

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione dell'esame del proprio bilancio interno,

PREMESSO che il trasferimento nel nuovo palazzo di via Roma costituisce un fatto largamente positivo e significativo sotto il profilo del decoro e della immagine delle nostre istituzioni autonome;

CONSIDERATO che alcuni aspetti relativi ai servizi indispensabili per un dignitoso ed efficiente espletamento del mandato di consigliere regionale abbisognano ancora di miglioramenti e perfezionamenti;

VALUTATO che un contributo determinante al suddetto miglioramento e completamento dei servizi può essere fornito dalla messa a disposizione dei consiglieri regionali che già non ne dispongono di "un punto di lavoro attrezzato" con dotazioni minime indispensabili ma comunque funzionalmente sufficienti a garantire un migliore e più dignitoso esercizio del mandato consiliare;

impegna

il proprio Ufficio di Presidenza a reperire nel nuovo palazzo di via Roma dei locali da destinare a "punti di lavoro attrezzato" per i consiglieri regionali che già non ne dispongono. (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non può essere illustrato, essendo stato presentato dopo chiusa la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il bilancio interno del Consiglio nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione del conto consuntivo del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 1986

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del conto consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1986.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole questore Oggiano.

OGGIANO (P.S.I.), *Questore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella delle entrate.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella delle spese.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto ora in votazione il conto consuntivo nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Fissazione di termini per l'esame di progetti di legge in Commissione

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per chiedere che venga iscritta all'ordine del giorno la nostra proposta di legge nazionale per l'istituzione della zona franca, così come prevede il Regolamento, perché sono trascorsi abbondantemente i termini della discussione in Commissione. Qualora la Commissione non esiti la proposta entro il 15 maggio, chiedo che venga portata in Aula.

PRESIDENTE. Onorevole Puligheddu, se non ricordo male (ma a quest'ora può darsi che la memoria non mi sostenga fino in fondo) il Consiglio aveva già fissato il termine del 30 aprile per l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge nazionale da lei richiamata, nel caso non fosse stata esitata prima dalla Commissione.

Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Signor Presidente, chiediamo che venga fissato lo stesso termine richiesto dall'onorevole Puligheddu anche per la proposta di legge nazionale sui punti franchi presentata dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta regionale. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta regionale*. Per chiedere, signor Presidente, che venga contestualmente fissato lo stesso termine per la proposta di legge nazionale sulla

zona franca presentata dalla Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per non lasciare nel cassetto la nostra proposta sull'istituzione della zona franca, chiediamo che il Consiglio possa discuterla contestualmente alle altre.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, resta allora stabilito il nuovo termine del 15 maggio per la conclusione dell'esame in Commissione della proposta di legge nazionale sulla zona franca presentata dal gruppo sardista e contestualmente dalle proposte sullo stesso argomento presentate dal gruppo comunista, della Giunta regionale e dal gruppo democristiano.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Signor Presidente, vorrei chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta dell'elezione dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione degli ERSU.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Fadda.

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 2 e 45 di domenica 24 aprile 1988.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio
Dott. Antonio Solinas
